


**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

---

**PARTE PRIMA**

**Roma - Mercoledì, 28 luglio 1999**

**SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ**

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA    UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI    VIA ARENULA 70    00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO    LIBRERIA DELLO STATO    PIAZZA G. VERDI 10    00100 ROMA    CENTRALINO 85081

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

---

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

### N. 327. Sentenza 14-20 luglio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Oggetto del giudizio - Norma contenuta in decreto-legge decaduto (per mancata conversione nel termine) - Successiva riproduzione della norma, con il medesimo contenuto precettivo, in ulteriori decreti governativi - Trasferimento della questione sulla disposizione ora vigente del sopravvenuto (e convertito) decreto-legge.**

**[D.-L. 16 febbraio 1996, n. 65, art. 1, comma 6, ultimo periodo; d.-l. 21 ottobre 1996, n. 535 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647), art. 1, comma 11, ultimo periodo].**

**(Cost., art. 77, terzo comma).**

**Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Trattamento di fine rapporto dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali - Accessori - Esclusione della liquidazione di qualsiasi somma a titolo di rivalutazione e di interessi, in caso di ritardo ingiustificato nella corresponsione delle prestazioni previdenziali - Contrasto con la tutela previdenziale che deve essere assicurata ai percettori dei crediti - Illegittimità costituzionale - Conseguente riespansione della disciplina desumibile dai principi comuni al settore previdenziale, salva una diversa disciplina che il legislatore intenda eventualmente adottare.**

**[D.-L. 21 ottobre 1996, n. 535 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647), art. 1, comma 11, ultimo periodo].**

**(Cost., art. 38) .....**

**Pag. 17**

### N. 328. Sentenza 14-20 luglio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Decreto di rigetto dell'istanza di fallimento - Reclamo alla Corte d'appello avverso il decreto di rigetto, in relazione al mancato accoglimento delle domande consequenziali (condanna al rimborso delle spese processuali e al risarcimento del danno), proposte dal debitore nei cui confronti sia stata avanzata l'istanza - Legittimazione al reclamo del debitore - Esclusione - Differente posizione del debitore rispetto al creditore, con evidente ingiustificato squilibrio tra le parti in causa, in contrasto con il principio di eguaglianza correlato con il diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.**

**(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 22, secondo comma).**

**(Cost., artt. 3, primo comma, e 24) .....**

**» 22**

N. 329. Sentenza 14-20 luglio 1999.

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.**

**Parlamento - Prerogative - Insindacabilità delle opinioni espresse dai suoi componenti - Procedimento civile per risarcimento danni a carico del deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi, per le dichiarazioni da lui rese a un organo di stampa sul candidato alla carica di direttore della Biennale di Venezia - Prosecuzione del giudizio di responsabilità, nonostante la deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - Concorrente duplice ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, introdotto, l'uno, dalla Camera dei deputati nei confronti del tribunale di Ferrara e del giudice istruttore del medesimo tribunale, e l'altro dal tribunale di Ferrara nei confronti della Camera dei deputati - Riunione dei giudizi - Ammissibilità dei conflitti, sotto i profili soggettivo e oggettivo, già dichiarata, in via di prima delibazione (ordinanze nn. 177 e 407 del 1998) - Pregiudizialità logica della questione relativa alla legittimità della deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati.**

**Parlamento - Prerogative - Insindacabilità delle opinioni espresse dai suoi componenti - Significato della norma costituzionale di garanzia - Indefettibile presupposto della deliberazione di insindacabilità - Connessione funzionale tra le opinioni espresse e le funzioni di parlamentare - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Accoglimento del ricorso del tribunale di Ferrara - Annullamento della deliberazione adottata dalla Camera dei deputati di insindacabilità delle opinioni del deputato Sgarbi - Conseguente rigetto del ricorso proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del tribunale di Ferrara e del giudice istruttore del medesimo tribunale.**

**(Deliberazione della Camera dei deputati 14 settembre 1995).**

**(Cost., art. 68, primo comma) .....**

**Pag. 25**

N. 330. Sentenza 14-20 luglio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Costituzione in giudizio - Legittimazione del Coordinamento italiano dei medici ospedalieri-Associazione sindacale medici dirigenti (Cimo-Asmd).**

**Oggetto del giudizio - Individuazione entro i limiti fissati dall'ordinanza di rimessione - Esclusione di questioni o profili ulteriori dedotti dalle parti.**

**Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici in regime di tempo pieno, che esercitano attività libero-professionale all'esterno delle strutture pubbliche - Riduzione della indennità di tempo pieno, limitatamente al 15 per cento del suo importo - Denunciata irragionevolezza della disciplina, in contrasto con il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché disparità di trattamento tra i medici che svolgono attività intra o estramuraria e lesione del diritto al lavoro - Non fondatezza della questione.**

**(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, comma 3).**

**(Cost., artt. 3, 4 e 36) .....**

**» 33**

## N. 331. Ordinanza 14-20 luglio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Forze di polizia - Arma dei carabinieri e Guardia di finanza - Sottufficiali - Trattamento economico - Perequazione, anche in relazione al giudicato costituzionale (sentenza n. 277 del 1991), al trattamento previsto per le corrispondenti qualifiche del personale della Polizia di Stato - Asserita disparità di trattamento tra personale con funzioni equivalenti - Manifesta infondatezza della questione.**

[D.-L. 7 gennaio 1992, n. 5 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216), artt. 1, 2, 3 e 4].

(Cost., artt. 3, 36, 97 e 136) ..... Pag. 40

## N. 332. Ordinanza 14-20 luglio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Giustizia amministrativa - Ottemperanza al giudicato - Proponibilità del ricorso per ottemperanza esclusivamente avverso sentenze passate in giudicato, e non anche avverso sentenze di primo grado, esecutive e non sospese, non passate in giudicato - Lamentata irragionevole compressione della tutela esecutiva con violazione della parità di trattamento rispetto a quanti ottengano sentenze civili immediatamente esecutive - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 406 del 1998) - Manifesta infondatezza.**

(Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 33 e 37; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 27, primo comma, n. 4).

(Cost., artt. 3, 24, 103 e 113) ..... » 44

## N. 333. Ordinanza 14-20 luglio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di area fabbricabile - Indennità - Riduzione ad un importo pari al valore dichiarato a fini fiscali - Inapplicabilità in caso di omissione della dichiarazione - Conseguente lamentata disparità di trattamento con lesione del diritto all'equo indennizzo - Mancata opzione tra le diverse soluzioni interpretative pur prospettate dal rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.**

[Legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 1, lett. a); d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16].

(Cost., artt. 3, 42 e 113) ..... » 46

## N. 334. Ordinanza 14-20 luglio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza sociale - Trattamento di quiescenza - Riscatto di periodi di studi universitari - Decorrenza dalla data del conferimento del titolo di laurea o equipollente, anziché dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione (secondo quanto è previsto per i dipendenti dello Stato) - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Diversità di disciplina discrezionalmente valutata dal legislatore entro il limite della ragionevolezza - Precedente decisione in materia (sentenza n. 73 del 1979) - Manifesta infondatezza della questione.**

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, ultimo comma).

(Cost., art. 3) ..... » 48

N. 335. Ordinanza 14-20 luglio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Procedimento sotto il regime del codice anteriore (del 1930) - Cause di incompatibilità del giudice - Incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento tra imputati, con lesione del diritto di difesa - Erroneo presupposto interpretativo - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

[C.P.P. (1930), art. 61: d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 248].

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 50

N. 336. Ordinanza 14-20 luglio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Esecuzione della pena - Differimento in pendenza della domanda di grazia - Decorrenza del termine massimo di differimento - Lamentata irragionevole disparità di trattamento tra detenuti - Manifesta infondatezza della questione.**

(C.P., art. 147, secondo comma).

(Cost., art. 3) .....

» 52

N. 337. Ordinanza 14-20 luglio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reato in genere - Prescrizione - Termine - Possibilità che sulla determinazione del termine abbia effetto la concessione della attenuante prevista dall'art. 62-bis del cod. pen., o comunque di circostanze non preventivamente individuabili all'atto del rinvio a giudizio - Conseguente lamentata irrazionalità del sistema, in contrasto con l'interesse punitivo dello Stato e con l'obbligatorietà dell'azione penale - Intervento additivo *in malam partem* precluso alla Corte, in ossequio al principio di legalità - Manifesta inammissibilità della questione.**

(C.P., art. 157, secondo comma).

[Cost., artt. 3, 112 e 25, secondo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), art. 6, primo comma] .....

» 54

## N. 338. Ordinanza 14-20 luglio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Istruzione dibattimentale - Assunzione di nuovi mezzi di prova - Possibilità che il giudice del dibattimento possa disporla anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero - Omessa previsione - Asserito contrasto con i principi di legalità, di non dispersione della prova e di indefettibilità della giurisdizione - Manifesta infondatezza della questione.**

(C.P.P., art. 507; disp. att. del c.p.p., art. 151).

(Cost., artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 76, 101, secondo comma, 102, e 112 - Processo penale - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni e delle parti private - Possibilità che il giudice del dibattimento possa effettuare anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero - Omessa previsione - Prospettazione della questione in termini ipotetici - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità).

(C.P.P., art. 506, commi 1 e 2) ..... Pag. 57

## N. 339. Ordinanza 14-20 luglio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposta sulle successioni e donazioni - Pagamento mediante assegno circolare - Spedizione per posta - Efficacia solutoria conseguente alla riscossione e contabilizzazione da parte degli uffici - Questione posta in via meramente ipotetica - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 35, 44 e 52).

(Cost., artt. 3, 76 e 77) ..... » 60

## N. 340. Ordinanza 14-20 luglio 1999.

**Giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.**

**Giudice di pace - Competenza - Modifica introdotta con provvedimento legislativo del Governo - Ritenuta assenza dei presupposti di necessità e urgenza per l'esercizio del potere legislativo così esercitato, con conseguente lesione delle attribuzioni di organi giudiziari esistenti - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del giudice di pace di Scandiano, nei confronti del Governo - Delibazione preliminare di ammissibilità - Requisito soggettivo - Insussistenza - Carezza della legittimazione attiva del ricorrente, agente nella specie quale «coordinatore» dell'ufficio e non già nell'esercizio di funzioni giurisdizionali - Inammissibilità del ricorso.**

[D.-L. 18 ottobre 1995, n. 432 (convertito, con modificazioni, in legge 20 dicembre 1995, n. 534), art. 1].

(Cost., artt. 24, 77, 101, 102 e 108) ..... » 62

N. 341. Sentenza 14-22 luglio 1999.**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Imputato affetto da sordità, mutismo o sordomutismo - Esigenza della sua partecipazione cosciente al procedimento, per comprendere l'accusa formulata contro di lui e seguire il compimento degli atti cui partecipa - Diritto all'assistenza gratuita di un interprete, indipendentemente dal fatto che l'imputato sappia o meno leggere e scrivere; ferma, comunque, la facoltà di avvalersi dello scritto (ai sensi dell'art. 119, comma 1) - Omessa previsione - Insufficiente garanzia del diritto di difesa - Conseguente necessaria estensione della forma di tutela prevista dall'art. 143 del cod. proc. pen. - Doverosa scelta preferenziale dell'interprete tra le persone abituate a trattare con l'interessato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ogni altro profilo.**

**(C.P.P., art. 119).**

**(Cost., art. 24, secondo comma) ..... Pag. 64**

N. 342. Sentenza 14-22 luglio 1999.**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Dibattimento - Partecipazione dell'imputato, a distanza (mediante apposito sistema di collegamento audiovisivo) - Prospettata violazione del diritto di difesa, del principio di eguaglianza e della presunzione di non colpevolezza - Coerenza del sistema con il livello minimo di garanzie dell'effettività partecipativa e difensiva dell'imputato per tutto l'arco del dibattimento, e con la dichiarata esigenza della rapida conclusione dei dibattimenti nei confronti di imputati detenuti - Non fondatezza della questione.**

**(Legge 7 gennaio 1998, n. 11, artt. 1 e seguenti).**

**(Cost., artt. 3 e 10, in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, 13, 24 e 27) ..... » 68**

N. 343. Sentenza 14-22 luglio 1999.**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Istruzione pubblica - Concorso, per titoli, per l'accesso a posti di ruolo e sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento - Requisiti per l'ammissione - Mancata inclusione dell'insegnamento della religione tra quelli relativi a classi di concorso - Conseguente lamentata discriminazione dei docenti di religione esclusi dai concorsi e dagli esami riservati, anche se in possesso degli altri requisiti richiesti (in specie, servizio in istituti e scuole statali per la durata e nel periodo previsti, e titolo di studio), con violazione inoltre del principio di buon andamento - Non assimilabilità della situazione degli insegnanti di religione a quella dei docenti ammessi ai concorsi e agli esami riservati - Non fondatezza della questione.**

**[D.-L. 6 novembre 1989, n. 357 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417), artt. 2 e 11].**

**(Cost., artt. 3, primo comma, e 97, primo comma) ..... » 73**

N. 344. Sentenza 14-22 luglio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Sanità pubblica - Personale delle unità sanitarie locali - Cessazione dal servizio e successiva riammissione nella qualifica precedentemente rivestita - Decorrenza dell'anzianità nella qualifica dalla data del provvedimento di riammissione - Censurata disparità di trattamento rispetto al personale docente della scuola e rispetto a quanti accedano all'impiego per la prima volta, nonché lamentata violazione del principio di adeguatezza della retribuzione - Non comparabilità delle situazioni poste a raffronto - Non fondatezza della questione.**

**(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 59, terzo comma; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 132, terzo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 36)**

Pag. 77

N. 345. Sentenza 14-22 luglio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti degli enti locali (nella specie, sanitari) - Trattamento di quiescenza - Conferimento della pensione subordinato alla domanda dell'interessato, da presentare non oltre dieci anni dalla cessazione del servizio, anziché disposto d'ufficio; nonché decorrenza del trattamento dalla data della domanda - Lamentata, non giustificata, disparità di trattamento dei dipendenti pubblici in questione rispetto ai dipendenti statali, con lesione del diritto alla pensione, e in particolare del principio di proporzionalità al lavoro prestato e di adeguatezza alle esigenze di vita - Disciplina non irragionevole e non incompatibile con il diritto fondamentale costituzionalmente tutelato, il cui esercizio può essere subordinato ad adempimenti non gravosi, come nella specie, che non incidono sul diritto sostanziale - Non fondatezza della questione.**

**(Legge 22 novembre 1962, n. 1646, art. 13, primo e terzo comma).**

**(Cost., artt. 3, 36 e 38) .....**

» 81

N. 346. Sentenza 14-22 luglio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Redditi tassabili - Redditi derivanti da operazioni speculative, ovvero dalla rivendita, entro il quinquennio dall'acquisto, di un immobile non utilizzato direttamente dal proprietario o dai suoi familiari - Asserito contrasto con il principio di ragionevolezza e con il principio di effettività della capacità contributiva, in assenza di correttivi della svalutazione monetaria - Censure già disattese della pregressa giurisprudenza costituzionale - Non fondatezza della questione.**

**(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 76, terzo comma, n. 2).**

**(Cost., artt. 3 e 53) .....**

) » 86

## N. 347. Sentenza 14-22 luglio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Regione siciliana - Bilancio regionale - Autorizzazioni di spesa su somme accantonate nei fondi globali di bilancio del 1997 - Ricorso del Commissario dello Stato in via principale - Intervenuta promulgazione parziale, con omissione della disposizione censurata, della legge regionale - Cessazione della materia del contendere.**

[Legge regione siciliana approvata il 30 aprile 1997 (promulgata come legge 27 maggio 1997, n. 16), art. 3, comma 2].

(Cost., artt. 3, 51, 97 e 136).

**Regione siciliana - Consorzi di bonifica - Rapporti di lavoro - Ridefinizione di stanziamenti e proroga di interventi già disposti con legge regionale - Ricorso del commissario dello Stato in via principale - Asserita riproduzione di norma già dichiarata incostituzionale (con sentenza n. 127 del 1996), con elusione del giudicato costituzionale e ritenuta stabilizzazione di pregressi rapporti precari, in violazione dei principi di buon andamento e di quelli relativi all'assunzione nel pubblico impiego - Non fondatezza della questione.**

(Legge regione siciliana approvata il 14 agosto 1997).

(Cost., artt. 3, 51, 97 e 136) .....

Pag. 89

## N. 348. Sentenza 14-22 luglio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Regione siciliana - Agricoltura e foreste - Disposizioni di legge regionale - Consorzi di bonifica - Assunzioni di nuovo personale in deroga a precedente divieto - Sanatoria - Ricorso in via principale del commissario dello Stato - Denunciato contrasto con il principio di buon andamento e con l'obbligo di copertura di nuove spese - Sopravvenuta promulgazione parziale della legge regionale, con omissione della disposizione impugnata - Cessazione della materia del contendere.**

[Legge regione siciliana approvata il 19 giugno 1997 (promulgata come legge 2 luglio 1997, n. 20), art. 2].

(Cost., artt. 81, quarto comma, e 97) .....

» 94

## N. 349. Sentenza 14-22 luglio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Regione siciliana - Bilancio regionale - Variazioni - Copertura delle spese per il personale transitato nei consorzi di bonifica - Ricorso in via principale del commissario dello Stato - Asserita mancata indicazione delle risorse finanziarie con le quali far fronte alla nuova maggiore spesa, oltreché ingiustificata distrazione delle risorse destinate ad altri fini - Intervenuta promulgazione parziale della legge regionale, con omissione della disposizione impugnata - Cessazione della materia del contendere.**

[Legge regione siciliana approvata il 29 ottobre 1997 (promulgata come legge 7 novembre 1997, n. 40), art. 10].

(Cost., artt. 81, quarto comma, e 97) .....

» 96

N. 350. Sentenza 14-22 luglio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Regione siciliana - Disposizioni di legge in materie di competenza regionale - Impugnativa del commissario dello Stato in via principale; a) assegnazione di lotti nelle aree di sviluppo industriale - Interpretazione di precedente disposizione con funzione di «sanatoria»; b) destinazione di risorse finanziarie per il personale assunto dai consorzi di bonifica e per fronteggiare le esigenze finanziarie degli stessi consorzi per quanto non riscosso da privati; c) potestà regolamentare conferita all'assessore regionale di settore, anziché al presidente della regione - Intervenuta promulgazione parziale della legge regionale, con omissione delle disposizioni impugnate - Cessazione della materia del contendere.**

[Legge regione siciliana approvata il 7 novembre 1997 (promulgata come legge 24 dicembre 1997, n. 46), artt. 7, comma 5, 8, 11, 12 e 21, comma 1].

(Cost., artt. 3, 51, 97 e 136; statuto regione siciliana, art. 12)

Pag. , 98

N. 351. Sentenza 14-22 luglio 1999.

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Conflitto tra enti - Ricorso della regione Lombardia avverso decreto del Ministero della sanità - Eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa dello Stato - Ritenuta mancanza di connessione del decreto impugnato con materie di competenza regionale e surrrettizia proposizione del ricorso per conflitto, sostanzialmente diretto all'impugnativa di un atto legislativo del Governo al di fuori dei termini del giudizio di legittimità costituzionale - Rigetto delle eccezioni.**

**Sanità pubblica - Igiene e sanità veterinaria - Determinazione di misure integrative per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi degli animali - Adozione di decreto ministeriale - Ricorso per conflitto della regione Lombardia - Asserita violazione della propria sfera di attribuzioni in materia di zootecnia e sanità - Rigetto del ricorso - Competenza spettante allo Stato - Possibilità di utilizzazione, da parte dello Stato, degli istituti zooprofilattici, in relazione ad interessi unitari e nazionali.**

(Decreto del Ministero della sanità 29 gennaio 1997).

(Cost., artt. 5, 97, 117 e 118; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 5, 27, 30, 31, 66, 70, 71 e 77; legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 6 e 7; legge 4 dicembre 1993, n. 491, art. 1; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143; d.-l. 8 agosto 1996, n. 429, convertito in legge 21 ottobre 1996, n. 532; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17) .....

» 100

N. 352. Sentenza 14-22 luglio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Regione siciliana - Disposizioni di legge in materie di competenza regionale - Impugnativa del commissario dello Stato in via principale; a) maggiorazione, con efficacia retroattiva, del compenso agli esperti di nomina dei presidenti delle province regionali; b) deroga, per un caso singolo, alle norme sulla riammissione in servizio di dipendenti regionali; c) garanzia fidejussoria regionale su operazioni finanziarie degli istituti di credito; d) estensione ai dipendenti delle aziende nel settore turistico del trattamento giuridico-economico del personale regionale - Intervenuta promulgazione parziale della legge regionale, con omissione delle disposizioni impugnate - Cessazione della materia del contendere.**

[Legge regione siciliana approvata il 5 settembre 1997 (promulgata come legge 16 ottobre 1997, n. 39), artt. 7, 10, 13, quarto comma, e 14].

(Cost., artt. 3, 81, quarto comma, e 97) .....

Pag. 107

N. 353. Ordinanza 14-22 luglio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Azione civile esercitata nel processo penale - Decisioni - Pronuncia del giudice sulla domanda civile, quale che sia la prova su cui la responsabilità penale dell'imputato è fondata ovvero anche quando la prova sia costituita unicamente dalle dichiarazioni della persona offesa - Asserita violazione del principio di parità delle parti nel processo, dato il prevalente valore probatorio attribuito alle dichiarazioni della parte civile, con conseguente lesione del diritto di difesa del convenuto/impugato - Difetto di motivazione sulla rilevanza e ambiguità del *petitum* - Manifesta inammissibilità della questione.**

(C.P.P., art. 538).

(Cost., artt. 3 e 24).

**Processo penale - Giudicato penale - Efficacia nei giudizi civili, anche nel caso in cui la sentenza di condanna si fondi esclusivamente sulle dichiarazioni della parte civile costituita - Questione proposta in via subordinata, nella motivazione (e non nel dispositivo) dell'ordinanza del giudice rimettente - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.**

(C.P.P., art. 651).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 109

N. 354. Ordinanza 14-22 luglio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reato in genere - Modo di procedibilità - Reato di approvazione indebita aggravato (dalla circostanza di cui all'art. 61, n. 11, del cod. pen.) - Procedibilità d'ufficio ovvero esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze in relazione alla procedibilità del reato - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Manifesta infondatezza delle questioni.**

(C.P., art. 646, ultimo comma).

(Cost., art. 3) .....

» 112

N. 355. Ordinanza 14-22 luglio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Cause di incompatibilità del giudice - Procedimenti sotto il vigore del rito previgente - Incompatibilità del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di alcuni imputati, valutando anche la posizione di altri coimputati attualmente sottoposti al suo giudizio - Omessa previsione - Ritenuta impossibilità di applicazione dell'art. 34 del codice vigente - Erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il giudice rimettente - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

[C.P.P., (1930), art. 61].

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma) .....

Pag. 114

N. 356. Ordinanza 14-22 luglio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Procedimento civile - Consulenti tecnici - Liquidazione dei compensi - Procedimento di opposizione introdotto con ricorso dal consulente - Notificazione del ricorso solamente alle parti costituite presso i loro difensori e non invece personalmente a tutte le parti del processo, senza distinzione tra quelle costituite e quelle contumaci - Asserita violazione del diritto di difesa degli interessati al giudizio di opposizione - Manifesta infondatezza della questione.**

(Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 11, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

**Procedimento civile - Consulenti tecnici - Compensi - Misura e criteri di determinazione - Possibilità di eccessiva contrazione degli onorari, nell'ipotesi in cui il valore dell'oggetto della causa (e della consulenza) superi i limiti massimi fissati o in caso di pluralità di valutazioni - Adeguamento del compenso alla concreta attività svolta - Mancata previsione - Difetto di rilevanza, in conseguenza della dichiarata manifesta infondatezza della questione proposta come preliminare di rito - Manifesta inammissibilità delle questioni.**

(Legge 8 luglio 1980, n. 319, artt. 2, primo e secondo comma, e 10).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 116

N. 357. Ordinanza 14-22 luglio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Farmacia - Sedi vacanti o di nuova istituzione - Concorso pubblico per titoli ed esami - Requisiti di ammissione - Limite massimo di età (cinquantanove anni) - Prospettata irragionevolezza della previsione, con disparità di trattamento rispetto a soggetti appartenenti alla medesima categoria o al pubblico impiego, e con lesione del principio di tutela del lavoro - Disomogenità delle fattispecie poste a confronto - Manifesta infondatezza della questione.**

(Legge 8 novembre 1991, n. 362, art. 4, comma 2).

(Cost., artt. 3, 4 e 35) .....

» 119

N. 358. Ordinanza 14-22 luglio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Cause di incompatibilità del giudice - Incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia in precedenza pronunciato sentenza di applicazione della pena (ex art. 444 del cod. proc. pen.) nei confronti di altri soggetti valutando lo stesso fatto - Prospettata violazione del principio del giusto processo, in difetto di una ulteriore dichiarazione di illegittimità costituzionale, dopo la più recente giurisprudenza in tema di incompatibilità (sentenza n. 371 del 1996) - Presupposti per ritenere sussistenti o meno, in base alla giurisprudenza richiamata, situazioni di incompatibilità - Manifesta infondatezza della questione.**

(C.P.P., art. 34, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 122

N. 359. Ordinanza 14-22 luglio 1999.

**Giudizio sull'ammissibilità di conflitto da attribuzione tra poteri dello Stato.**

**Avvocato - Difesa in giudizio - Procura speciale per il giudizio di Cassazione - Sentenza della Corte di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità di un ricorso sottoscritto dal difensore di parti private - Asserito impedimento all'esercizio del «potere costituzionale di difesa» del difensore - Ricorso dallo stesso proposto per conflitto tra poteri, nei confronti della Corte di cassazione, in relazione alla predetta sentenza, alla contestuale condanna alle spese del giudizio e alla successiva ordinanza di correzione di errore materiale pronunciata dalla Cassazione - Delibazione preliminare dell'ammissibilità del conflitto - Insussistenza della materia di un conflitto - Inammissibilità del ricorso.**

(Sentenza Corte di cassazione, seconda sezione civile, 14 giugno 1996, n. 5479; ordinanza Corte di cassazione 2 luglio-11 novembre 1998, n. 985).

(Cost., artt. 24, 2, 3, secondo comma, 41; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37) .....

» 124

N. 360. Ordinanza 14-22 luglio 1999.

**Giudizio per la correzione di errore materiale.**

**Correzione di errore occorso (al termine del *Considerato*) nella ordinanza n. 397 del 1998**

» 127

N. 361. Ordinanza 14-22 luglio 1999.

**Giudizio per la correzione di errore materiale.**

**Correzione di errori materiali occorsi nel *Considerato in diritto* e nei capi g) e h) del dispositivo della sentenza n. 408 del 1998 .....**

» 128

**N. 362. Ordinanza 14-22 luglio 1999.**

**Giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.**

**Parlamento - Opinioni espresse dai suoi componenti - Opinioni di un deputato espresse nel corso di un programma televisivo - Procedimento penale avviato nei suoi confronti per diffamazione - Successiva deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto tra poteri del tribunale di Como, nei confronti della Camera dei deputati - Delibazione di ammissibilità - Sussistenza della legittimazione delle parti a ricorrere e a resistere nonché dell'oggetto del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Conseguente comunicazione al ricorrente, a cura della cancelleria, dell'ordinanza nonché onere di notificazione e di deposito del ricorso, a cura del ricorrente, entro i termini fissati.**

**(Deliberazione della Camera dei deputati 16 dicembre 1998).**

**(Cost., art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37)**

*Pag.* 129

**N. 363. Ordinanza 14-22 luglio 1999.**

**Giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.**

**Parlamento - Opinioni espresse dai suoi componenti - Procedimento penale a carico di parlamentare, per diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso del tribunale di Roma, per conflitto tra poteri - Delibazione di ammissibilità - Sussistenza della legittimazione delle parti, a ricorrere e a resistere al conflitto, e dell'oggetto del conflitto - Ammissibilità - Conseguente comunicazione dell'ordinanza, a cura della cancelleria, e onere di notificazione e di deposito del ricorso, a cura del ricorrente, nei termini fissati.**

**(Deliberazione della Camera dei deputati 30 settembre 1998).**

**(Cost., art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37)**

» 131



# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 327

Sentenza 14-20 luglio 1999

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Oggetto del giudizio - Norma contenuta in decreto-legge decaduto (per mancata conversione nel termine) - Successiva riproduzione della norma, con il medesimo contenuto precettivo, in ulteriori decreti governativi - Trasferimento della questione sulla disposizione ora vigente del sopravvenuto (e convertito) decreto-legge.**

[D.-L. 16 febbraio 1996, n. 65, art. 1, comma 6, ultimo periodo; d.-l. 21 ottobre 1996, n. 535 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647), art. 1, comma 11, ultimo periodo].

(Cost., art. 77, terzo comma).

**Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Trattamento di fine rapporto dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali - Accessori - Esclusione della liquidazione di qualsiasi somma a titolo di rivalutazione e di interessi, in caso di ritardo ingiustificato nella corresponsione delle prestazioni previdenziali - Contrasto con la tutela previdenziale che deve essere assicurata ai percettori dei crediti - Illegittimità costituzionale - Conseguente riespansione della disciplina desumibile dai principi comuni al settore previdenziale, salva una diversa disciplina che il legislatore intenda eventualmente adottare.**

[D.-L. 21 ottobre 1996, n. 535 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647), art. 1, comma 11, ultimo periodo].

(Cost., art. 38).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, ultimo periodo, del d.-l. 16 febbraio 1996, n. 65 (Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1996 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Cesare Bergamino ed altri contro il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, iscritta al n. 934 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di costituzione di Cesare Bergamino ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Uditi l'avvocato Sergio Vacirca per Cesare Bergamino ed altri e l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un giudizio promosso da numerosi lavoratori portuali, posti in pensionamento anticipato, i quali chiedevano la corresponsione, da parte del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme tardivamente percepite quale trattamento di fine servizio ed indennità contrattuali, la Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza emessa il 26 febbraio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, ultimo periodo, del d.-l. 16 febbraio 1996, n. 65 (Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo).

La disposizione denunciata prevede che le competenze erogate dal Fondo per trattamento di fine servizio, indennità contrattuali e trattamento di fine rapporto a favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie portuali, comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

Il giudice rimettente ritiene che la disposizione denunciata abbia efficacia retroattiva e sia da applicare a tutti i dipendenti delle compagnie portuali collocati anticipatamente in pensione, senza alcuna distinzione o limitazione, e non solo ai lavoratori collocati in quiescenza nel contingente indicato dal comma 1 dello stesso art. 1 del d.-l. n. 65 del 1996. Tuttavia sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, perché per un verso ai crediti previdenziali diretti a surrogare redditi derivanti dal cessato rapporto di lavoro sarebbe riservato un trattamento diverso da quello fatto ai crediti di lavoro, per i quali sono riconosciuti rivalutazione e interessi in caso di ritardato pagamento, per altro verso non sarebbe giustificata l'esclusione degli oneri accessori per crediti derivanti da pensionamento anticipato rispetto agli altri crediti di eguale natura previdenziale.

Ad avviso del giudice rimettente, in caso di pensionamento anticipato il legislatore potrebbe fissare l'ammontare delle prestazioni dovute ma non rimetterne la concreta corresponsione alla discrezionalità dell'amministrazione debitrice, la quale potrebbe altrimenti ritardare il pagamento, senza assumere alcun onere aggiuntivo, così riducendo, se non vanificando del tutto, un credito costituzionalmente tutelato.

Inoltre la norma denunciata, disponendo anche per il passato, sottrarrebbe ai lavoratori somme già maturate, in violazione del principio di razionalità ed equità, che richiede sia rispettato l'affidamento ragionevolmente riposto dal cittadino nelle leggi.

Le esigenze di bilancio dello Stato (art. 81 Cost.), alla cui tutela la disposizione denunciata sarebbe diretta, non impedirebbero una pronuncia di illegittimità costituzionale, che consentirebbe sempre al legislatore di intervenire per riequilibrare e bilanciare i diversi interessi.

2. — Si sono costituiti nel giudizio dinanzi alla Corte alcuni dei lavoratori ricorrenti, eccettuando l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. La disposizione denunciata sarebbe, difatti, irrilevante nel giudizio principale, giacché essa riguarderebbe solo il contingente di lavoratori portuali collocati anticipatamente in pensione dopo l'entrata in vigore del d.-l. 22 gennaio 1990, n. 6, richiamato dall'art. 1 dello stesso d.-l. denunciato (n. 65 del 1996), mentre non riguarderebbe i ricorrenti, collocati in pensione in epoca precedente.

Nel merito le parti private richiamano le argomentazioni prospettate nell'ordinanza di rimessione, per sostenere che, se si riconosce efficacia retroattiva alla norma che esclude rivalutazione e interessi sulla corresponsione del trattamento di fine rapporto, sarebbero violati gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

3. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

Dopo avere ricostruito l'evoluzione della disciplina del settore, anche in relazione alla crisi dell'attività portuale ed all'esodo agevolato di lavoratori, l'Avvocatura sottolinea che il sacrificio richiesto con l'esclusione della rivalutazione monetaria sarebbe compensato dal beneficio accordato con il prepensionamento e con l'aumento figurativo dell'anzianità contributiva. Si tratterebbe di un beneficio rilevante, che consentirebbe di ritenere rispondente a criteri di razionalità e di giustizia l'esclusione della rivalutazione per le somme dovute, così tutelandosi anche il bilancio dello Stato, già gravato dall'onere finanziario del prepensionamento.

Inoltre l'eventuale ritardo nella erogazione del trattamento di fine rapporto, peraltro mediamente non superiore a sessanta-novanta giorni, si sarebbe reso necessario per consentire di accertare i requisiti richiesti per il prepensionamento.

4. — In prossimità dell'udienza del 30 settembre 1997, le parti private hanno depositato una memoria per ribadire ed illustrare le argomentazioni poste a sostegno delle loro conclusioni.

Esse ricordano, anzitutto, che il d.-l. n. 65 del 1996 non è stato tempestivamente convertito in legge. La norma denunciata avrebbe tuttavia mantenuto inalterata la sua portata precettiva, essendo stata trasfusa in successivi decreti-legge, sino all'ultimo (21 ottobre 1996, n. 535), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647.

Le stesse parti sottolineano, inoltre, che nei casi oggetto del giudizio principale vi sarebbe stato un notevole ritardo, ben superiore ai novanta giorni indicati all'Avvocatura, nella liquidazione del credito previdenziale, sicché sarebbe rilevante valutare la legittimità costituzionale della norma che esclude la corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria.

La norma denunciata diversificherebbe irragionevolmente il trattamento dei lavoratori collocati in pensionamento anticipato rispetto agli altri pensionati e, per la sua portata retroattiva, equiparerebbe senza giustificazione lavoratori portuali che hanno già maturato gli interessi sulle somme tardivamente corrisposte e lavoratori che non hanno ancora maturato tale diritto al momento dell'entrata in vigore della norma denunciata.

5. — A seguito dell'udienza pubblica, la Corte, con ordinanza emessa il 13-25 novembre 1997, ha disposto che la Presidenza del Consiglio dei ministri depositasse la documentazione relativa alle modalità di attuazione della disciplina sulla corresponsione del trattamento di fine rapporto ai lavoratori portuali posti in pensionamento anticipato ed all'importo degli oneri aggiuntivi per l'eventuale pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi, tenendo anche conto dell'ambito temporale di applicabilità dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

6. — Depositati gli atti dell'istruttoria, in prossimità dell'udienza pubblica nuovamente fissata la difesa delle parti private ha presentato una memoria per illustrare e ribadire le ragioni a sostegno della fondatezza della questione. Le parti private sottolineano che non può ipotizzarsi una compensazione tra il beneficio del prepensionamento e l'esclusione degli interessi e della rivalutazione per il ritardo nel pagamento di quanto dovuto ai lavoratori portuali, tanto più che lo sforzo di cui l'amministrazione dovrebbe farsi carico non deriverebbe dal pensionamento in sé considerato, ma sarebbe da collegare a inadempienze dovute a disfunzioni organizzative interne all'apparato burocratico dell'ente erogatore.

La norma denunciata restringerebbe gravemente la posizione previdenziale del lavoratore, costituzionalmente tutelata, eliminando retroattivamente l'obbligo per il Fondo di corrispondere rivalutazione ed interessi a causa della tardiva corresponsione di quanto dovuto a titolo di trattamento di fine servizio e delle indennità previste.

La eliminazione retroattiva del diritto, già maturato, ad una prestazione violerebbe il canone di razionalità e la garanzia propria dei diritti previdenziali.

7. — Anche l'Avvocatura ha depositato una memoria, ribadendo che il pensionamento anticipato dei lavoratori portuali è stato incentivato con la concessione di particolari provvidenze e ricordando che l'esigenza di contenimento della spesa pubblica può condurre anche ad una riduzione di un trattamento pensionistico in precedenza spettante.

Il termine per il pagamento non sarebbe rimesso alla mera discrezionalità dell'amministrazione, perché, in mancanza di disposizioni specifiche, varrebbe il termine di quattro mesi previsto dalle norme previdenziali comuni e ritenuto espressione di un principio generale. Il superamento doloso o colposo di quel termine attribuirebbe al creditore la normale azione di risarcimento dei danni, non toccata dalla norma oggetto del dubbio di legittimità costituzionale.

Ad avviso dell'Avvocatura, anche la retroattività della disposizione sarebbe giustificata, giacché un trattamento differenziato, a seconda che le singole posizioni fossero state o meno definite prima o dopo l'entrata in vigore della disciplina che esclude interessi e rivalutazione, avrebbe significato introdurre una non ragionevole disparità di trattamento derivante dal solo elemento temporale.

*Considerato in diritto*

1. — La questione di legittimità costituzionale investe l'art. 1, comma 6, ultimo periodo, del d.-l. 16 febbraio 1996, n. 65 (Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo), che dispone non siano soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari le somme dovute dal Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, in liquidazione, per il trattamento di fine rapporto e a titolo di indennità contrattuali ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali collocati anticipatamente a riposo. La Corte di cassazione, sezione lavoro ritiene che l'esclusione della rivalutazione monetaria e di ogni altro onere finanziario per ritardato pagamento del trattamento di fine rapporto violi gli artt. 3 e 38 della Costituzione perché, in mancanza della previsione di un termine per l'adempimento, vanificherebbe la particolare protezione assicurata, senza che si possa distinguere tra lavoratori collocati in pensionamento ordinario o anticipato, a tutti i crediti previdenziali; inoltre l'efficacia retroattiva di tale esclusione sottrarrebbe irragionevolmente ai lavoratori somme già maturate per gli interessi decorsi, menomando l'affidamento riposto nella legge vigente al momento di maturazione del credito.

2. — La norma oggetto del giudizio di legittimità costituzionale è contenuta nel d.-l. n. 65 del 1996, decaduto successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, non essendo stato convertito in legge nel termine previsto dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione (si veda il comunicato del Ministero di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93, serie generale, del 20 aprile 1996). Tuttavia la stessa norma è stata riprodotta, con il medesimo testo, nei decreti-legge che si sono succeduti senza soluzione di continuità (n. 202 del 12 aprile 1996; n. 322 del 17 giugno 1996; n. 430 dell'8 agosto 1996), sino all'art.1, comma 11, ultimo periodo, del d.-l. 21 ottobre 1996, n. 535 (Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647. A quest'ultima disposizione, che continua ad esprimere, ora, il contenuto precettivo della norma denunciata, deve dunque essere riferita la verifica di legittimità costituzionale (sentenza n. 84 del 1996; da ultimo, sentenza n. 321 del 1998).

3. — L'eccezione di inammissibilità della questione proposta dalle parti private — le quali ritengono che l'esclusione della rivalutazione monetaria e di altri oneri finanziari, disposta dall'art. 1, comma 6, del d.-l. n. 65 del 1996 (ed ora dall'art. 1, comma 11, ultimo periodo, del d.-l. n. 535 del 1996), riguarderebbe solo i lavoratori posti in pensionamento anticipato dopo l'entrata in vigore del d.-l. 22 gennaio 1990, n. 6, richiamato dal comma 1 dello stesso articolo, e non si applicherebbe, quindi, nel caso sottoposto all'esame del giudice rimettente, che concerne lavoratori portuali collocati anticipatamente a riposo nel 1987 — non è fondata.

La Corte di cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sul presupposto interpretativo che la norma denunciata escluda in ogni caso la corresponsione di oneri accessori rispetto al credito previdenziale per il trattamento di fine rapporto.

Si tratta di una interpretazione argomentata e non implausibile, idonea a dare ingresso alla valutazione, nel merito, di legittimità costituzionale (da ultimo sentenza n. 324 del 1998).

4. — La questione è fondata.

La norma denunciata si inserisce nel contesto di interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo, diretti a risanare la gestione dei porti e adeguare le dotazioni organiche del personale alle effettive necessità dei traffici marittimi. Questo obiettivo è stato perseguito agevolando il volontario pensionamento anticipato di lavoratori appartenenti a categorie e qualifiche eccedenti rispetto ai progetti di riorganizzazione, mediante la attribuzione di incentivi, consistenti in un aumento figurativo dell'anzianità contributiva, ed assicurando la corresponsione, da parte del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, del complessivo trattamento di fine rapporto, in precedenza dovuto esclusivamente dal datore di lavoro.

5. — La questione di legittimità costituzionale non pone in discussione la natura ed i criteri di commisurazione del trattamento di fine rapporto e delle indennità contrattuali, ma investe solamente la esclusione del pagamento di accessori (interessi e rivalutazione monetaria) nel contesto della mancata previsione di qualsiasi termine per la corresponsione del trattamento dovuto. In tal modo si derogherebbe ad una regola comune al sistema previdenziale, che fa decorrere interessi e rivalutazione monetaria, sulle somme che risultino poi dovute, dopo centoventi giorni dalla presentazione della domanda, se l'ente tenuto al pagamento non si sia pronunciato, o dalla data

del provvedimento di reiezione della istanza (art. 47, quarto comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, in relazione all'art. 1219, secondo comma, numero 2, cod. civ.: cfr. sentenza n. 156 del 1991).

Le prestazioni previdenziali, connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, svolgono una funzione di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia, sostituendo il reddito da lavoro nel periodo in cui, cessato il rapporto, possono manifestarsi situazioni di difficoltà e di bisogno (sentenza n. 156 del 1991). Il puntuale adempimento di tali prestazioni è da ritenere compreso nel diritto ad avere assicurati i mezzi necessari per vivere, garantito dall'art. 38 della Costituzione, proprio in ragione delle finalità che caratterizzano i crediti previdenziali, normalmente destinati a far fronte alle comuni esigenze di vita del pensionato e della sua famiglia.

Il legislatore può variamente disciplinare, sempre nei limiti della ragionevolezza, l'entità delle prestazioni previdenziali e degli oneri aggiuntivi dovuti in caso di ritardato pagamento, tenendo anche conto delle esigenze di reperimento delle necessarie risorse finanziarie (sentenze n. 361 del 1996, n. 127 e n. 138 del 1997). Ma la esclusione di ogni prestazione accessoria, altrimenti dovuta, in caso di ingiustificato ritardo nella liquidazione delle prestazioni previdenziali, fa dipendere i tempi dell'adempimento dalla organizzazione, se non dalla assoluta discrezionalità del Fondo erogatore, così incidendo sulla garanzia di tempestività nella erogazione delle prestazioni, destinata a rendere effettiva ed efficace la tutela previdenziale assicurata dall'art. 38 della Costituzione.

Venendo meno, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale, la norma speciale che esclude la corresponsione degli accessori del credito, si riepande la disciplina desumibile dai principi comuni al settore previdenziale e, decorso il termine a partire dal quale il ritardo è qualificato come ingiustificato, valgono per la misura degli accessori e per l'eventuale cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria le regole previste per gli altri crediti della medesima natura. Rimane integra la facoltà del legislatore di adottare, nell'esercizio della discrezionalità che gli è propria, una diversa disciplina raccordata ad elementi che possano caratterizzare le specifiche prestazioni previdenziali in questione.

#### PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, ultimo periodo, del d.-l. 21 ottobre 1996, n. 535 (Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647, nella parte in cui, stabilendo che le competenze spettanti ai lavoratori e ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari, esclude in caso di ritardo ingiustificato la liquidazione di qualsiasi somma a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* MIRABELLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 328

Sentenza 14-20 luglio 1999**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Decreto di rigetto dell'istanza di fallimento - Reclamo alla Corte d'appello avverso il decreto di rigetto, in relazione al mancato accoglimento delle domande consequenziali (condanna al rimborso delle spese processuali e al risarcimento del danno), proposte dal debitore nel cui confronti sia stata avanzata l'istanza - Legittimazione al reclamo del debitore - Esclusione - Differente posizione del debitore rispetto al creditore, con evidente ingiustificato squilibrio tra le parti in causa, in contrasto con il principio di eguaglianza correlato con il diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.****(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 22, secondo comma).****(Cost., artt. 3, primo comma, e 24).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

**Presidente:** dott. Renato GRANATA;**Giudici:** prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1998 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra l'Eurocatering s.r.l. e la Zanetti s.p.a., iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione dell'Eurocatering s.r.l.;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice relatore Annibale Marini;

*Ritenuto in fatto*

1. — La Corte d'appello di Trento, con ordinanza del 27 gennaio 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), «nella parte in cui non consente al debitore di promuovere reclamo avverso il provvedimento del tribunale che pur respingendo l'istanza di fallimento proposta nei suoi confronti, abbia rigettato (o comunque non accolto) la sua domanda di rimborso delle spese processuali e di risarcimento per responsabilità aggravata proposta nei confronti del creditore».

Illustrata la rilevanza della questione — trattandosi nel giudizio *a quo* del reclamo proposto da una società, nei cui confronti era stata avanzata istanza di fallimento, avverso il decreto con il quale il Tribunale, respingendo l'istanza stessa, aveva tuttavia disatteso la richiesta di condanna del creditore istante al pagamento delle spese giudiziali ed al risarcimento del danno *ex art. 96* del codice di procedura civile — il rimettente osserva che, secondo una ormai consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità, la condanna al rimborso delle spese processuali è possibile in ogni procedimento, pur se di natura sommaria o cautelare, e che, in applicazione di tale principio, la Cassazione, con sentenza 20 novembre 1996, n. 10180, modificando il proprio precedente orientamento, ha precisato che, nella procedura per la declaratoria di fallimento, il creditore istante, in caso di rigetto della sua istanza, può essere condannato al pagamento delle spese sostenute dal debitore per la sua difesa.

Ammessa, dunque, la possibilità di condanna del creditore istante al pagamento delle spese giudiziali (ed anche, conseguentemente, al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata), ne discenderebbe, ad avviso del rimettente, l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, secondo comma, della legge fallimentare, nella parte in cui attribuisce al creditore istante la possibilità di reclamare avverso il provvedimento di condanna alle spese, negandola invece al debitore, la cui domanda, di condanna al rimborso delle spese, non sia stata accolta.

Tale limitazione risulterebbe in contrasto sia con il principio di eguaglianza, per l'ingiustificata disparità di trattamento che essa determinerebbe tra le parti della procedura concorsuale, sia con il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 Cost., in quanto priverebbe il debitore di adeguati strumenti di difesa per il caso di non corretta applicazione, da parte del tribunale, del principio della soccombenza.

Ricorda infine il giudice *a quo* che questa Corte, con sentenza n. 127 del 1975, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a proporre reclamo avverso il provvedimento del tribunale di rigetto dell'istanza di fallimento del socio illimitatamente responsabile. Proprio la limitata portata di tale pronuncia precluderebbe, tuttavia, secondo lo stesso giudice, la possibilità di una interpretazione adeguatrice della norma censurata, tale da estendere la legittimazione del debitore ad ipotesi di reclamo ulteriori rispetto a quella considerata dalla sentenza stessa.

2. — È intervenuta in giudizio la Eurocatering s.r.l., reclamante nel giudizio *a quo*, che ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma denunciata.

La parte privata, richiamate le argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione, sottolinea in particolare come, secondo la dottrina e la giurisprudenza, le domande di rimborso delle spese giudiziali e di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata non possano essere proposte in via autonoma, essendo esclusivamente competente a conoscerne il giudice della causa di merito, nel corso del medesimo procedimento. Da ciò discenderebbe — ad avviso della stessa parte privata — l'evidente illegittimità costituzionale della norma, con riferimento ad entrambi i parametri evocati, nella parte in cui preclude al debitore di reclamare avverso il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento che abbia respinto la sua domanda di condanna al rimborso delle spese o al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Corte d'appello di Trento dubita, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e più precisamente del secondo comma di tale articolo, nella parte in cui non consente al debitore di reclamare avverso il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento avanzata nei suoi confronti, per la parte riguardante il mancato accoglimento della domanda di condanna al rimborso delle spese processuali ed al risarcimento del danno per responsabilità aggravata da lui proposta nei confronti del creditore.

2. — La questione è fondata, nei termini di seguito precisati.

3. — L'art. 22, secondo comma, della legge fallimentare dispone che avverso il decreto di rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento «il creditore istante può, entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il creditore istante e il debitore».

Il rimettente, con interpretazione non implausibile fondata sulla sentenza di questa Corte n. 127 del 1975, ritiene che, atteso il carattere tassativo della previsione legislativa, deve escludersi la legittimazione del debitore a proporre reclamo avverso il provvedimento negativo di cui alla norma denunciata. Provvedimento che non appare necessariamente limitato al rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento, ma può abbracciare anche la statuizione, conseguenziale a detto rigetto, su eventuali domande proposte dal debitore.

Ed è appunto in relazione a tale più ampio contenuto che il precludere al debitore la legittimazione al reclamo accordandola, invece, al creditore viene a determinare un evidente quanto ingiustificato squilibrio tra le parti in causa.

Il principio sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, posto in correlazione con quello di cui all'art. 24 Cost., implica necessariamente, come affermato da questa Corte, «la piena uguaglianza delle parti stesse dinanzi al giudice ed impone al legislatore di disciplinare la distribuzione di poteri, doveri ed oneri processuali secondo criteri di pieno equilibrio» (sentenza n. 253 del 1994).

Considerazioni tutte che non possono non valere anche riguardo al procedimento, di natura sostanzialmente contenziosa, introdotto dal ricorso del creditore per la dichiarazione di fallimento, «essendo indubbia la contrapposizione di posizione ed interesse tra il creditore istante ed il debitore che resiste all'istanza di fallimento» (Cass. 20 novembre 1996 n. 10180).

Il principio di «parità delle armi» impone, dunque, che la legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento sia riconosciuta al debitore, nei cui confronti l'istanza è proposta, negli stessi termini in cui è riconosciuta al creditore istante, con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non attribuisce al debitore, nei cui confronti sia stato proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento, la legittimazione a proporre reclamo alla corte d'appello avverso il decreto di rigetto di tale ricorso, in relazione al mancato accoglimento delle domande proposte dallo stesso debitore.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 329

*Sentenza 14-20 luglio 1999***Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.**

**Parlamento - Prerogative - Insindacabilità delle opinioni espresse dai suoi componenti - Procedimento civile per risarcimento danni a carico del deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi, per le dichiarazioni da lui rese a un organo di stampa sul candidato alla carica di direttore della Biennale di Venezia - Prosecuzione del giudizio di responsabilità, nonostante la deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - Concorrente duplice ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, introdotto, l'uno, dalla Camera dei deputati nei confronti del tribunale di Ferrara e del giudice istruttore del medesimo tribunale, e l'altro dal tribunale di Ferrara nei confronti della Camera dei deputati - Riunione dei giudizi - Ammissibilità dei conflitti, sotto i profili soggettivo e oggettivo, già dichiarata, in via di prima deliberazione (ordinanze nn. 177 e 407 del 1998) - Pregiudizialità logica della questione relativa alla legittimità della deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati.**

**Parlamento - Prerogative - Insindacabilità delle opinioni espresse dai suoi componenti - Significato della norma costituzionale di garanzia - Indefettibile presupposto della deliberazione di insindacabilità - Connessione funzionale tra le opinioni espresse e le funzioni di parlamentare - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Accoglimento del ricorso del tribunale di Ferrara - Annullamento della deliberazione adottata dalla Camera dei deputati di insindacabilità delle opinioni del deputato Sgarbi - Conseguente rigetto del ricorso proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del tribunale di Ferrara e del giudice istruttore del medesimo tribunale.**

**(Deliberazione della Camera dei deputati 14 settembre 1995).**

**(Cost., art. 68, primo comma).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorti a seguito della delibera della Camera dei deputati del 14 settembre 1995, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti di Achille Bonito Oliva e degli atti giudiziari ad essa successivi rispettivamente promossi il primo dalla Camera dei deputati con ricorso notificato il 26 maggio 1998, depositato in Cancelleria l'11 giugno 1998 ed iscritto al n. 15 del registro conflitti 1998 ed il secondo dal Tribunale civile di Ferrara con ricorso notificato il 20 gennaio 1999, depositato in Cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 5 del registro conflitti 1999.

Visti gli atti di costituzione del Tribunale di Ferrara e del giudice istruttore del predetto Tribunale (conf. 15/1998) e della Camera dei deputati (conf. 5/1999);

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Uditi gli avvocati Giuseppe Abbamonte, per la Camera dei deputati, Giandomenico Falcon, per il Tribunale di Ferrara e per il giudice istruttore del predetto Tribunale.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso in data 7 gennaio 1998 la Camera dei deputati, in persona del suo Presidente rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Abbamonte, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale civile di Ferrara e del giudice istruttore del medesimo Tribunale (reg. confl. n. 15 del 1998).

Premesso che davanti a tale ufficio giudiziario il prof. Achille Bonito Oliva, candidato alla carica di direttore della Biennale di Venezia, aveva intentato causa civile contro l'on.le Vittorio Sgarbi per il risarcimento dei danni che assumeva di avere subito a seguito delle opinioni espresse in un'intervista rilasciata dal parlamentare e pubblicata dal quotidiano «Il Giorno» il 23 gennaio 1993, la Camera denuncia che il procedimento civile è proseguito malgrado la Camera stessa, con deliberazione del 14 settembre 1995, avesse affermato l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on.le Sgarbi.

In particolare, la ricorrente lamenta che — nonostante il Presidente della Camera in data 30 aprile 1997 avesse indirizzato al Presidente del Tribunale di Ferrara una missiva in cui si faceva presente, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, che gli effetti della deliberazione di insindacabilità precludevano la prosecuzione del procedimento civile in corso — il Tribunale di Ferrara e il giudice istruttore del predetto Tribunale avevano continuato a svolgere nel corso del 1996 e del 1997 attività giurisdizionale preordinata alla decisione di merito, e segnatamente avevano pronunciato: ordinanza del giudice istruttore che rimetteva la causa al collegio per la conseguente assegnazione a sentenza; ordinanza collegiale con cui il Tribunale rimetteva la causa al giudice istruttore per la prosecuzione dell'istruttoria; ordinanza del giudice istruttore con cui, respinta l'istanza di sospensione del giudizio presentata dall'on.le Sgarbi in relazione al ricorso per regolamento di giurisdizione sollevato avanti alla Corte di cassazione, veniva fissata l'udienza per l'espletamento delle prove ammesse.

La ricorrente denuncia pertanto la violazione degli artt. 68, 101, 134 della Costituzione e 37 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, per avere il Tribunale di Ferrara e il giudice istruttore del predetto Tribunale invaso la sfera di potestà, costituzionalmente riservata alla Camera, di valutare i limiti di esercizio del mandato parlamentare. Valutazione che è del tutto estranea alla funzione giurisdizionale, in quanto spettante alla funzione di rappresentanza politica e alle sue manifestazioni, di cui i membri del Parlamento rispondono solo politicamente, attraverso il controllo dell'elettorato, ovvero nell'ambito dell'ordinamento parlamentare.

Se i giudici di Ferrara proseguono la ricorrente — avessero ritenuto la deliberazione di insindacabilità della Camera invasiva della loro sfera di potestà, avrebbero potuto, sulla base della consolidata giurisprudenza costituzionale, soltanto sollevare conflitto di attribuzione, non certo proseguire il giudizio civile.

La ricorrente rileva inoltre che l'operato dei giudici non potrebbe neppure trovare giustificazione nel principio di disapplicazione degli atti, che concerne il sindacato giurisdizionale sulla conformità alla legge degli atti della pubblica amministrazione ed è limitato alla violazione del principio di legalità e alla disapplicazione degli atti illegittimi, ma è per definizione inoperante riguardo ad atti che sono manifestazione di potestà discrezionali, tanto più se politiche.

La Camera dei deputati conclude chiedendo che la Corte costituzionale: dichiari che il Tribunale di Ferrara non poteva proseguire il giudizio di responsabilità civile a carico dell'on.le Sgarbi dopo la deliberazione di insindacabilità della Camera; dichiari la competenza esclusiva della Camera a pronunciarsi sulla insindacabilità, ex art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dai suoi componenti; annulli tutti gli atti compiuti dal Tribunale di Ferrara dopo la deliberazione di insindacabilità, affermando che il procedimento civile contro l'on.le Sgarbi non poteva essere proseguito; dichiari infine che, ove il Tribunale di Ferrara avesse ritenuto che la deliberazione di insindacabilità invadeva la sfera della sua potestà, avrebbe potuto sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

2. — Con ordinanza n. 177 del 1998, questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale civile di Ferrara e del giudice istruttore del predetto Tribunale.

3. — Si sono costituiti in giudizio il Tribunale di Ferrara, in persona del suo Presidente *pro tempore* nonché il giudice istruttore del predetto Tribunale, depositando atto di costituzione, a firma dei rappresentanti e difensori avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi, chiedendo che il ricorso venga respinto in quanto inammissibile e infondato.

Con successiva memoria i resistenti premesso che durante le fasi iniziali del procedimento civile davanti al Tribunale di Ferrara era vigente il d.-l. 16 maggio 1994, n. 291, attuativo dell'art. 68, primo comma, Cost., poi definitivamente decaduto a causa della mancata conversione anche dei successivi decreti-legge, e che la deliberazione della Camera sulla sindacabilità era stata sollecitata dal Tribunale in applicazione della disciplina allora stabilita dal d.-l. sostengono in primo luogo che la mancata conversione del d.-l. ha determinato la caducazione di tutti gli atti compiuti in attuazione del decreto stesso, compresa la deliberazione di insindacabilità della Camera, votata quando era ancora in vigore uno dei vari decreti-legge poi non convertiti.

In subordine, i resistenti sollecitano la Corte a rimeditare la propria giurisprudenza in tema di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost., a partire dalla sentenza n. 1150 del 1988. In particolare, contestano che il potere, riconosciuto da tale norma alla Camera di appartenenza del parlamentare, di valutare la condotta addebitata ad un proprio membro, produca l'effetto, qualora la condotta sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità, e ritengono apodittica l'affermazione secondo cui la deliberazione della Camera sia sottoponibile a controllo di legittimità solo mediante lo strumento del conflitto di attribuzione.

Al riguardo, il Tribunale di Ferrara rileva che la sentenza n. 1150 del 1988, emessa quando era in vigore l'istituto dell'autorizzazione a procedere quale generale condizione di procedibilità penale, era stata occasionata da una pronuncia di diniego dell'autorizzazione, in quanto il Senato aveva ritenuto che i fatti per cui il parlamentare era stato perseguito rientrassero nella prerogativa di insindacabilità sancita dall'art. 68, primo comma, Cost; la connessione con il primo comma dell'art. 68 della Costituzione andava pertanto ricercata solo nel fatto che la ragione del diniego riposava sul convincimento del Senato che il parlamentare aveva espresso opinioni insindacabili in base a tale norma. Poiché oltre al procedimento penale era pendente un procedimento civile, il Senato aveva concluso che, essendo la assoluta irresponsabilità effetto naturale della insindacabilità sancita dall'art. 68, primo comma, Cost., anche il procedimento civile rimaneva necessariamente assorbito nella dichiarazione di insindacabilità.

Sulla base di questa situazione di fatto, la Corte — proseguono i resistenti — pur affermando che l'art. 68, primo comma, della Costituzione non attribuisce al Parlamento un potere di preventiva autorizzazione analogo a quello stabilito dal secondo comma, aveva affermato che le prerogative parlamentari non possono implicare un potere dell'organo a tutela del quale sono disposte, e pertanto aveva concluso che a ciascuna Camera andava riconosciuto, ai fini della insindacabilità, un potere di valutazione dei comportamenti e di inibizione delle procedure giudiziarie in atto, sia penali che civili.

Nonostante la legge costituzionale n. 3 del 1993 avesse eliminato l'istituto generale dell'autorizzazione a procedere, ad avviso dei resistenti la Corte nelle successive sentenze si sarebbe limitata a richiamare la decisione «capostipite», facendo discendere dai propri precedenti sull'art. 68, primo comma, della Costituzione il potere decisorio della Camera di appartenenza, ed anzi attribuendoglielo in via esclusiva, mentre in realtà il potere non sarebbe riconducibile a tale norma, il cui tenore letterale si limita a prevedere un'immunità che opera sul terreno sostanziale; tanto è vero che, pur essendo identica la formulazione dell'art. 122, quarto comma, Cost., relativo all'immunità sostanziale dei consiglieri regionali per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, non si è mai sostenuto che ai consigli regionali sia attribuito il potere di inibire, con proprie deliberazioni, l'esercizio della funzione giurisdizionale.

Secondo i resistenti, le ragioni del riconoscimento alla Camera del potere inibitorio della funzione giurisdizionale non possono essere ricollegate che alla natura parlamentare delle prerogative tutelate e, cioè, alla natura costituzionale dell'organo cui il potere è riconosciuto. Ma la tutela delle prerogative parlamentari non deve necessariamente tradursi in uno speciale autonomo potere del Parlamento, in quanto potrebbe essere adeguatamente assicurata dal potere di proporre il conflitto di attribuzione davanti alla Corte.

I resistenti sottopongono quindi alla riflessione della Corte uno schema di lettura del disposto costituzionale che imponga al giudice, ove si renda conto di procedere per fatti attinenti a voti dati o opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, il dovere, discendente dalla portata sostanziale dell'art. 68, primo comma, Cost., di astenersi dal procedere, fermo restando il potere della Camera di appartenenza di sollevare conflitto di attribuzione per rendere effettiva la tutela delle proprie prerogative quando l'autorità giudiziaria abbia negato la sindacabilità che la Camera ritiene, invece, sussistente. Lo strumento del conflitto, d'altra parte, non verrebbe

mai a trasformarsi in una sorta di giudizio di appello sulla valutazione del giudice: la giurisdizione della Corte non sarebbe, infatti, attivabile per iniziativa delle parti in causa, ma si radicherebbe sul solo punto della sindacabilità e verterebbe, dunque, su un oggetto tipicamente costituzionale.

L'opposta soluzione, che vuole riconosciuto a ciascuna Camera il potere, eccezionale e derogatorio, di valutare autonomamente l'insindacabilità con criteri «non privi di elemento politico», rischierebbe invece di trasformare la garanzia in privilegio, sacrificando, nel settore penale, non solo la pretesa punitiva dello Stato, ma anche il diritto di difesa del cittadino, e nel settore civile il fondamentale diritto di agire in giudizio. In caso di acquiescenza dell'autorità giudiziaria alla deliberazione di insindacabilità della Camera, il cittadino rimarrebbe infatti privato del diritto al processo, senza alcuna possibilità di proporre ricorso all'organo di garanzia costituzionale; comunque, anche ove l'autorità giudiziaria reagisca all'eventuale arbitrio della Camera sollevando conflitto di attribuzione, tale decisione non avrebbe nulla a che vedere con il diritto di difesa del cittadino che assume i propri diritti lesi dal comportamento del parlamentare, in quanto il conflitto non è destinato alla difesa del cittadino, né questi ha alcuna possibilità di influire sulla determinazione di sollevarlo.

Infine, i resistenti contestano la legittimità della deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati, adducendo l'assoluta mancanza del requisito del nesso funzionale tra le opinioni espresse dal deputato Sgarbi e l'esercizio delle funzioni parlamentari ed il carattere di mero insulto personale delle espressioni usate all'indirizzo del prof. Bonito Oliva.

4. — Con ordinanza in data 1°-3 luglio 1998 il Tribunale di Ferrara, in persona del Presidente *pro-tempore*, ha deliberato di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla medesima deliberazione, adottata il 14 settembre 1995, con la quale era stata approvata la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per cui è in corso il procedimento civile nei confronti dell'on.le Vittorio Sgarbi riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 37, sesto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha designato per essere difeso e rappresentato gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi, che con atto depositato il 15 luglio 1998 hanno presentato ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (reg. confl. n. 5 del 1999), chiedendo che la Corte, previa riunione del ricorso con quello presentato dalla Camera dei deputati (reg. confl. n. 15 del 1998): dichiari che non spetta alla Camera di deliberare, sulla base di criteri erronei ed in assenza dei presupposti stabiliti dall'art. 68, primo comma, Cost., che i fatti per cui è in corso il procedimento giurisdizionale concernono opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni; conseguentemente annulli la deliberazione in data 14 settembre 1995 con la quale la Camera dei deputati ha ritenuto che le dichiarazioni rese dall'on.le Vittorio Sgarbi nei confronti del prof. Achille Bonito Oliva, rilasciate al quotidiano «Il Giorno» ed ivi pubblicate il 23 gennaio 1993, rientrano nell'esercizio delle funzioni parlamentari *ex art.* 68, primo comma, Cost.

Nel ricorso, premesse le vicende che avevano indotto il Tribunale a procedere nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali malgrado la deliberazione di insindacabilità della Camera, poi sfociate nella presentazione del ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale stesso, il ricorrente precisa che l'attuale conflitto ha per oggetto la legittimità della deliberazione con cui la Camera ha dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on.le Sgarbi e, cioè, se si possa ragionevolmente ritenere che le espressioni usate dall'on.le Sgarbi nei confronti del prof. Bonito Oliva rientrino nell'esercizio della funzione parlamentare, con la conseguenza di privare, da un lato, gli uffici giudiziari del potere-dovere di procedere e, dall'altro, e soprattutto, il prof. Bonito Oliva del diritto di agire in via giurisdizionale a tutela della propria dignità e onorabilità.

Ad avviso del ricorrente, la deliberazione della Camera dei deputati si rivela «ingiustificata, sostanzialmente arbitraria e lesiva del potere e del dovere di assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale attribuito dalla Costituzione in capo agli uffici giudiziari», in primo luogo per il radicale difetto di riferibilità delle dichiarazioni rese dall'on.le Sgarbi alla funzione parlamentare. Le espressioni usate nell'intervista all'indirizzo del prof. Bonito Oliva «incapace, animale, bestia e coglione», «uno degli uomini più ignoranti, peggio di Verdiglione» costituirebbero infatti un puro e semplice insulto, privo di ogni possibile connessione con la funzione parlamentare. Il fatto che il relatore on.le Cova, nel proporre alla Camera la deliberazione di insindacabilità, pur riconoscendo che nei giudizi formulati dall'on.le Sgarbi vi era una «connessione tra critica politica e valutazioni di indole personale», avesse affermato che la prima era prevalente sulle seconde sarebbe — ad avviso del ricorrente — una diretta conseguenza dell'impostazione seguita dalla Camera in sede di interpretazione dell'art. 68, primo comma, Cost., fon-

data sui criteri che la prerogativa costituzionale copre tutti i comportamenti riconducibili all'attività politica *lato sensu* intesa del parlamentare; che essa si applica anche a comportamenti posti in essere fuori della sede parlamentare; che la sua ricorrenza non è esclusa anche di fronte a giudizi oggettivamente pesanti e tali, quindi, da costituire astrattamente possibile oggetto di illecito.

Richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale, il Tribunale ricorrente sostiene che il primo criterio è radicalmente errato, in quanto tra i presupposti della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione ricorre la riferibilità dell'atto alla funzione parlamentare, misurata alla stregua di quel nesso funzionale che costituisce il discrimine tra l'insieme di dichiarazioni, giudizi e critiche che connotano l'attività politica del parlamentare, e le opinioni che godono della garanzia dell'art. 68, primo comma, Cost., senza il quale tale garanzia diventerebbe un puro privilegio personale. La deliberazione della Camera, essendo basata sull'erroneo presupposto che non sia richiesto alcun collegamento funzionale tra le opinioni espresse e la funzione parlamentare e che l'immunità investa tutta l'attività politica del parlamentare, ha stravolto l'oggetto della propria valutazione, come se si trattasse di accertare esclusivamente il carattere personale o politico delle opinioni espresse.

Il terzo criterio, ad avviso del ricorrente, sarebbe erroneamente evocato, in quanto non idoneo a ricondurre nell'alveo dell'insindacabilità dichiarazioni che, quali quelle dell'on.le Sgarbi, hanno natura di mero insulto personale e sono prive di qualsiasi collegamento non solo con le funzioni parlamentari, ma con qualsiasi valutazione politica: se, infatti, l'epiteto di «incapace» e le accuse di incompetenza e di scarsa professionalità potrebbero in qualche modo apparire collegate con la denuncia della lottizzazione politica delle nomine, gli altri epiteti sarebbero del tutto estranei a qualsiasi valutazione di carattere politico e di natura esclusivamente personale, come sarebbe dimostrato anche dalla loro genericità e dalla mancanza di qualsiasi riferimento a fatti determinati. Insulti di tale natura potrebbero tutt'al più essere giustificati se indirizzati ad un collega deputato nel corso di un acceso dibattito all'interno del Parlamento e nella concitazione di un dibattito parlamentare, ma non nel caso in cui siano pronunciati a freddo in occasione di un'intervista nei confronti di un cittadino estraneo al Parlamento.

In conclusione, poiché la deliberazione della Camera «fuoriesce dall'ambito derogatorio consentito» dall'art. 68, primo comma, Cost., risulterebbero violati, da un lato, anche gli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, e 104, primo comma, Cost., posti a tutela della titolarità della funzione giurisdizionale in capo alla magistratura e della legalità e indipendenza del suo esercizio; dall'altro, l'art. 3, primo comma, Cost., per la disparità di trattamento che in tale modo verrebbe introdotta tra «cittadini ordinari e parlamentari», consentendosi a questi ultimi l'insulto e la contumelia privi di qualsiasi connessione con la funzione parlamentare, nonché l'art. 24, primo comma, Cost., essendo impedita al prof. Bonito Oliva qualsiasi tutela giurisdizionale, per il solo fatto di essere stato offeso da un parlamentare.

5. — Con ordinanza n. 407 del 1998, questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto sollevato dal Tribunale di Ferrara nei confronti della Camera dei deputati.

6. — La Camera dei deputati, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Abbamonte, si è costituita in giudizio chiedendo che la Corte rigetti il ricorso, dichiarando la competenza esclusiva della Camera a pronunciarsi sulla sindacabilità del comportamento dell'on.le Sgarbi, e di conseguenza annulli tutti gli atti compiuti dal Tribunale di Ferrara.

La Camera, premesso che il ricorso del Tribunale va inquadrato nella tendenza dei giudici a limitare l'area della funzione ispettiva delle Camere e dei loro componenti, rileva che non può essere contestato il diritto di un deputato di criticare, anche aspramente, la nomina a direttore della Biennale di Venezia, che è vicenda certamente eccedente la dimensione dei rapporti tra individui. L'on.le Sgarbi ha infatti manifestato il suo diritto-dovere di critica in relazione ad una carica destinata ad «impersonare la cultura artistica nazionale, per non dire mondiale»: in una materia, dunque, che certamente rientra nell'oggetto, non giuridicamente delimitabile, del mandato politico.

In tale contesto — prosegue la resistente — l'immunità non può trovare limitazioni, come vorrebbe il ricorrente, ove siano state usate parole più o meno forti, né essere condizionata dal fatto che le espressioni vengano proferite in particolari luoghi o occasioni ovvero tra due persone egualmente coperte dall'immunità: nel caso in esame la fattispecie trascende, infatti, la dimensione individuale per involgere la rappresentanza e la gestione di

un interesse nazionale, in quanto tale di spettanza delle Camere e dei suoi componenti. Di conseguenza, le attività svolte in funzione di tale interesse rientrano insindacabilmente nell'esercizio delle funzioni costituzionali del parlamentare e della Camera di appartenenza che ne ha deliberato l'insindacabilità.

Richiamando analiticamente i principi affermati nelle precedenti decisioni della Corte in materia, la Camera conclude che l'on.le Sgarbi ha liberamente puntualizzato il fine delle funzioni da lui svolte, individuandolo nella tutela dell'interesse nazionale a vedere adeguatamente presieduta una istituzione artistica di rilevanza mondiale come è la Biennale di Venezia, denunciando una scelta dettata, a suo giudizio, da interferenze politiche, illegale, inopportuna e lesiva dell'interesse nazionale: anche i toni accesi sono pertanto giustificati dal particolare rilievo del caso, così come ritenuto, con valutazione politica insindacabile, dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Con memoria depositata il 23 febbraio 1999, i difensori del ricorrente, riferendosi anche alla sentenza di questa Corte n. 289 del 1998, successiva alla presentazione del ricorso, e, in particolare, al richiamo in essa contenuto al nesso funzionale tra le opinioni espresse dal parlamentare e l'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo, hanno ribadito: che la deliberazione della Camera si fonda sull'erroneo presupposto che l'insindacabilità abbracci l'intera attività politica del parlamentare, senza neppure tentare di individuare la sussistenza del nesso funzionale con le attribuzioni del potere legislativo; che il comportamento dell'on.le Sgarbi concerne brutali offese relative alle qualità personali del destinatario; che l'azione civile è l'unica voce per le persone che, non disponendo di tribune stampa o televisive, siano offese da soggetti che si trincerano dietro lo schermo di prerogative destinate ad una diversa funzione.

Dal canto suo, la Camera dei deputati ha precisato, in una ulteriore memoria depositata il 28 febbraio 1999, che il comportamento dell'on.le Sgarbi va iscritto nell'esercizio della funzione ispettiva e nel diritto di denuncia; che la prevalenza delle esigenze di critica politica sulle valutazioni di carattere personale esprime una presa di posizione della Camera di carattere generale, volta ad affermare il principio che la critica politica deve potersi esprimere in piena libertà; che ad essere messi in discussione non sono i comportamenti individuali dell'on.le Sgarbi, ma la salvaguardia della competenza della Camera nello stabilire i limiti della funzione ispettiva, della critica e del controllo consentiti al singolo parlamentare nell'esercizio del suo mandato; che non spetta al giudice «sindacare le modalità di espressione della politica, neppure sotto il profilo di pretesi eccessi».

### *Considerato in diritto*

1. — Il primo ricorso (reg. confl. n. 15 del 1998) — proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale civile di Ferrara e del giudice istruttore del medesimo Tribunale per avere proseguito un procedimento civile in cui era convenuto il deputato Vittorio Sgarbi nonostante la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati — è volto ad ottenere che la Corte: dichiari che il Tribunale non poteva proseguire il giudizio civile di responsabilità dopo che era intervenuta la deliberazione di insindacabilità della Camera; affermi la competenza esclusiva della Camera a pronunciarsi, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., sulla sindacabilità delle opinioni espresse dai suoi componenti; annulli tutti gli atti compiuti dal Tribunale civile di Ferrara dopo la deliberazione di insindacabilità.

Il secondo ricorso (reg. confl. n. 5 del 1999), proposto dal Tribunale di Ferrara nei confronti della Camera dei deputati, è volto ad ottenere che la Corte dichiari che non spetta alla Camera di deliberare, «sulla base di criteri erronei», che i fatti per cui è in corso il giudizio civile di responsabilità nei confronti del deputato Sgarbi concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e conseguentemente annulli la deliberazione di insindacabilità delle dichiarazioni rese dal predetto deputato nei confronti del prof. Bonito Oliva, adottata dalla Camera in data 14 settembre 1995 a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.

La Corte è dunque chiamata a decidere su due ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato concernenti la medesima vicenda processuale, relativi, specularmente, l'uno alla prosecuzione del giudizio civile di responsabilità, l'altro alla deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera ex art. 68, primo comma, della Costituzione sui fatti oggetto di quel medesimo giudizio civile. I due ricorsi per conflitto di attribuzione riguardano, inoltre, i medesimi organi, che assumono vicendevolmente il ruolo di ricorrente e di resistente. Può pertanto essere disposta la riunione dei relativi giudizi, posto che entrambi coinvolgono la medesima questione della legittimità della deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati.

2. — Occorre, innanzitutto, confermare l'ammissibilità dei due conflitti in questione, già dichiarata da questa Corte, in via di prima e sommaria deliberazione, rispettivamente con le ordinanze nn. 177 e 407 del 1998.

Sotto il profilo soggettivo, la Camera dei deputati è legittimata a sollevare il conflitto, in quanto organo competente, al pari del Senato della Repubblica, a dichiarare definitivamente la volontà dell'organo che rappresenta, in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost., ed è per il medesimo motivo legittimata a resistere nel conflitto sollevato dal Tribunale di Ferrara (v., tra le tante, ordinanze nn. 254 e 177 del 1998; sentenze n. 289 del 1998 e nn. 375 e 265 del 1997). Il Tribunale di Ferrara e il giudice istruttore dello stesso Tribunale, a loro volta, sono legittimati, attivamente e passivamente, a proporre il ricorso e a resistere nel conflitto sollevato dalla Camera, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali esercitate nel giudizio civile di responsabilità promosso nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, e abilitati a svolgere tali funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita (v. le ordinanze e le sentenze sopra menzionate).

Anche sotto il profilo oggettivo i conflitti sono ammissibili, in quanto la Camera dei deputati da un lato, il Tribunale di Ferrara e il giudice istruttore del medesimo Tribunale dall'altro, lamentano la lesione di attribuzioni che assumono loro spettanti in base alla Costituzione: con opposte prospettazioni, in entrambi i conflitti i ricorrenti denunciano la menomazione delle rispettive sfere costituzionali di attribuzione, in relazione alla sindacabilità *ex art. 68, primo comma, della Costituzione e, quindi, alla sottoponibilità della condotta del parlamentare, nei cui confronti pende azione risarcitoria, alla giurisdizione civile (v., oltre alle sentenze sopra menzionate, sentenze nn. 379 e 129 del 1996, n. 443 del 1993, n. 1150 del 1988).*

3. — Presupposto di entrambi i ricorsi è la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera il 14 settembre 1995, che sta a base della richiesta della Camera di dichiarare che il Tribunale di Ferrara non poteva proseguire il giudizio civile di responsabilità e di cui il medesimo Tribunale contesta la legittimità. Ne deriva l'evidente esigenza, suggerita da ragioni di pregiudizialità logica non solo di ordine processuale, ma ricollegabili alla natura sostanziale della deliberazione di insindacabilità, di esaminare prioritariamente la questione relativa alla legittimità della deliberazione stessa, dedotta in via principale nel ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Ferrara.

4. — Nel merito, il ricorso del Tribunale di Ferrara è fondato.

4.1. — Il giudizio costituzionale sulla prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione ha per oggetto in questo caso la verifica del corretto esercizio del potere della Camera di appartenenza di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal membro del Parlamento, a tutela della libertà e dell'indipendenza della Camera stessa. La Corte è cioè chiamata ad accertare se vi sia stata una illegittima interferenza nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, valutando l'eventuale sussistenza di vizi del procedimento ovvero l'omessa o erronea valutazione delle condizioni e dei presupposti richiesti dall'art. 68, primo comma, della Costituzione (v. sentenze n. 289 del 1998, nn. 375 e 265 del 1997, n. 129 del 1996, n. 443 del 1993, n. 1150 del 1988).

Sulla base di questa premessa generale, la Corte ha individuato nella connessione funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare il presupposto di operatività della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione. Il nesso funzionale segna appunto il discrimine fra le varie manifestazioni dell'attività politica di deputati e senatori e le opinioni che godono della particolare garanzia introdotta dall'art. 68, primo comma, Cost; con la conseguenza che non è possibile ricondurre nella sfera della funzione parlamentare l'intera attività politica dei membri delle Camere, perché tale interpretazione allargata finirebbe per vanificare il requisito stesso del nesso funzionale, trasformando la prerogativa in un privilegio personale (v. in particolare sentenze n. 375 del 1997 e n. 289 del 1998).

4.2. — Alla luce di questi punti fermi della giurisprudenza costituzionale, dai quali non vi è ragione di discostarsi ai fini del presente giudizio, deve essere valutata la legittimità della deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, votata dalla Camera dei deputati sulla base della relazione scritta predisposta dal Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere. Dalla relazione emerge una ricostruzione dei presupposti della prerogativa parlamentare basata su un'erronea interpretazione delle condizioni che l'art. 68, primo comma, della Costituzione pone a fondamento della insindacabilità delle opinioni espresse da un membro delle Camere: nella relazione si legge, infatti, che «la prerogativa costituzionale «copre» tutti i comporta-

menti riconducibili all'attività politica *lato sensu intesa*» del parlamentare, e si precisa, poi, che essa si applica anche a comportamenti posti in essere fuori della sede parlamentare e che la sua ricorrenza non è esclusa di fronte a giudizi «oggettivamente pesanti».

L'interpretazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, fatta propria dalla Camera, vanifica così il requisito della connessione tra le opinioni espresse dal parlamentare e le relative funzioni, in palese contrasto con il tenore e la *ratio* della norma costituzionale di garanzia; requisito che, come più volte affermato da questa Corte, costituisce l'indefettibile presupposto di legittimità della deliberazione parlamentare di insindacabilità. Ricomprendere — come nel caso di specie — qualsiasi comportamento o attività qualificata come politica nella sfera di insindacabilità assicurata dall'art. 68, primo comma, della Costituzione a tutela della libertà e dell'indipendenza del potere legislativo, prescindendo dal collegamento con l'esercizio della funzione parlamentare, trasformerebbe, appunto, tale prerogativa in mero privilegio personale.

4.3. — Avendo la Camera dichiarato l'insindacabilità delle opinioni per le quali il deputato Vittorio Sgarbi è chiamato a rispondere davanti al Tribunale di Ferrara sulla base dell'erroneo presupposto che la prerogativa costituzionale si estende ad ogni attività politica del membro della Camera, prescindendo dal nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio del potere parlamentare, tanto basta a dichiarare illegittima la deliberazione adottata dalla Camera il 14 settembre 1995 e a ritenerla lesiva delle attribuzioni dell'Autorità giudiziaria.

5. — Alla dichiarazione di illegittimità della deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati, e al suo annullamento con effetti *ex tunc* consegue il rigetto del ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Ferrara e del giudice istruttore del medesimo Tribunale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi:*

*dichiara pronunziando sul ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Ferrara, che non spetta alla Camera dei deputati deliberare, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, per le quali è stato promosso il giudizio civile avanti al Tribunale di Ferrara indicato in epigrafe;*

*annulla per l'effetto la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati il 14 settembre 1995;*

*respinge il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Ferrara e del giudice istruttore del medesimo Tribunale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 330

*Sentenza 14-20 luglio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Costituzione in giudizio - Legittimazione del Coordinamento italiano dei medici ospedalieri-Associazione sindacale medici dirigenti (Cimo-Asmd).****Oggetto del giudizio - Individuazione entro i limiti fissati dall'ordinanza di rimessione - Esclusione di questioni o profili ulteriori dedotti dalle parti.****Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici in regime di tempo pieno, che esercitino attività libero-professionale all'esterno delle strutture pubbliche - Riduzione della indennità di tempo pieno, limitatamente al 15 per cento del suo importo - Denunciata irragionevolezza della disciplina, in contrasto con il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché disparità di trattamento tra i medici che svolgono attività intra o estramuraria e lesione del diritto al lavoro - Non fondatezza della questione.****(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, comma 3).****(Cost., artt. 3, 4 e 36).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 22 ottobre 1997 (n. 8 ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ed il 5 novembre 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, rispettivamente iscritte ai nn. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 126 e 531 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 6, 10 e 29, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di G. D. R., del Coordinamento italiano dei medici ospedalieri-associazione sindacale medici dirigenti (Cimo-Asmd), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1999 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi gli avv.ti Angelo Vantaggiato per G. D. R., Alberto Marconi per il Cimo-Asmd e l'Avvocato dello Stato Francesco Guicciardi per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con otto ordinanze in data 22 ottobre 1997, emesse in altrettanti giudizi, ed il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, prima sezione di Bologna, con ordinanza in data 5 novembre 1997, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nonché, il t.a.r. per l'Emilia-Romagna, anche all'art. 4 della Costituzione.

2. — Le ordinanze di rimessione del t.a.r. per la Puglia, di contenuto sostanzialmente identico, sono state emesse nel corso dei giudizi instaurati da medici dipendenti di Aziende sanitarie locali e di enti ospedalieri di detta regione. I ricorrenti esercitano attività libero-professionale *extra moenia* ed hanno chiesto l'accertamento del proprio diritto a percepire la retribuzione non decurtata ai sensi della norma impugnata, proponendo altresì domanda cautelare, accolta «in via meramente interinale e provvisoria e nelle more della decisione da parte della Corte costituzionale». Identico oggetto ha il giudizio innanzi al t.a.r. per l'Emilia-Romagna, promosso da alcuni medici in servizio presso l'azienda ospedaliera di Bologna, policlinico S. Orsola Malpighi.

3. — I giudici del t.a.r. per la Puglia premettono che essi hanno già sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge n. 724 del 1994 in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione e che la Corte, con ordinanza n. 255 del 1997, ha disposto la restituzione degli atti, affinché ne riesaminassero la perdurante rilevanza alla luce delle sopravvenute modificazioni del quadro normativo, indicate nell'art. 1, commi 7-15 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel d.-l. 20 giugno 1997, n. 175, convertito nella legge 7 agosto 1997, n. 272, concernenti la disciplina dell'attività libero-professionale espletata dai medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), tenendo anche conto dei decreti del Ministro della sanità 28 febbraio 1997 e 11 giugno 1997 e del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza medica e veterinaria del comparto sanitario, sottoscritto in data 5 dicembre 1996. Secondo il t.a.r. per la Puglia, la modificazione del quadro normativo di riferimento non influirebbe sulla perdurante rilevanza della questione, in quanto i giudizi hanno ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere per l'anno 1996 una retribuzione non «decurtata del 15% dell'indennità di tempo pieno» sicché essi devono applicare proprio la norma denunciata.

3.1. — I giudici *a quibus* sostengono che la *ratio* dell'indennità prevista dall'art. 110, comma 1, del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, decurtata dalla norma denunciata, è di retribuire «la più intensa partecipazione alle attività istituzionali collegate al rapporto di lavoro a tempo pieno» incentivando «l'opzione per tale tipo di rapporto» in considerazione della maggiore durata della prestazione lavorativa. L'indennità avrebbe, quindi, natura retributiva, costituendo «il corrispettivo sinallagmatico di una particolare prestazione di lavoro prestabilita» erogato «in maniera fissa e continuativa». La disposizione in esame, decurtandola senza prevedere una proporzionale riduzione della prestazione lavorativa, a loro avviso, avrebbe «alterato il rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione» in violazione dell'art. 36 della Costituzione, il quale garantisce una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, anche perché il parametro di valutazione della sufficienza della retribuzione sarebbe costituito dalla indennità nell'importo non ridotto attribuita al «personale medico tempo-pienista».

I giudici amministrativi deducono che la norma censurata recherebbe *vulnus* anche all'art. 3 della Costituzione, il quale, secondo la giurisprudenza costituzionale, garantisce la «parità di trattamento quando uguali siano le condizioni soggettive ed oggettive e le situazioni obiettivamente omogenee» (sentenze n. 3 del 1957; n. 28 del 1957; n. 85 del 1979; n. 11 del 1981). La disposizione, a loro avviso, realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i medici ospedalieri in regime di tempo pieno, in quanto riduce l'indennità in danno di quelli che svolgono attività libero-professionale *extra moenia* nonostante essi rendano una prestazione identica a quella dei loro colleghi che non la esercitano. Inoltre, la norma discriminerebbe ingiustificatamente i medici che esercitano la libera professione extramuraria, penalizzando «una "scelta" che spesso non è tale» in quanto l'attività *intra moenia* in molti casi non può essere svolta per carenze ascrivibili all'amministrazione.

4. — Il t.a.r. per l'Emilia-Romagna svolge argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle sviluppate nelle ordinanze del t.a.r. per la Puglia in riferimento al parametro dell'art. 3 della Costituzione. Inoltre, il giudice *a quo* eccepisce che la prestazione resa dai medici ospedalieri a tempo pieno non potrebbe essere diversamente valutata secondo che essi espletino o meno attività libero-professionale *extra-moenia* sicché non sarebbe giustificata la differente retribuzione stabilita dalla norma impugnata. Infine, secondo il Collegio, la circostanza che la libera professione è penalizzata soltanto qualora sia esercitata al di fuori della struttura pubblica violerebbe anche l'art. 4 della Costituzione.

5. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in tutti i giudizi. In sette di essi, con altrettanti atti di identico contenuto, ha chiesto sia reiterata la decisione di restituzione degli atti adottata con l'ordinanza n. 255 del 1997; nel giudizio relativo al provvedimento di rimessione r.o. n. 126 del 1998, ha invece eccepito che la questione è infondata. La difesa erariale, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica in uno dei giudizi, alla quale ha fatto rinvio negli analoghi atti difensivi depositati negli altri, ha svolto argomentazioni a conforto dell'eccezione di infondatezza.

La difesa erariale premette che, secondo un principio generale del pubblico impiego, l'impiegato non può esercitare nessuna attività al di fuori di tale rapporto, fatta eccezione per casi particolari. La disciplina del regime dell'incompatibilità dei medici ospedalieri risale alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, che distingueva il rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno ed a tempo definito e soltanto dalla scelta per il primo derivava la rinuncia all'esercizio dell'attività libero-professionale extra ospedaliera. I medici a tempo pieno potevano svolgere la «libera professione nelle camere a pagamento»; quelli a tempo definito potevano esercitarla al di fuori delle strutture ospedaliere, purché non «in concorrenza con gli interessi dell'ospedale» e soltanto ai primi era attribuito un «premio di servizio». Il d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, secondo l'interveniente, avrebbe confermato siffatti principi, esplicitando che finalità dell'indennità di tempo pieno è quella di retribuire il medico a tempo pieno per l'attività resa oltre l'orario di servizio e di indennizzarlo per il mancato esercizio dell'attività extramuraria.

La legge 30 dicembre 1991, n. 412, ad avviso dell'Avvocatura, permettendo ai medici a tempo pieno di esercitare la libera professione extramuraria avrebbe posto il problema della legittimità dell'indennità in esame ed il Consiglio di Stato avrebbe prospettato l'opportunità di una *reductio ad equitatem* da realizzare in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Pertanto, eccipisce la difesa erariale, il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, con la norma impugnata avrebbe inteso conservare una ragionevole diversità di trattamento esistente da trent'anni.

La disposizione — sostiene, inoltre, l'interveniente — costituisce parte di un più ampio disegno di riforma, avviato con il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che mira a ricondurre l'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici all'interno delle strutture pubbliche, soprattutto dopo che è stata loro attribuita la qualifica dirigenziale e la sanità è stata organizzata secondo un modello aziendale, che agisce in concorrenza con le strutture private. Infatti, i medici, proprio in quanto dirigenti, contribuiscono alle scelte strategiche ed operative delle aziende nelle quali operano, sicché la disciplina del rapporto è stata ispirata dalla finalità di controbilanciare le nuove regole in materia di incompatibilità e di garantire nuove entrate alle aziende ospedaliere.

L'incentivazione dell'attività *intra moenia* è stata confermata dall'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e perfezionata dall'art. 72, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'interno di una equilibrata valutazione di opzioni che hanno grande rilievo strategico per lo sviluppo del sistema sanitario nazionale. L'art. 36 della Costituzione, eccipisce la difesa erariale, neppure risulta lesa, sia perché, in presenza di circostanze particolari, è legittima la differenziazione del trattamento economico di lavoratori subordinati che espletano identiche mansioni, sia perché la norma riguarda la retribuzione complessiva e non le singole voci della medesima. Secondo l'interveniente, neppure sarebbe vulnerato l'art. 3 della Costituzione, dato che non è ragionevole attribuire l'indennità di tempo pieno ai medici i quali possono esercitare la libera professione *extra moenia*.

La norma impugnata, conclude l'Avvocatura, assolve ad una importante funzione in vista dell'attuazione del nuovo assetto del sistema sanitario e mira ad incentivare la scelta per l'attività intramuraria. Pertanto, essa non realizza affatto una non ragionevole disparità di trattamento, anche perché le situazioni poste in comparazione non sono neppure omogenee tra loro.

6. — In uno dei giudizi sollevati dal t.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce (r.o. n. 126 del 1998), si sono costituiti, con separati atti, il ricorrente, nonché il Coordinamento italiano dei medici ospedalieri-associazione sindacale medici dirigenti (Cimo-Asmd), i quali hanno svolto argomentazioni a sostegno delle censure di costituzionalità.

6.1. — Il ricorrente, nell'atto di costituzione e nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, fa sostanzialmente proprie le argomentazioni svolte dai giudici rimettenti. In particolare, egli sostiene che l'indennità di tempo pieno costituirebbe il corrispettivo per il maggiore impegno richiesto dal rapporto di lavoro a tempo pieno e la sua quantificazione non potrebbe essere influenzata dall'eventuale esercizio della libera professione *extra moenia*. Inoltre, secondo la parte privata, la norma violerebbe l'art. 3 della Costituzione, in quanto il diverso trattamento economico non tiene conto del fatto che molto spesso l'esercizio della libera professione intramuraria è impedita dalla mancata predisposizione da parte della pubblica amministrazione delle strutture necessarie a tal fine.

Il ricorrente nel giudizio principale svolge, infine, argomentazioni dirette a dimostrare che la norma denunciata si pone in contrasto anche con gli artt. 97 e 4 della Costituzione, parametri non indicati nell'ordinanza del t.a.r. per la Puglia.

6.2. — Il Cimo-Asmd, dopo che la Corte aveva ordinato la restituzione degli atti ai giudici amministrativi per il riesame della perdurante rilevanza della questione di costituzionalità, ha dispiegato intervento innanzi al t.a.r. e si è poi costituito nel giudizio promosso dall'ordinanza con la quale è stata nuovamente sollevata la questione di legittimità costituzionale.

L'associazione, in linea preliminare, svolge argomentazioni per dimostrare di essere legittimata a spiegare intervento nel giudizio di costituzionalità.

Nel merito, l'interveniente ricostruisce l'evoluzione normativa che ha condotto all'affermazione del diritto di svolgere attività libero-professionale da parte del medico-pubblico dipendente e che, a suo avviso, avrebbe inteso incentivare le esperienze di pratica professionale, nell'interesse degli utenti e della collettività. Nel corso di siffatta evoluzione, l'art. 35 del d.P.R. n. 761 del 1979 ha previsto che il medico con rapporto di lavoro a tempo pieno potesse esercitare l'attività libero-professionale soltanto nell'ambito dei servizi e delle strutture della u.s.l., fatta eccezione per i consulti e per le consulenze non continuative; il medico con rapporto di lavoro a tempo definito poteva, invece, svolgerla anche al di fuori di dette strutture, nel rispetto di determinate prescrizioni.

L'attenuazione delle differenze tra le due tipologie di rapporto, osserva il Cimo-Asmd, spiegherebbe il successivo riconoscimento del diritto dei medici con rapporto di lavoro a tempo pieno di svolgere attività libero-professionale *extra moenia* (4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412). L'obbligo di riservare spazi adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria, da reperire, in casi determinati, anche mediante contratti tra le unità sanitarie locali e case di cura ovvero altre strutture sanitarie pubbliche (artt. 4, comma 10, d.lgs. n. 502 del 1992, 1, comma 8, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed art. 2 del decreto del Ministro della sanità del 31 luglio 1997), mirerebbe, quindi, a garantirne lo svolgimento, bilanciando la più rigorosa disciplina dell'incompatibilità ed assicurando nuove entrate alle aziende ospedaliere, dotate di autonomia finanziaria (sentenza n. 355 del 1993).

La norma denunciata, come pure l'art. 1, comma 12, della legge n. 662 del 1996, disposizione non censurata nell'ordinanza di rimessione, ad avviso del Cimo-Asmd, contrasterebbero con l'evoluzione del sistema e realizzerebbero una ingiustificata disparità di trattamento, discriminando altresì i medici secondo che essi possano esercitare attività professionale extramuraria in ambulatorio, ovvero debbano svolgerla all'interno di strutture attrezzate tecnologicamente. Infatti, in quest'ultimo caso, nonostante essi sostengano maggiori spese, non soltanto non beneficiano di agevolazioni, ma subiscono anche la riduzione dell'indennità di tempo pieno. In tal modo, conclude il Cimo-Asmd, non sarebbe neppure possibile trattenere nella struttura pubblica il medico migliore, con conseguente lesione del diritto dei singoli alla salute e dell'interesse della collettività al bene salute.

### *Considerato in diritto*

1. — La questione di legittimità costituzionale, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, riguarda l'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui stabilisce per i medici del Servizio sanitario nazionale in regime di tempo pieno che «a decorrere dal 1 gennaio 1996 la corresponsione dell'indennità di tempo pieno (...) è sospesa, limitatamente al 15 per cento del suo importo, per il personale dipendente che esercita l'attività libero professionale (...) all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche».

Secondo i giudici rimettenti, tale decurtazione violerebbe gli artt. 3 e 36 della Costituzione, in quanto avrebbe, in modo di per sé irragionevole, alterato «il rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione», rendendo così la retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, anche perché i giudici *a quibus* ritengono che il criterio di valutazione della sufficienza della retribuzione sia costituito proprio da detta indennità attribuita al «personale medico tempo-pienista». Inoltre, ad avviso dei rimettenti, la disposizione realizzerebbe anche un'ingiustificata disparità di trattamento tra i medici ospedalieri con rapporto di lavoro a tempo pieno, dato che la riduzione appare stabilita esclusivamente in danno di quanti di essi esercitano attività libero-professionale *extra moenia* nonostante la situazione sia omologa rispetto a quella dei loro colleghi che la esercitano *intra moenia*. Tale disparità di trattamento non sarebbe in alcun modo giustificata, anche perché la norma impugnata finirebbe con il penalizzare «una "scelta" che spesso non è tale», dato che in molti casi l'opzione per l'esercizio dell'attività intramuraria sarebbe impedita dalla mancata predisposizione, da parte dell'amministrazione, degli spazi e delle strutture necessarie a tale scopo.

Infine, secondo il t.a.r. per l'Emilia-Romagna, l'attività libero-professionale costituirebbe esplicazione del diritto al lavoro, cosicché la sua penalizzazione, qualora essa sia esercitata al di fuori della struttura pubblica sanitaria, determinerebbe anche la lesione dell'art. 4 della Costituzione.

I predetti giudizi riguardano una medesima norma, sotto profili in larga parte coincidenti, cosicché appare opportuno che siano riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — In via preliminare va riconosciuta la legittimazione del Cimo-Asmd a costituirsi nel giudizio innanzi a questa Corte, poiché tale associazione ha dispiegato intervento in uno dei giudizi *a quibus* anche se successivamente alla ordinanza di restituzione degli atti n. 255 del 1997, ma comunque prima della rimessione a questa Corte delle ordinanze ora in esame.

Ancora in via preliminare va osservato che il t.a.r. per la Puglia ha plausibilmente argomentato sulla perdurante rilevanza della questione, oggetto della predetta ordinanza di questa Corte.

3. — Nel merito, la questione non è fondata.

Va innanzi tutto precisato che il *thema decidendum* del presente giudizio deve limitarsi esclusivamente all'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.724 in riferimento agli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione, poiché non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti fissati dall'ordinanza di rimessione, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice *a quo* sia che siano comunque diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza (*ex plurimis*: sentenze n. 49 del 1999 e n. 63 del 1998).

4. — L'ordinanza di rimessione, in primo luogo, prospetta la violazione dell'art. 36 della Costituzione sotto il profilo che la norma impugnata avrebbe imposto ad una sola categoria del personale medico la riduzione di una delle voci della retribuzione, stabilendo così un trattamento economico peggiorativo, senza prevedere una proporzionale riduzione della prestazione lavorativa.

In proposito, va osservato, innanzi tutto, che l'art. 36 della Costituzione, secondo la giurisprudenza costituzionale, garantisce al lavoratore una retribuzione che, nella sua globalità, gli assicuri un'esistenza libera e dignitosa, cosicché la riduzione di una singola componente della retribuzione non può, di per sé sola, costituire una lesione della disposizione costituzionale (sentenze n. 15 del 1995, n. 164 del 1994 e n. 1 del 1986). Tanto più che, secondo un consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte, il divieto di *reformatio in peius* rappresenta un criterio ermeneutico del tutto inidoneo, in assenza di una specifica copertura costituzionale, a vincolare il legislatore (cfr. da ultimo sentenza n. 219 del 1998), al quale quindi non è vietato di approvare norme le quali modifichino sfavorevolmente, senza che per questo solo sia vulnerato l'art. 36, primo comma, della Costituzione, la disciplina dei rapporti di durata neppure nel caso in cui riguardino diritti soggettivi perfetti, purché tali modifiche non trasmodino in un regolamento irrazionale o incidano arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti (sentenze nn. 417 e 179 del 1996, n. 390 del 1995).

Secondo l'indirizzo di questa Corte, dunque, l'art. 36, primo comma, della Costituzione garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, senza però impedire che si possa procedere a nuove valutazioni e a variare di conseguenza l'entità delle singole voci retributive (sentenza n. 32 del 1986), poiché rientrano nella discrezionalità del legislatore, fermo il limite della ragionevolezza, tanto la differenziazione del trattamento economico di categorie prima egualmente retribuite, quanto l'attribuzione in maniera uniforme di determinate componenti della retribuzione o di particolari indennità (sentenze n. 63 del 1998, n. 65 del 1997).

Alla luce di questi principi giurisprudenziali, pertanto, la riduzione dell'indennità in questione, di per sé, non viola l'art. 36 della Costituzione, anche se occorre accertare, in riferimento all'ulteriore parametro dell'art. 3 della Costituzione, che la norma impugnata non abbia un contenuto arbitrario e preveda una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento rispetto alle situazioni poste a raffronto.

5. — Ai fini di una più precisa individuazione della *ratio* della norma censurata può essere utile il suo inquadramento nell'ambito dell'evoluzione legislativa del rapporto di lavoro e delle incompatibilità inerenti ai medici dipendenti pubblici. In proposito, questa Corte aveva considerato che «già la preesistente normativa (art. 19 del r.d. 30 settembre 1938, n. 1631; art. 13-bis del d.lgs. 3 maggio 1948, n. 949, ratificato con modificazioni ed aggiunte dalla legge 4 novembre 1951 n. 1188; art. 3 della legge 10 maggio 1964, n. 336) vietava al personale sanitario ospedaliero ogni forma di esercizio professionale esterno in concorrenza con gli interessi dell'ospedale» (sentenza n. 103 del 1977). Ma è specialmente con l'art. 43, lett. d) della legge 12 febbraio 1968, n. 132 che veniva stabilito il principio dell'incompatibilità tra rapporto di servizio «a tempo definito» del medico ospedaliero ed eserci-

zio professionale in case di cura private, proprio perché, rispetto alla scelta legislativa di potenziare con nuove strutture il servizio pubblico di assistenza ospedaliera, avrebbe avuto — secondo la ricordata sentenza n. 103 del 1977 — «effetti negativi ed impeditivi il consentire alla collaterale organizzazione dell'assistenza sanitaria privata di assorbire, con impegni quasi sempre non accidentali, il personale sanitario ospedaliero».

Questa scelta legislativa veniva confermata dal decreto delegato 27 marzo 1969, n. 130, che, dando attuazione al suddetto principio di incompatibilità, definiva compiutamente due diverse tipologie di rapporti. Esso infatti stabiliva, all'art. 24, che il rapporto a «tempo pieno» — al quale il medico è ammesso «a domanda» comporta l'attribuzione di un «premio di servizio», ma anche «rinuncia alla attività libero-professionale extra-ospedaliera» e «totale disponibilità» per i compiti d'istituto dell'ente ospedaliero, mentre il rapporto a «tempo definito» comporta «la facoltà del libero esercizio professionale, anche fuori dell'ospedale», purché non in contrasto con le incompatibilità disposte dal predetto art. 43, lett. d) della citata legge n. 132.

L'impianto di tale disciplina neppure è stato, sotto questi profili, sostanzialmente modificato dalla riforma sanitaria della fine degli anni Settanta, la quale anzi ha espressamente ribadito il diritto dei medici a «tempo pieno» di esercitare attività libero-professionale intramurale, e cioè esclusivamente «nell'ambito dei servizi, presidi e strutture dell'unità sanitaria locale, sulla base di norme regionali», limitandola, fuori di essa, soltanto a «consulti e consulenze non continuativi», autorizzati «sulla base di norme regionali» (art. 35, secondo comma, lettere c) e d) del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761). Restava confermata per i medici con rapporto di servizio a «tempo definito» la facoltà di svolgere — purché in orari compatibili e non in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali dell'unità sanitaria-libera attività professionale extramuraria, cioè al di fuori dell'unità sanitaria locale, anche «in regime convenzionale», in conformità alle direttive degli accordi nazionali (art. 35, comma 5, lett. c) e d).

L'evoluzione legislativa del sistema sanitario pubblico compiuta fino a quel momento indicava dunque una precisa distinzione in due tipi del rapporto di servizio dei medici, sulla base di una diversità di impegni, modalità ed orario di lavoro, nonché in relazione alla peculiare disciplina della libera professione intramuraria.

5.1. — In questo quadro normativo, si è inserito in modo innovativo l'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con il quale il legislatore, secondo questa Corte, ha inteso sancire «con rigore il principio di unicità del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, avendolo ritenuto particolarmente valido al fine di soddisfare l'esigenza, costituzionalmente protetta, di restituire massima efficienza ed operatività alla rete sanitaria pubblica» (sentenza n. 457 del 1993). Con questa disciplina il legislatore vietava ai medici a «tempo definito» prestazioni di lavoro in regime convenzionale o presso strutture convenzionate, ma in compenso veniva a liberalizzare del tutto l'esercizio dell'attività professionale sia extra che intramuraria e ad «incentivare la scelta per il rapporto di lavoro dipendente, assicurando in tal caso, a semplice domanda, il passaggio dal «tempo definito» al «tempo pieno» anche in soprannumero» (sentenza n. 457 del 1993), con conseguente incremento di retribuzione. La liberalizzazione dell'esercizio della attività professionale in regime esclusivamente privatistico per tutto il personale sanitario comportava, d'altra parte, che anche i medici a «tempo pieno» potessero svolgere attività extramuraria, senza la precedente limitazione ai soli consulti e consulenze non continuativi.

5.2. — La nuova disciplina delle incompatibilità mediche e dell'attività libero-professionale, disposta dalla citata legge n. 412, si conformava, per certi aspetti, alla logica della aziendalizzazione del Servizio sanitario e della «privatizzazione» del rapporto di lavoro del personale dipendente accolta dagli artt. 1 e 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Logica che si evidenziava più chiaramente con i decreti delegati n. 502 del 1992 (come modificato dal d.lgs. n. 517 del 1993) e n. 29 del 1993, i quali fissavano il principio dell'unicità del ruolo dirigenziale del personale sanitario in un quadro di progressiva aziendalizzazione delle unità sanitarie locali e degli ospedali. Si veniva così a determinare una situazione in cui soggetti — pubblici e privati — che erogavano prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, potevano essere scelti liberamente dal cittadino e venivano retribuiti in base alle prestazioni rese. In questo modo si veniva a ribadire il principio di concorrenzialità tra strutture sanitarie pubbliche e strutture sanitarie private, alla cui luce però rischiava di apparire contraddittoria la facoltà, riconosciuta al sanitario dipendente pubblico, di esercitare l'attività professionale anche all'esterno della struttura di appartenenza. Tanto più, se si considera che il dirigente medico, in questo nuovo modello organizzativo, appariva in grado di contribuire efficacemente a determinare sia le scelte strategiche ed operative dell'azienda, attraverso la partecipazione al Consiglio dei sanitari, sia quelle specifiche del dipartimento o del servizio, cui era preposto.

Esistevano quindi le premesse per il profilarsi di una situazione di conflitto di interessi, qualora il medico svolgesse libera attività professionale extramuraria. E proprio per evitare questa situazione, il legislatore, nella sua discrezionalità, da un lato, ha adottato misure per estendere il divieto di svolgere attività extramuraria anche riguardo a istituzioni e strutture private, delle quali l'unità sanitaria locale si avvaleva per prestazioni specialisti-

che, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed ospedaliera (art. 8, commi 5 e 9 del d.lgs. n. 502 del 1992). Dall'altro lato, ha adottato misure per incentivare l'attività professionale intramuraria, che questa Corte aveva già considerato elemento qualificante della riforma sanitaria, in quanto, tra l'altro, permette che «le aziende ospedaliere, dotate di piena autonomia finanziaria, possano effettivamente beneficiare di nuove entrate» (sentenza n. 355 del 1993). In effetti la libera professione intramuraria, che si è sempre più venuta caratterizzando come *tertium genus* per la compresenza, accanto agli elementi propri del rapporto d'opera professionale, di altri propri del rapporto di lavoro subordinato — quali, ad esempio, il trattamento fiscale, la fissazione delle tariffe e la determinazione del riparto dei compensi da parte dell'amministrazione — può apparire uno strumento utile per il conseguimento degli scopi assegnati alle strutture sanitarie pubbliche.

In questo ordine di idee si colloca la norma censurata, che prevedendo una riduzione dell'indennità per i medici a «tempo pieno» che svolgono attività professionale extramuraria, si inserisce nel prospettato disegno legislativo diretto a disincentivare, anche attraverso la dichiarata incompatibilità tra i due tipi di attività professionale (art. 1, comma 5, della legge n. 662 del 1996), la scelta per la libera professione extramuraria e diretto invece a funzionalizzare l'attività intramuraria rispetto agli obiettivi delle strutture sanitarie pubbliche, prevedendo forme di conversione dell'interesse esclusivo del singolo medico all'espletamento della professione in interesse concorrente dell'azienda ospedaliera, che potrebbe accrescere la propria capacità di offerta anche «attraverso il ricorso all'attività libero-professionale intramuraria» (art. 3, comma 12, lett. a) del d.lgs. n. 124 del 1998). In questo modo tale attività appare in grado non solo di assicurare al servizio pubblico sanitario maggiori entrate, ma di realizzare anche, in conseguenza dell'innovazione del sistema di remunerazione delle prestazioni (art. 4, comma 7-ter, del d.lgs. n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 6 della legge n. 724 del 1994), economie di gestione.

6. — Nel quadro di una evoluzione legislativa diretta a conferire maggiore efficienza, anche attraverso innovazioni del rapporto di lavoro dei dipendenti, all'organizzazione della sanità pubblica così da renderla concorrenziale con quella privata, non solo non appare irragionevole la previsione di limiti all'esercizio dell'attività libero-professionale da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale (ordinanze n. 450 e n. 214 del 1994), ma si giustifica anche una diversa incidenza delle componenti retributive delle varie forme nelle quali tale attività si esplica, in proporzione alla differente attitudine a realizzare gli obiettivi fissati dalla legge.

Né, in particolare, viola gli artt. 3 e 36 la riduzione dell'indennità di tempo pieno, disposta dalla norma censurata, in quanto tale misura, mentre appare coerente con le finalità legislative di incentivazione dell'attività intramuraria non sembra incongrua sul piano applicativo, poiché incide sulla indennità di tempo pieno, la quale, come è noto, ha anche la funzione di compensare i mancati proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale extramuraria. D'altronde, la riduzione dell'indennità è stata disposta con decorrenza differita nel tempo, nell'ambito di precise modalità di opzione a favore dell'uno o dell'altro regime di lavoro, cosicché la situazione in cui viene a trovarsi il medico a «tempo pieno» che espleta anche attività extramuraria è del tutto peculiare, costituendo la conseguenza di una sua libera scelta; il che rappresenta un ulteriore profilo di non irragionevolezza della disposizione (sentenza n. 457 del 1993).

D'altra parte, l'operatività delle molteplici disposizioni dirette, sulla base di diversi modelli organizzativi, a garantire — anche attraverso la previsione di specifici obblighi e di correlative responsabilità gravanti sui direttori generali delle aziende sanitarie — ai medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale la concreta possibilità di esercitare la libera professione intramuraria non può essere vanificata da difficoltà attuative generalmente riconducibili ad inadempimenti delle aziende sanitarie locali.

7. — Una volta accertato che la disposizione censurata non può ritenersi irragionevole e che anzi essa è ispirata dall'intento di garantire l'efficienza dell'organizzazione sanitaria pubblica, va esclusa anche la violazione dell'art. 4 della Costituzione. Innanzi tutto va considerato che questa disposizione concerne precipuamente l'accesso al mercato del lavoro (tra le più recenti, sentenza n. 293 del 1997). In secondo luogo, va rilevato che la denunciata — e comunque indiretta — limitazione all'esercizio della libera professione, peraltro frutto di una precisa scelta del medico, viene posta quale forma di tutela di altri valori, pure costituzionalmente garantiti, a seguito di un bilanciamento non irragionevole tra interessi contrapposti (sentenza n. 457 del 1993). In ogni caso va rilevato che dal riconoscimento dell'importanza costituzionale del lavoro, non deriva l'impossibilità di prevedere condizioni e limiti per l'esercizio del relativo diritto (sentenza n. 103 del 1977), anche nelle forme dell'incentivazione di taluni tipi di rapporto, purché essi siano preordinati alla tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali parimenti fatti oggetto, come nel caso in esame, di protezione costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, e dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, prima sezione di Bologna, con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

99C0789

N. 331

*Ordinanza 14-20 luglio 1999*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Forze di polizia - Arma dei carabinieri e Guardia di finanza - Sottufficiali - Trattamento economico - Perequazione, anche in relazione al giudicato costituzionale (sentenza n. 277 del 1991), al trattamento previsto per le corrispondenti qualifiche del personale della Polizia di Stato - Asserita disparità di trattamento tra personale con funzioni equivalenti - Manifesta infondatezza della questione.**

[D.-L. 7 gennaio 1992, n. 5 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216), artt. 1, 2, 3 e 4].  
(Cost., artt. 3, 36, 97 e 136).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, e 4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia), convertito, con

modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, promossi con tre ordinanze emesse il 12 giugno 1996 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana rispettivamente iscritte ai nn. 200, 201, e 202 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Serino Lorenzo ed altro, Varone Egidio ed altri, Cangini Gian Franco ed altro, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella udienza pubblica del 27 aprile 1999 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Giusto Puccini per Serino Lorenzo ed altro, Varone Egidio ed altri, Cangini Gian Franco ed altro e l'Avvocato dello Stato Luigi Mazzella per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che nel corso di separati giudizi proposti da numerosi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, inquadrati nei gradi di vice brigadiere, brigadiere, maresciallo ordinario e maresciallo capo (VI livello retributivo), tendenti ad ottenere l'estensione, in loro favore, del trattamento economico riconosciuto al personale della polizia di Stato avente la qualifica di sovrintendente capo, con l'attribuzione del corrispondente livello retributivo (VII) e della relativa indennità pensionabile, con decorrenza 1° gennaio 1987, l'adito Tribunale amministrativo regionale della Toscana, con ordinanze del 12 giugno 1996 (r.o. nn. 200, 201, 202), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, per contrasto con gli artt. 3, 36, 97 e 136 della Costituzione;

che il collegio remittente, nella considerazione che il legislatore abbia inteso perseguire, sin dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, l'obiettivo della parificazione, anche sotto il profilo economico, tra tutte le forze d'ordine pubblico e di sicurezza, finalizzato ad una maggiore armonizzazione dei vari Corpi di polizia in base al criterio funzionale, come dimostrerebbe anche la sopravvenuta normativa e le varie pronunzie sulla legittimità costituzionale di alcune disposizioni di questa (sentenze n. 277 del 1991; n. 455 del 1993), sottolinea come, con gli artt. 3 e 4 del d.-l. n. 5 del 1992, verrebbe sostanzialmente frustrata, nel periodo intercorrente fino all'entrata in vigore del citato d.-l. l'equiparazione economica tra i livelli retributivi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza ed i corrispondenti livelli retributivi delle forze di polizia, in contraddizione con le finalità perseguite dalla legge delega n. 216 del 1992;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la diversità di posizioni introdotta dalla disciplina transitoria violerebbe l'art. 3 della Costituzione, a causa della disparità di trattamento tra personale adibito a funzioni equivalenti e, conseguentemente, gli artt. 36, 97 e 136 della Costituzione;

che nei giudizi innanzi alla Corte si sono costituite alcune parti private, che hanno condiviso e sostenuto le ragioni dedotte dal giudice *a quo* nelle ordinanze di rimessione;

che nei giudizi introdotti con le citate ordinanze è, altresì, intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza delle questioni, in particolare osservando che la censura di incostituzionalità sarebbe rivolta avverso una normativa transitoria e che, in relazione alla presunta violazione dell'art. 3 della Costituzione, gli ordinamenti raffrontati presenterebbero peculiarità proprie, giacché l'uno (Forze di polizia di Stato) è ad ordinamento civile; l'altro (Arma dei carabinieri e Guardia di finanza) è ad ordinamento militare, con la conseguenza che, ancorché il criterio direttivo della delega sia stato quello di perseguire una tendenziale omogeneità tra i diversi ordinamenti, tuttavia non sarebbe possibile rendere identiche situazioni tra loro geneticamente diverse e che, comunque, il criterio suddetto non potrebbe spiegare effetti su una normativa transitoria che, per sua natura, ha un contenuto tendenziale e non definitivo;

che, sempre ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, il profilo del dedotto contrasto con gli artt. 36 e 97 della Costituzione, sarebbe inammissibile, atteso che il giudice *a quo* non avrebbe indicato la specifica rilevanza e fondatezza in relazione alla fattispecie all'esame, mentre, con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 136 della Costituzione, vi sarebbe stata la piena ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991 e nel contempo non sussisterebbe un principio costituzionale relativo alla intangibilità della car-

riera del pubblico dipendente ad opera del legislatore, il quale può, invece, attuare i necessari interventi di riassetto, pur nell'ambito del rispetto dei principi costituzionali di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione;

che, nell'imminenza della data stabilita per l'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, con la quale insiste affinché la questione sia dichiarata inammissibile ed infondata, in particolare, ricostruisce la vicenda che ha dato luogo alle tre ordinanze di rimessione, e sottolinea che né la sentenza n. 277 del 1991 della Corte, né le sentenze rese dai giudici amministrativi si sarebbero pronunciate in ordine alla omogeneizzazione retributiva tra le varie forze di polizia, ma si sarebbero limitate, l'una, a disporre l'equiparazione tra i gradi dei sottufficiali dei carabinieri e le qualifiche del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e, le altre, ad incidere sulla comparazione tra le qualifiche e le funzioni previste dal nuovo ordinamento della Polizia di Stato e le funzioni conferite ai vari gradi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri;

che la censura di incostituzionalità delle norme in esame per contrasto con gli artt. 36 e 97 della Costituzione sarebbe — sempre ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato — inammissibile, atteso che il giudice remittente non ne avrebbe indicato la specifica rilevanza ed i profili di violazione nell'ambito della concreta fattispecie all'esame;

che anche le parti private costituite, nell'imminenza della data stabilita per la pubblica udienza, hanno depositato memorie, nelle quali ribadiscono le proprie ragioni.

Considerato che le tre ordinanze sollevano questioni identiche, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che questa Corte ha avuto occasione di precisare che il d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 6 marzo 1992, n. 216, è una tipica misura di perequazione del trattamento economico (oltre del connesso regime ordinamentale), che rientra nella discrezionalità legislativa — fermo per ogni intervento legislativo il limite generale della ragionevolezza come svolgimento dell'art. 3 della Costituzione — (sentenza n. 63 del 1998; ordinanza n. 151 del 1999), e che esso è andato oltre il semplice adeguamento alla statuizione di incostituzionalità contenuta nella sentenza n. 277 del 1991, per la parte relativa alla mancata comparazione tra ispettori e sottufficiali dei carabinieri nella tabella «C» allegata alla legge n. 121 del 1981 (sentenze n. 63 del 1998 e n. 465 del 1997; ordinanza n. 151 del 1999);

che il legislatore con una scelta precisa ha intenzionalmente voluto non solo colmare il vuoto di comparazione ed equiparazione per i sottufficiali dei carabinieri, ma anche procedere ulteriormente alla unificazione (completa a decorrere dal 1° gennaio 1992) del trattamento economico (allineandolo sui livelli VI, VI-bis e VII) di tutti i sottufficiali (e qualifiche corrispondenti) di polizia, sia ad ordinamento militare che civile compresi quelli mantenuti al di fuori dell'oggetto della citata pronuncia della Corte n. 277 del 1991, e delle conseguenti decisioni dei giudici amministrativi (sentenza n. 63 del 1998; ordinanza n. 151 del 1999);

che, con riferimento agli interventi legislativi nella materia di cui si tratta, deve essere distinto un primo periodo (transitorio), caratterizzato dai riflessi sostanziali derivanti dalle diverse forme di progressione nelle qualifiche e nei gradi, pur nella tendenza alla omogeneizzazione economica (disposta in linea di principio con la legge n. 121 del 1981 attraverso il meccanismo della estensione automatica e del rinvio al trattamento della Polizia di Stato, ma destinata ad affinarsi nel tempo), dal sistema definitivo attuato con l'esercizio della duplice delega legislativa contenuta nella legge n. 216 del 1992, avente lo scopo di conseguire una omogeneità delle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego e un completo equilibrio della disciplina degli ordinamenti del personale con una sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici (sentenze nn. 65 e 465 del 1997, n. 63 del 1998; ordinanza n. 151 del 1999);

che la pretesa avanzata dai sottufficiali dei carabinieri e della guardia di finanza relativa all'anzidetto periodo transitorio urta contro la finalità del primo intervento di adeguamento diretto a ridurre le discrasie e le differenze, che stavano verificandosi nei confronti dei vice sovrintendenti e sovrintendenti rispetto alle altre forze di polizia, sottolineate dalla sentenza n. 63 del 1998 e dall'ordinanza n. 151 del 1999;

che la tendenziale omogeneità dei trattamenti non comporta, si noti, nel periodo transitorio, una continua identità di posizioni economiche, attese le residue differenze di compiti e di ordinamenti e quindi di livelli funzionali, essendo nettamente distinta la posizione del VII livello e dei sovrintendenti capo della Polizia rispetto a quella dei sottufficiali dei carabinieri e della Guardia di finanza collocati nel VI livello;

che, infine, solo dopo la revisione dei ruoli dei gradi e delle qualifiche, da attuarsi con la richiamata delega legislativa, doveva operare in pieno il principio di equiordinazione dei trattamenti economici, in adempimento dei criteri direttivi della delega stessa;

che le censure proposte con l'ordinanza di rimessione si riferiscono ad un periodo anteriore all'attuazione della delega legislativa e non destinato ad essere disciplinato dalla stessa, per cui non possono essere invocati i principi e i criteri direttivi fissati per l'esercizio della funzione legislativa ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, destinati ad operare rispetto ai decreti delegati;

che anche i profili relativi agli artt. 36 e 97 della Costituzione, come genericamente indicati, sono manifestamente privi di fondamento in quanto non sussiste un contrasto con dette disposizioni, attesi i livelli retributivi e la richiamata situazione transitoria organizzativa e funzionale dei ruoli dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

che pertanto deve essere dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sotto ogni profilo denunciato.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 136 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 332

*Ordinanza 14-20 luglio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Giustizia amministrativa - Ottemperanza al giudicato - Proponibilità del ricorso per ottemperanza esclusivamente avverso sentenze passate in giudicato, e non anche avverso sentenze di primo grado, esecutive e non sospese, non passate in giudicato - Lamentata irragionevole compressione della tutela esecutiva con violazione della parità di trattamento rispetto a quanti ottengano sentenze civili immediatamente esecutive - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 406 del 1998) - Manifesta infondatezza.**

**(Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 33 e 37; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 27, primo comma, n. 4). (Cost., artt. 3, 24, 103 e 113).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 27, primo comma, numero 4 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato) promossi con due ordinanze emesse il 21 maggio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio — sez. III *ter* — sui ricorsi proposti dalla Federazione nazionale trasporti pubblici locali e dal Consorzio azienda trasporti Veneto orientali contro il Ministero del tesoro ed altra, iscritte ai nn. 694 e 695 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione della Federazione nazionale Trasporti Pubblici Locali e del Consorzio Azienda Trasporti Veneto Orientali, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio — Sezione III *ter* — con ordinanze del 21 maggio 1998 (r.o. nn. 694 e 695 del 1998) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), e dell'art. 27, primo comma, numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), nella parte in cui stabiliscono che i ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi alle decisioni pronunciate dagli organi di giustizia amministrativa possono essere proposti esclusivamente avverso le sentenze passate in giudicato e non anche con riferimento a sentenze di primo grado, esecutive e non sospese dal giudice di appello, ma non passate in giudicato;

che, ad avviso del giudice *a quo* le norme anzidette violerebbero gli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, in quanto l'effettività della tutela giudiziaria esecutiva sarebbe procrastinata in modo irragionevole tanto più se comparata con le misure esecutive proprie della tutela cautelare; traducendosi, inoltre, nella violazione del principio di uguaglianza stante l'ingiusta discriminazione fra chi abbia ottenuto una sentenza civile immediatamente esecutiva anche in mancanza di giudicato, e chi, pur avendo ottenuto una sentenza esecutiva amministrativa, non può esperire il ricorso per ottemperanza;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale si è riportato alle difese già svolte nell'analogo giudizio, conclusosi con la sentenza n. 406 del 1998;

che si sono, altresì, costituite le parti private, le quali hanno condiviso le ragioni dedotte dal giudice *a quo* nell'ordinanza di rimessione.

Considerato che le due ordinanze sollevano identica questione, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che identica questione di legittimità costituzionale è già stata rimessa alla Corte e dichiarata non fondata con la sentenza n. 406 del 1998;

che non sono stati adottati motivi nuovi e diversi che possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

**PER QUESTI MOTIVI**

## **LA CORTE COSTITUZIONALE**

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 27, primo comma, numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio — sez. III ter — con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 333

*Ordinanza 14-20 luglio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di area fabbricabile - Indennità - Riduzione ad un importo pari al valore dichiarato a fini fiscali - Inapplicabilità in caso di omissione della dichiarazione - Conseguente lamentata disparità di trattamento con lesione del diritto all'equo indennizzo - Mancata opzione tra le diverse soluzioni interpretative pur prospettate dal rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.****[Legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 1, lett. a); d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16].****(Cost., artt. 3, 42 e 113).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

**Presidente:** dott. Renato GRANATA;**Giudici:** prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1997 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra Fratini Alvaro ed altri e il comune di Prato, iscritta al n. 568 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione all'indennità di espropriazione, la Corte d'appello di Firenze, con ordinanza del 18 aprile 1997 (r.o. n. 568 del 1997), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 43 (*recte*, 42) e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

che il giudice *a quo* muove dal rilievo che la norma di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1992 prevede che in caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni, ma nulla prescrive nel caso che il contribuente abbia omesso la dichiarazione;

che, peraltro, il rimettente ritiene che la lacuna non possa essere superata in via interpretativa, neanche alla luce della legge delega, giacché le varie ipotesi possibili non appaiono idonee a superare l'omessa previsione legislativa; ed, infatti: *a)* se si considera che l'assenza del parametro *e*, quindi, l'omissione della dichiarazione ICI, con conseguente inapplicabilità della norma, avvantaggia l'evasore, ne risulta una evidente disparità di trattamento; *b)* se si ritiene che l'omessa dichiarazione comporti la valutazione del terreno come terreno agricolo, non si rinviene alcun riscontro normativo in tal senso; *c)* se si ipotizza che l'omessa dichiarazione equivalga ad una dichiarazione di valore pari a zero, vi sarebbe lesione del diritto al giusto indennizzo; *d)* se si ritiene che all'omessa dichiarazione possa sopperire l'accertamento d'ufficio, oltre a snaturare il meccanismo previsto dal legislatore, si lascerebbe irrisolto il problema quando l'accertamento d'ufficio manchi o ritenga la natura agricola del terreno;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza delle questioni, rilevando che le censure vengono proposte contro un'asserita lacuna dell'ordinamento non colmabile con una pronuncia della Corte;

che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice rimettente deve delibare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità delle norme sulla base della interpretazione che egli è tenuto a dare delle stesse, in modo da verificare se le eventuali lacune dell'ordinamento possano essere colmate secondo i vari criteri ermeneutici previsti dalle norme vigenti e privilegiando l'interpretazione conforme a Costituzione (v., *ex plurimis*, ordinanza n. 39 del 1998, sentenza n. 350 del 1997);

che, nella specie, il giudice *a quo*, dopo aver prospettato diverse ed alternative soluzioni interpretative, ritenendole, comunque, inadeguate a spiegare l'ambito applicativo della disposizione, non esprime una propria scelta interpretativa sì da consentire la verifica della rilevanza della questione di legittimità costituzionale;

che, pertanto, essendo carente il presupposto della delibazione di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale deve ritenersi inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 113 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 334

*Ordinanza 14-20 luglio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza sociale - Trattamento di quiescenza - Riscatto di periodi di studi universitari - Decorrenza dalla data del conferimento del titolo di laurea o equipollente, anziché dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione (secondo quanto è previsto per i dipendenti dello Stato) - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Diversità di disciplina discrezionalmente valutata dal legislatore entro il limite della ragionevolezza - Precedente decisione in materia (sentenza n. 73 del 1979) - Manifesta infondatezza della questione.**

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, ultimo comma).

(Cost., art. 3).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), promossi con due ordinanze emesse il 14 luglio 1995 dalla Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la Regione Campania di Napoli — sui ricorsi proposti da De Simone Mario e da Scognamiglio Costantino contro l'I.n.p.d.a.p., iscritte ai nn. 594 e 595 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la Regione Campania di Napoli — con ordinanze del 14 luglio 1995 (r.o. nn. 594 e 595 del 1997), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui dispone che, ai fini del trattamento di quiescenza, gli impiegati iscritti alla cassa di previdenza, muniti di laurea o di titolo equipollente, possono chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondente alla durata legale del corso, con decorrenza dalla data del conferimento della laurea o del titolo equipollente, dubitando che tale ultimo disposto sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto detta una disciplina che sarebbe meno favorevole di quella prevista dall'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), a norma del quale, per i dipendenti civili e militari dello Stato, la durata legale del corso universitario si calcola con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione.

Considerato che le due ordinanze sollevano l'identica questione, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che, questa Corte, in relazione ad analoga questione sollevata con riferimento all'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ha escluso che le norme di cui agli artt. 69, ultimo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 e 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 pur dettando una disciplina diversa in materia di calcolo del periodo di studi universitario riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza, abbiano intenti ed effetti discriminatori, ovvero siano irrazionali (sentenza n. 73 del 1979);

che, anche senza considerare che le norme in questione si riferiscono a dipendenti pubblici i cui trattamenti di quiescenza sono assoggettati a disciplina per molti aspetti diversa e, quindi, non del tutto comparabile, deve ribadirsi l'indirizzo costantemente affermato da questa Corte, secondo cui rientra nella discrezionalità del legislatore — fermo per ogni intervento legislativo il limite generale della ragionevolezza come svolgimento dell'art. 3 della Costituzione (sentenze nn. 209 del 1975; 63 del 1998) — sottoporre situazioni analoghe a trattamenti normativi diversi e non per questo discriminatori;

che nella specie la differenza consiste, per i soli laureati dopo un periodo di fuori corso, nel riferire il periodo di riscatto degli anni di corso di università all'epoca iniziale (durata prevista nell'ordinanza) ovvero all'ultimo periodo computando gli anni di fuori corso (sempre nei limiti di durata previsti). Ciò può, in ambedue le soluzioni, essere di vantaggio o di svantaggio a seconda dei periodi di coincidenza con altre contribuzioni, ferma rimanendo, tuttavia, la durata del beneficio del riscatto;

che il giudice *a quo* non propone ulteriori o nuovi argomenti rispetto a quelli già esaminati con la citata sentenza n. 73 del 1979 o, comunque, tali da indurre ad un diverso scrutinio di costituzionalità;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

**PER QUESTI MOTIVI**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, del regio d.-l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la Regione Campania di Napoli — con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 335

*Ordinanza 14-20 luglio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Procedimento sotto il regime del codice anteriore (del 1930) - Cause di incompatibilità del giudice - Incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento tra imputati, con lesione del diritto di difesa - Erroneo presupposto interpretativo - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

[C.P.P. (1930), art. 61: d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 248].

(Cost., artt. 3 e 24).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 61 del codice di procedura penale del 1930 e dell'art. 248 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, promossi con ordinanze emesse il 10 dicembre 1997 ed il 7 gennaio 1998 dal Tribunale di Nola nei procedimenti penali a carico di S.C. ed altri e di N. L. ed altri, iscritte ai nn. 311 e 314 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due ordinanze di analogo tenore il Tribunale di Nola ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 del codice di procedura penale del 1930 (r.o. n. 314 del 1998), nonché di tale norma unitamente all'art. 248 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (r.o. n. 311 del 1998), nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti a partecipare al giudizio;

che in entrambe le ordinanze il Tribunale rimettente, premesso che il procedimento prosegue, ex art. 241 disp. trans. cod. proc. pen., con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, espone di avere respinto la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti avanzata da alcuni imputati ex art. 248 disp. trans. cod. proc. pen. e di procedere pertanto, a norma dell'ultima parte del primo comma di tale disposizione, nelle forme ordinarie;

che il rimettente rileva che la Corte costituzionale, con sentenza n. 186 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice del dibattimento che abbia in precedenza respinto la richiesta di applicazione della pena;

che ad avviso del giudice rimettente l'art. 34 cod. proc. pen., così come integrato dalla sopra menzionata sentenza della Corte, non è però applicabile nel caso di specie, in quanto l'art. 245 disp. trans. cod. proc. pen. non lo indica tra quelli che si applicano ai procedimenti che proseguono secondo le norme del vecchio rito;

che il rimettente ritiene pertanto di dovere sollevare, nei termini sopra precisati, questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 cod. proc. pen. del 1930, in collegamento con l'art. 248 disp. trans. cod. proc. pen., rilevando che l'incompatibilità deriva non dall'aver preso visione di tutti gli atti del procedimento, che alla stregua del codice di procedura penale del 1930 il giudice conosceva *ab initio* ma da una valutazione degli stessi, volta ad escludere gli estremi di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 152 del codice previgente e poi sfociata in una pronuncia di rigetto della richiesta di patteggiamento per non congruità della pena;

che le norme censurate si porrebbero in contrasto con l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento tra imputati giudicati rispettivamente con il rito vigente e con quello abrogato, in quanto la specifica ipotesi di incompatibilità risulta prevista solo a tutela dei primi, nonché con l'art. 24, secondo comma, Cost., perché la valutazione delle posizioni degli imputati si risolve in una indiretta anticipazione di giudizio;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata, non essendo comparabili le discipline dell'incompatibilità previste dal vecchio e dal nuovo codice di procedura penale, attese le differenze tra l'impianto complessivo dei due codici e tra i principi che rispettivamente li ispirano.

Considerato che, stante l'analogo tenore delle due ordinanze, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che il rimettente muove dal presupposto interpretativo che nel caso di specie non sia applicabile l'art. 34 cod. proc. pen., così come integrato dalla sentenza di questa Corte n. 186 del 1992, in quanto, da un lato, i procedimenti sottoposti al suo giudizio proseguono, *ex art.* 241 disp. trans. cod. proc. pen., con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, tra le quali, appunto, l'art. 61 cod. proc. pen. del 1930, dall'altro, l'art. 34 cod. proc. pen. non è indicato tra quelli che, alla stregua dell'art. 245 disp. trans. cod. proc. pen., si osservano anche nei procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme del codice del 1930;

che tale convinzione si basa sull'erroneo presupposto che l'indicazione, contenuta nell'art. 245 disp. trans. cod. proc. pen., delle norme immediatamente applicabili ai procedimenti che proseguono con il vecchio rito non consenta eventuali estensioni dettate sia da considerazioni generali attinenti ai rapporti logici e sistematici tra i due ordinamenti processuali che si sono succeduti nel tempo, sia dall'esigenza di assicurare la razionale operatività di alcuni istituti che, non previsti nel precedente ordinamento, sono stati dichiarati immediatamente applicabili anche nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme del codice del 1930;

che il rimettente omette di considerare che l'art. 248 disp. trans. cod. proc. pen., nel disporre l'applicazione degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen. anche ai procedimenti che proseguono con le norme del rito previgente, non ha inteso limitarsi ad una meccanicistica trasposizione del nuovo istituto nel corpo del sistema processuale del 1930, ma ne ha anticipato la disciplina complessiva, a partire dalle garanzie che ne permettono la corretta e armonica operatività all'interno del codice di rito ormai abrogato;

che il carattere di assoluta novità dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, che si configura come un vero e proprio procedimento speciale, del tutto autonomo rispetto al rito ordinario, lo rende inconciliabile con l'impianto strutturale del codice di procedura penale del 1930 ed impone quindi l'immediata operatività di tutte quelle disposizioni del nuovo codice che, pur non essendo espressamente richiamate dall'art. 245 disp. trans. cod. proc. pen., risultano inscindibilmente connesse con l'essenza del nuovo istituto;

che, in particolare, tale esigenza deve essere tenuta presente ove sorga un problema di immediata operatività delle garanzie dettate dal principio di terzietà-imparzialità del giudice, quale risulta in concreto delineato dalla disciplina in tema di incompatibilità dettata dall'art. 34 cod. proc. pen., così come integrato dalla giurisprudenza di questa Corte, con particolare riferimento ai rapporti tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e il giudizio ordinario;

che le considerazioni sopra esposte rendono evidente che il giudice rimettente è incorso in un'erronea interpretazione dell'art. 245 disp. trans. cod. proc. pen., ed ha di conseguenza erroneamente ritenuto che nei procedimenti sottoposti al suo giudizio non fosse immediatamente applicabile l'art. 34 cod. proc. pen.;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 61 del codice di procedura penale del 1930 e 248 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Nola, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

99C0794

N. 336

*Ordinanza 14-20 luglio 1999*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Esecuzione della pena - Differimento in pendenza della domanda di grazia - Decorrenza del termine massimo di differimento - Lamentata irragionevole disparità di trattamento tra detenuti - Manifesta infondatezza della questione.**

**(C.P., art. 147, secondo comma).**

**(Cost., art. 3).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1998 dal Tribunale di sorveglianza di Venezia sull'istanza proposta da Canducci Emanuele, iscritta al n. 730 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Canducci Emanuele nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 1999 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Udito l'Avvocato dello Stato Maurizio Di Carlo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Venezia, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di differimento della esecuzione della pena formulata, a norma dell'art. 147, primo comma, numero 1, cod. pen., per avere il condannato presentato domanda di grazia, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che il periodo di differimento dell'esecuzione della pena non superiore a sei mesi decorre — anche nei casi in cui l'esecuzione sia già iniziata — dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile;

che dalla disposizione impugnata scaturirebbe, a parere del giudice *a quo*, una «irragionevole disparità di trattamento tra il detenuto che maturi il proposito di avanzare domanda di grazia prima del decorso del semestre dal passaggio in giudicato (e che riesca ad adire la magistratura di sorveglianza in tempo utile per ottenere il differimento) ed il detenuto che (come è avvenuto nel caso di specie) si risolve ad avanzare tale domanda solo successivamente»;

che ad avviso del giudice rimettente non sussisterebbe, infatti, alcuna ragione giustificatrice di una norma «che consente a colui che è stato condannato e ristretto da meno di sei mesi dal passaggio in giudicato del titolo di aspirare ad ottenere il differimento della pena, e che impedisce l'accesso al medesimo beneficio — *ceteris paribus* — a colui che si trovi parimenti in esecuzione penale ma oltre il termine di sei mesi dal di della irrevocabilità»;

che nel giudizio si è costituita la parte privata, la quale peraltro si è limitata a sollecitare la declaratoria di illegittimità costituzionale nei termini esposti dal giudice *a quo*, ed ha spiegato atto di intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Considerato che l'istituto del differimento della esecuzione in pendenza della domanda di grazia ha il suo fondamento nella giusta preoccupazione del legislatore che, nelle more dell'istruttoria della pratica di grazia, il condannato possa essere sottoposto alla esecuzione della pena prima che la sua istanza venga esaminata e decisa, inconveniente, questo, che si appalesa particolarmente grave specie nel caso di pene detentive brevi;

che, a sua volta, la previsione secondo la quale il differimento non può superare complessivamente sei mesi è stata dettata, come emerge dalla Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, dallo scopo di impedire un differimento della esecuzione per tempo indeterminato, mentre la statuizione relativa alla decorrenza del termine massimo di differimento dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, agevolmente si spiega col fatto che nel sistema è quella l'unica decorrenza correttamente evocabile, coincidendo essa con la trasformazione della condanna in titolo esecutivo e, dunque, con l'inizio della fase della esecuzione;

che, pertanto, priva di qualsiasi rilievo costituzionale si rivela la circostanza, prospettata dal giudice *a quo*, che il sistema dianzi delineato non terrebbe conto del diverso trattamento che di riflesso verrebbe ad essere riservato ai condannati i quali maturino, in tempi diversi, il proposito di avanzare domanda di grazia, essendo tale profilo, di mero fatto, naturale ed ineludibile conseguenza di qualsiasi istituto che configuri l'esercizio di determinate facoltà entro un dato termine;

che la questione proposta deve quindi essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* VASSALLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

99C0795

N. 337

*Ordinanza 14-20 luglio 1999*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reato in genere - Prescrizione - Termine - Possibilità che sulla determinazione del termine abbia effetto la concessione della attenuante prevista dall'art. 62-bis del cod. pen., o comunque di circostanze non preventivamente individuabili all'atto del rinvio a giudizio - Conseguente lamentata irrazionalità del sistema, in contrasto con l'interesse punitivo dello Stato e con l'obbligatorietà dell'azione penale - Intervento additivo *in malam partem* precluso alla Corte, in ossequio al principio di legalità - Manifesta inammissibilità della questione.**

(C.P., art. 157, secondo comma).

[Cost., artt. 3, 112 e 25, secondo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), art. 6, primo comma].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma secondo, del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 7 aprile e il 23 marzo 1998 dalla Corte d'appello di Milano nei procedimenti penali a carico di M. P. ed altri e di G. G., iscritte ai nn. 744 e 745 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due ordinanze di analogo tenore la Corte di appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 112 della Costituzione e 6, comma 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui «consente che il termine di prescrizione del reato non sia definibile nella stessa misura in tutte le fasi del procedimento» ed in particolare nella parte in cui consente che sulla determinazione del termine della prescrizione abbia effetto, anche mediante il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee di cui all'art. 69 cod. pen., «la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen., ovvero di ogni altra circostanza del reato non specificamente identificabile nei suoi contenuti, facoltativa e comunque non preventivamente individuabile all'atto del rinvio a giudizio»;

che la Corte di appello rimettente premette in fatto:

in relazione all'ordinanza r.o. n. 744 del 1998, di procedere per un reato punito con la pena massima di anni cinque di reclusione, per il quale la legge prevede un termine di prescrizione di dieci anni, estensibile a quindici anni per l'effetto interruttivo, rilevando che, in caso di conferma della condanna di primo grado, con la quale erano state riconosciute le attenuanti generiche, il termine prescrizionale risulterebbe ridotto a sette anni e sei mesi, già interamente decorsi;

in relazione all'ordinanza r.o. n. 745 del 1998, di procedere per un reato, punito anch'esso con la pena massima di cinque anni di reclusione, cui corrisponde, tenuto conto dell'effetto interruttivo, un termine prescrizionale di quindici anni, rilevando che, in caso di conferma della condanna di primo grado, l'eventuale giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, già riconosciute e ritenute equivalenti dal Tribunale, comporterebbe la riduzione del termine di prescrizione a sette anni e sei mesi, già interamente decorsi;

che ad avviso del rimettente la disciplina contenuta nella norma censurata ostacolerebbe irragionevolmente la realizzazione dell'interesse punitivo dello Stato, che è assicurato dal principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale, sia pure «mitigato» dall'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, là dove impone tempi ragionevoli per la celebrazione dei processi;

che l'istituto della prescrizione dovrebbe invece essere improntato al massimo di automaticità e fondarsi su dati obiettivi, e i relativi termini prescrizionali dovrebbero essere tutti certi e individuabili a partire dalla fase predibattimentale, a prescindere dal successivo esame di merito;

che, in particolare, il secondo comma dell'art. 157 cod. pen. si porrebbe in contrasto con tali principi, in quanto prevede la possibilità di calcolare i termini prescrizionali non sulla base dell'imputazione astratta formulata nel momento del rinvio a giudizio, ma tenendo conto del giudizio formulato in concreto nei confronti dell'autore del reato, cioè con riferimento a circostanze soggettive assolutamente indeterminate (quali quelle concedibili ex art. 62-bis cod. pen.), o la cui applicazione sia facoltativa (quali la recidiva), connesse alla determinazione della pena e, quindi, fondate su elementi estranei alla struttura del reato;

che il rimettente lamenta inoltre che, in caso di concessione delle attenuanti e, in particolare, di quelle generiche, la riduzione minima della pena venga effettuata operando sul massimo edittale, mentre la constatazione che per definizione le attenuanti generiche presuppongono l'assenza di gravità in concreto del reato dovrebbe comportare che la riduzione della pena venga effettuata con riferimento al minimo edittale;

che il sistema così delineato sarebbe quindi, ad avviso del rimettente, intrinsecamente irrazionale, in quanto l'attività giurisdizionale, «esercitata in relazione ad un termine prescrizionale che si prefigurava oggettivamente di una determinata durata, può essere dichiarata a posteriori priva di effetto per il rilievo dato in una diversa fase del giudizio ad una circostanza che originariamente non sarebbe stato possibile prendere in considerazione o fu addirittura esclusa»;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilità della questione, in quanto volta a censurare scelte discrezionali del legislatore che, per quanto poco funzionali, non appaiono manifestamente irragionevoli.

Considerato che, stante l'analogo tenore delle questioni, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che il rimettente — constatato che, a seguito del tempo trascorso tra la pronuncia della sentenza di primo grado e la celebrazione del giudizio di appello, i termini prescrizionali risultavano oramai decorsi per effetto del già intervenuto riconoscimento delle attenuanti generiche nel giudizio di primo grado (r.o. n. 744 del 1998) ovvero della asserita possibilità di ritenere d'ufficio in grado di appello tali attenuanti prevalenti sulle aggravanti (r.o. n. 745 del 1998) — in sostanza vorrebbe che i termini prescrizionali di cui all'art. 157 cod. pen. fossero

determinati con esclusivo riferimento al reato contestato nel momento del rinvio a giudizio, escludendo la possibilità di tenere conto nelle diverse e successive fasi del giudizio, ai fini del computo del tempo necessario per la prescrizione del reato, sia delle circostanze attenuanti, sia della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti;

che la disciplina auspicata consentirebbe, ad avviso del rimettente, di superare il contrasto della norma censurata con gli artt. 112 e 3 della Costituzione (quest'ultimo, seppure non espressamente indicato nel dispositivo, implicitamente richiamato in numerosi passaggi della motivazione);

che tuttavia un simile intervento si tradurrebbe in un trattamento deteriore nei confronti dell'imputato, in violazione del principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., in base al quale è precluso alla Corte qualsiasi intervento additivo *in malam partem* in materia penale, sempre che la disciplina non sia frutto di una scelta palesemente arbitraria o ingiustificata (v. da ultimo ordinanze n. 413 del 1998 e n. 297 del 1997);

che l'effetto estintivo della prescrizione trova ragione «nell'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, [...] l'allarme della coscienza comune» (vedi sentenze n. 202 del 1971 e n. 254 del 1985), e che pertanto non può ritenersi ingiustificata la scelta del legislatore di rapportare i termini entro cui si produce tale effetto estintivo alla concreta gravità del fatto-reato, quale risulta anche a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche e del bilanciamento delle circostanze;

che, in particolare, questa Corte ha costantemente affermato che il principio di legalità preclude di pronunciare sentenze additive *in malam partem* del tipo di quella richiesta dal rimettente, volte ad integrare la serie di atti che producono effetti interruttivi (o sospensivi) del corso della prescrizione (in tema di introduzione di una nuova ipotesi di sospensione v. sentenza n. 114 del 1994; riguardo all'introduzione di nuove ipotesi di interruzione, v., tra le tante, ordinanze n. 412 del 1998, n. 178 del 1997, n. 315 del 1996, n. 144 del 1994, nn. 193 e 188 del 1993, n. 7 del 1990, n. 114 del 1983);

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione e 6, comma 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte di appello di Milano, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 338

*Ordinanza 14-20 luglio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Istruzione dibattimentale - Assunzione di nuovi mezzi di prova - Possibilità che il giudice del dibattimento possa disporla anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero - Omessa previsione - Asserto contrasto con i principi di legalità, di non dispersione della prova e di indefettibilità della giurisdizione - Manifesta infondatezza della questione.****(C.P.P., art. 507; disp. att., c.p.p., art. 151).****(Cost., artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 76, 101, secondo comma, 102, e 112 - Processo penale - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni e delle parti private - Possibilità che il giudice del dibattimento possa effettuare anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero - Omessa previsione - Prospettazione della questione in termini ipotetici - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità).****(C.P.P., art. 506, commi 1 e 2).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 506 e 507 del codice di procedura penale e 151 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 31 luglio 1998 dal pretore di Enna nel procedimento penale a carico di S. F., iscritta al n. 746 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il pretore di Enna ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 76, 101, secondo comma, 102 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 506 e 507 del codice di procedura penale, nonché dell'art. 151 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

che, in particolare, il rimettente censura:

l'art. 507 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche sulla base dell'esame degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero;

l'art. 506, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il giudice possa indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi solo in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle stesse o a seguito delle letture disposte a norma degli artt. 511, 512 e 513 cod. proc. pen., e non anche in base agli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero;

l'art. 506, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice possa rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private già esaminati anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, e possa procedere, sulla base di detti atti, alle contestazioni ai sensi dell'art. 500, comma 1, cod. proc. pen., con eventuale acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni a norma del quarto comma di detto articolo;

l'art. 151 disp. att. cod. proc. pen., «nella parte in cui non richiama l'art. 135 norme di attuazione che dispone che nel giudizio il giudice può ordinare l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (da restituire terminata l'istruzione dibattimentale) e l'inserimento nel fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni se sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione»;

che il rimettente premette in fatto che, al termine dell'istruttoria dibattimentale di un procedimento penale per lesioni colpose aggravate *ex art.* 590, secondo e terzo comma, cod. pen., il difensore della parte civile aveva chiesto la citazione quale testimone, a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., di un soggetto che dal verbale dell'Ispettorato del lavoro, contenuto nel fascicolo del pubblico ministero, risultava presente sul luogo dell'incidente, e rileva che tale verbale non fa parte del fascicolo del dibattimento;

che, ad avviso del rimettente — non risultando dall'istruzione dibattimentale alcun elemento da cui desumere la «assoluta necessità» dell'assunzione di tale mezzo di prova, e non potendo il giudice prendere conoscenza degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, da cui potrebbe risultare l'assoluta necessità della prova — la richiesta della parte civile non può essere accolta;

che, sulla base di tale presupposto interpretativo, il rimettente ritiene che le norme sopra menzionate, anche tenendo conto dell'interpretazione estensiva dell'art. 507 cod. proc. pen. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 111 del 1993, contrastano con il principio di legalità (artt. 25 e 112 Cost.), nonché con gli artt. 101, secondo comma, e 102 Cost., in quanto il giudice, a causa della mancata conoscenza di tutti gli atti del fascicolo del pubblico ministero, rimarrebbe privo della possibilità di esercitare il necessario controllo di legalità e di pervenire ad una giusta decisione; controllo che il giudice può effettivamente svolgere, mediante la conoscenza di tutti gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, solo quando il pubblico ministero formula richiesta di archiviazione, e non anche dopo la citazione a giudizio dell'imputato;

che la disciplina censurata verrebbe quindi a contrastare con i principi di non dispersione della prova, della ricerca della verità e della indefettibilità della giurisdizione, quali delineati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale;

che, con particolare riferimento all'art. 506, comma 2, cod. proc. pen., il rimettente, motivando in tema di rilevanza della relativa questione, pare far riferimento ad una situazione in cui l'esigenza di rivolgere nuove domande ai testimoni già esaminati per eventualmente contestare il contenuto delle precedenti deposizioni potrebbe emergere solo dopo avere ammesso la nuova prova *ex art.* 507 cod. proc. pen.;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, in quanto la conoscenza da parte del giudice del fascicolo del pubblico ministero verrebbe ad alterare la struttura del processo prefigurato dal legislatore e determinerebbe una grave confusione tra i ruoli che il codice di rito rispettivamente riserva al pubblico ministero e al giudice;

Considerato che le questioni sollevate dal giudice rimettente, pur articolate sotto diversi profili, concernono sostanzialmente la mancata attribuzione al giudice del dibattimento, nell'esercizio dei poteri suppletivi previsti dagli artt. 506 e 507 cod. proc. pen., della possibilità di conoscere tutti gli atti del fascicolo del pubblico ministero;

che, con particolare riferimento all'art. 507 cod. proc. pen., risulta palesemente erroneo l'assunto del rimettente secondo cui l'impossibilità di prendere conoscenza del verbale dell'Ispettorato del lavoro contenuto nel fascicolo del pubblico ministero gli avrebbe impedito di accertare l'assoluta necessità di assumere d'ufficio la nuova prova richiesta al termine dell'istruzione dibattimentale dalla parte civile;

che al fine di esercitare il potere previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. il sistema delineato dal codice non presume che il giudice conosca gli atti delle indagini preliminari, bensì che sia chiamato ad operare, eventualmente sollecitato dalle parti, una valutazione che tenga conto delle emergenze risultanti dall'istruttoria dibattimentale;

che nel caso di specie, a prescindere dal contenuto del verbale dell'Ispettorato del lavoro, la richiesta della parte civile, innestata nel contesto di quanto era sino ad allora emerso nel corso del dibattimento, appariva pienamente idonea, unitamente all'eventuale esibizione ad iniziativa della stessa parte civile dell'atto dal quale la richiesta traeva spunto, a fornire al giudice gli elementi di valutazione necessari al fine di disporre la nuova prova;

che, più in generale, la disciplina in base alla quale il patrimonio di conoscenze del giudice è vincolato, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, agli elementi acquisiti nel corso del dibattimento, corrisponde ad una delle scelte più significative e qualificanti del nuovo codice di procedura penale, che si è appunto realizzata mediante il sistema del «doppio fascicolo», al fine di evitare che gli atti raccolti durante le indagini preliminari senza il rispetto delle regole del contraddittorio ed in violazione del principio dell'immediatezza, rifluiscono nel dibattimento (v. ordinanza n. 248 del 1998 e sentenza n. 91 del 1992);

che la soluzione auspicata dal giudice rimettente comporterebbe la vanificazione della separazione, tipica di un modello processuale che si ispira al sistema accusatorio, tra la fase delle indagini preliminari e quella del giudizio, facendo venire meno il carattere selettivo del patrimonio di conoscenza su cui si basa l'intervento giurisdizionale, e determinerebbe un sostanziale ritorno al sistema misto delineato dal codice di procedura penale del 1930;

che, inoltre, l'assunto del rimettente relativo alla supposta irragionevolezza della disciplina impugnata, perché precluderebbe al giudice del dibattimento di esercitare un effettivo controllo di legalità, attuabile invece in sede di verifica della richiesta di archiviazione mediante la conoscenza di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, è privo di fondamento, in quanto le due situazioni poste a confronto non sono utilmente comparabili: altro infatti è il controllo attribuito al giudice per le indagini preliminari in sede di richiesta di archiviazione, ove occorre assicurare l'effettiva attuazione del principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale, con la conseguente valutazione se dare o meno ingresso alla fase del giudizio, in un contesto quindi in cui il controllo di legalità attribuito al giudice non può che riguardare tutta l'attività di indagine svolta nel corso della fase; altro è la competenza del giudice del dibattimento proiettata non già e non più a verificare la legittimità dell'inazione del pubblico ministero — che ha invero ormai esercitato l'azione penale — ma ad acquisire, attraverso l'istruttoria dibattimentale, gli elementi utili per la decisione (v. anche sentenza n. 91 del 1992);

che l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 151 disp. att. cod. proc. pen., mediante il richiamo all'art. 135 delle stesse norme, che facoltizza il giudice a prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, è palesemente priva di pertinenza, in quanto la disciplina richiamata si riferisce alla diversa situazione in cui il giudice è chiamato a decidere prima dell'apertura del dibattimento sulla richiesta di applicazione della pena e, quindi, ad emettere una decisione che, in caso di accoglimento, preclude la successiva celebrazione del dibattimento;

che le questioni sollevate nei confronti degli artt. 507 cod. proc. pen. e 151 disp. att. cod. proc. pen. devono pertanto essere dichiarate manifestamente infondate;

che, infine, le questioni sollevate nei confronti dell'art. 506, commi 1 e 2, cod. proc. pen. appaiono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto prospettate in termini ipotetici e, comunque, risultano intempestive: il rimettente rileva, infatti — peraltro motivando solo in riferimento all'art. 506, comma 2, cod. proc. pen. — che l'esigenza di citare nuovamente testimoni già esaminati è meramente eventuale, e potrebbe porsi solo al termine dell'istruzione dibattimentale, così come integrata — par di comprendere — dopo la citazione del nuovo testimone ex art. 507 cod. proc. pen.;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 507 del codice di procedura penale e 151 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 76, 101, secondo comma, 102 e 112 della Costituzione, dal pretore di Enna, con l'ordinanza in epigrafe;*

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 506, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 76, 101, secondo comma, 102 e 112 della Costituzione, dal pretore di Enna, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

99C0797

N. 339

*Ordinanza 14-20 luglio 1999*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposta sulle successioni e donazioni - Pagamento mediante assegno circolare - Spedizione per posta - Efficacia solutoria conseguente alla riscossione e contabilizzazione da parte degli uffici - Questione posta in via meramente ipotetica - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 35, 44 e 52).

(Cost., artt. 3, 76 e 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 35, 44 e 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Roma sui ricorsi riuniti proposti da Bonessa Alessandro ed altra contro l'Ufficio del registro successioni di Roma, iscritta al n. 586 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che la commissione tributaria provinciale di Roma, con ordinanza emessa il 12 gennaio 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 44 e 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni);

che, ad avviso del giudice rimettente, le norme denunciate, ove fossero interpretate nel senso di considerare tardivo il pagamento dell'imposta di successione effettuato per posta con assegno circolare pervenuto all'ufficio del registro nei termini di legge, ma dallo stesso ufficio riscosso e contabilizzato successivamente, violerebbero l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparità di trattamento che si verrebbe a determinare tra coloro che assolvono l'onere del pagamento dell'imposta mediante assegno circolare spedito per posta e coloro che vi provvedono mediante denaro versato direttamente al predetto ufficio;

che, sempre nell'ipotesi prospettata, risulterebbero violati anche gli artt. 76 e 77 della Costituzione. Censura questa, peraltro, formulata senza alcuna indicazione della norma interposta rispetto alla quale sussisterebbe un eccesso di delegazione legislativa;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile in quanto le norme impugnate non detterebbero alcuna disciplina sulle modalità di pagamento della imposta di successione, né sul pagamento eseguito mediante assegno circolare;

Considerato che l'ordinanza di rimessione prospetta una questione di costituzionalità fondata su di un'alternativa interpretativa in ordine alla quale il giudice *a quo* non prende posizione, sicché la questione stessa risulta sollevata in forma eventuale per l'ipotesi in cui si ritenga che l'efficacia solutoria dell'assegno circolare consegua alla riscossione e contabilizzazione delle somme da parte dell'amministrazione finanziaria;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è «compito del giudice rimettente di individuare con esattezza l'oggetto della questione, effettuare la scelta interpretativa e quindi proporre il quesito di costituzionalità in modo non alternativo» (*ex plurimis*: ordinanze n. 227 del 1994 e n. 285 del 1992);

che non sono quindi ammissibili questioni poste in via meramente ipotetica, qual è quella sollevata dal giudice *a quo* (*ex plurimis*: sentenza n. 166 del 1992, ordinanze n. 423 del 1996 e n. 45 del 1994);

che, pertanto, la questione di costituzionalità va dichiarata inammissibile (risultando così assorbito l'esame dell'eccezione di inammissibilità della stessa per la ulteriore ragione indicata dall'Avvocatura dello Stato).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 44 e 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 340

Ordinanza 14-20 luglio 1999

**Giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.**

**Giudice di pace - Competenza - Modifica introdotta con provvedimento legislativo del Governo - Ritenuta assenza dei presupposti di necessità e urgenza per l'esercizio del potere legislativo così esercitato, con conseguente lesione delle attribuzioni di organi giudiziari esistenti - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del giudice di pace di Scandiano, nei confronti del Governo - Delibazione preliminare di ammissibilità - Requisito soggettivo - Insussistenza - Carezza della legittimazione attiva del ricorrente, agente nella specie quale «coordinatore» dell'ufficio e non già nell'esercizio di funzioni giurisdizionali - Inammissibilità del ricorso.**

[D.-L. 18 ottobre 1995, n. 432 (convertito, con modificazioni, in legge 20 dicembre 1995, n. 534), art. 1].

(Cost., artt. 24, 77, 101, 102 e 108).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito delle modifiche all'art. 7 del codice di procedura civile introdotte con il decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534, sollevato, nei confronti del Governo, dal giudice di pace di Scandiano con ricorso depositato il 10 febbraio 1999 ed iscritto al n. 110 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice relatore Fernanda Contri;

Ritenuto che il giudice di pace di Scandiano, quale coordinatore dell'ufficio, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Governo in relazione all'art. 1 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nella parte in cui ha soppresso il terzo comma e l'ultimo comma, numero 2), dell'art. 7 del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), per violazione degli artt. 24, 77, 101, 102, e 108 della Costituzione;

che il ricorrente ritiene la propria legittimazione attiva ad essere parte del conflitto quale «organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene», così come ritiene, per lo stesso motivo, la legittimazione passiva del Governo;

che il ricorrente, convinto che dal combinato disposto degli artt. 101, 102, 108 e 24 della Costituzione, oltretutto dall'art. 1 dell'Ordinamento giudiziario, derivino direttamente le attribuzioni degli organi giudiziari, lamenta che il Governo, con la modifica della competenza del giudice di pace introdotta nella forma del decreto-legge, avrebbe violato una «attribuzione esclusiva» spettante in materia al potere legislativo;

che secondo il ricorrente, consentendo l'art. 77 della Costituzione l'emanazione dei decreti-legge solo in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 avrebbe leso le attribuzioni spettanti all'ufficio del giudice di pace in mancanza dei presupposti necessari per l'esercizio del potere legislativo, andando ad incidere su attribuzioni di organi giudiziari già esistenti e funzionanti;

che il ricorrente ritiene l'art. 1 del citato d.-l. contrastare le intenzioni manifestate dal legislatore attraverso l'istituzione del giudice di pace, quali esse risultano dai lavori preparatori della legge 21 novembre 1991, n. 374, con il conseguente aggravamento dello squilibrio fra lo scarso carico di lavoro degli uffici del giudice di pace e l'eccessivo carico di lavoro di altri uffici giudiziari;

che infine il ricorrente sollecita una pronuncia di incostituzionalità anche della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nella parte in cui non esclude dalla conversione l'art. 1 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, in quanto «un atto incostituzionale non può essere convalidato, né la sua nullità può essere sanata»;

Considerato che nella presente fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso per conflitto di attribuzione sia ammissibile, nel concorso dei requisiti soggettivi prescritti, e in quanto esista la materia di un conflitto la cui decisione appartenga alla sua competenza, restando impregiudicata ogni altra decisione;

che, sotto il profilo soggettivo, questa Corte ha più volte affermato come i singoli organi giurisdizionali siano legittimati ad essere parte nei conflitti di attribuzione, in relazione al carattere diffuso che connota il potere di cui sono espressione ed alla loro competenza a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono, ma limitatamente all'esercizio dell'attività giurisdizionale (ordinanze nn. 87 del 1978 e 244 del 1999), assistita da garanzia costituzionale;

che nel caso di specie il giudice di pace ricorrente è manifestamente privo della legittimazione attiva, in quanto agisce quale «coordinatore» dell'ufficio, secondo quanto dispone l'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e non nell'esercizio di funzioni giurisdizionali;

che perciò il ricorso è inammissibile per carenza del requisito soggettivo.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* CONTRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 341

Sentenza 14-22 luglio 1999**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Imputato affetto da sordità, mutismo o sordomutismo - Esigenza della sua partecipazione cosciente al procedimento, per comprendere l'accusa formulata contro di lui e seguire il compimento degli atti cui partecipa - Diritto all'assistenza gratuita di un interprete, indipendentemente dal fatto che l'imputato sappia o meno leggere e scrivere; ferma, comunque, la facoltà di avvalersi dello scritto (ai sensi dell'art. 119, comma 1) - Omessa previsione - Insufficiente garanzia del diritto di difesa - Conseguente necessaria estensione della forma di tutela prevista dall'art. 143 cod. proc. pen. - Doverosa scelta preferenziale dell'interprete tra le persone abituate a trattare con l'interessato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ogni altro profilo.**

(C.P.P., art. 119).

(Cost., art. 24, secondo comma).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1998 dal pretore di Marsala, iscritta al n. 790 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice relatore Valerio Onida.

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso del dibattimento a carico di un imputato sordomuto, che risulta saper leggere e scrivere, il pretore di Marsala, con ordinanza emessa il 23 luglio 1998, pervenuta a questa Corte l'8 ottobre 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 119 cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevede che l'imputato sordomuto che sappia leggere e scrivere abbia diritto di farsi assistere, gratuitamente, da un interprete al fine di seguire il compimento degli atti cui partecipa e di partecipare coscientemente al dibattimento».

Premesso, quanto alla rilevanza, che la partecipazione al dibattimento dell'imputato sordomuto che sappia leggere e scrivere è regolata dall'art. 119, comma 1, cod. proc. pen., che prevede solo l'uso dello scritto per la presentazione delle domande, degli avvertimenti e delle ammonizioni e per le relative risposte, mentre la nomina di interpreti è prevista dal successivo comma 2 solo nel caso in cui il sordomuto non sappia leggere o scrivere, il

remittente ritiene che tale disposizione violi, in primo luogo, il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, impedendo all'imputato sordomuto, che sappia leggere e scrivere, di comprendere tutto quanto accade nel corso dell'istruzione dibattimentale e di valutare se e quando rendere le spontanee dichiarazioni di cui all'art. 494 cod. proc. pen., così impedendogli di partecipare coscientemente al dibattimento.

In secondo luogo, il giudice *a quo* ritiene che la disposizione in esame violi il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto riserva all'imputato sordomuto che sappia leggere e scrivere un trattamento peggiore rispetto all'imputato che non conosce la lingua italiana, cui l'art. 143 cod. proc. pen. riconosce il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa; rispetto all'imputato il cui stato mentale sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, riguardo al quale l'art. 71 cod. proc. pen. prescrive la sospensione del procedimento medesimo e la nomina di un curatore speciale; nonché rispetto all'imputato sordomuto che non sappia leggere o scrivere, per il quale è prevista dal comma 2 dello stesso art. 119 cod. proc. pen. la nomina di uno o più interpreti.

Tale diversità di trattamento appare al remittente illogica ed irrazionale, considerando che tutte le ipotesi menzionate concernono casi in cui l'imputato, per ragioni diverse, non è in grado di partecipare coscientemente al procedimento, e che solo le altre disposizioni indicate prevedono gli opportuni rimedi ed accorgimenti processuali.

2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Ad avviso dell'Avvocatura erariale, il legislatore avrebbe ritenuto il sordomuto che sappia leggere e scrivere in grado di partecipare scientemente al procedimento, comunicando per iscritto, onde non sarebbe violato il diritto di difesa. Né vi sarebbe violazione del principio di eguaglianza, in quanto la diversità della disciplina dettata per l'imputato sordomuto che sappia leggere e scrivere rispetto alle altre evocate dal remittente si giustificerebbe per la differenza delle fattispecie messe a confronto.

### *Considerato in diritto*

1. — La questione sollevata investe la disciplina risultante dall'art. 119 del codice di procedura penale per l'ipotesi in cui l'imputato sia sordomuto e sappia leggere e scrivere. La disposizione prevede che quando un sordomuto «vuole o deve fare dichiarazioni», gli si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni, ed egli risponde per iscritto (comma 1); mentre solo per il caso in cui il sordomuto non sappia leggere o scrivere si prevede che l'autorità procedente nomini uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui (comma 2).

Tale disciplina appare al remittente lesiva, da un lato, del diritto di difesa dell'imputato, in quanto gli impedirebbe di comprendere tutto ciò che avviene nel dibattimento e di valutare se e quando rendere dichiarazioni spontanee a norma dell'art. 494 dello stesso codice, e dunque di partecipare coscientemente al dibattimento; dall'altro lato, del principio di eguaglianza, in quanto realizzerebbe una irragionevole differenza di trattamento rispetto alla ipotesi dell'imputato sordomuto che non sappia leggere e scrivere (in relazione alla quale si prevede la nomina di interpreti), nonché rispetto a quelle dell'imputato che non conosca la lingua italiana (per cui l'art. 143 cod. proc. pen. prevede l'assistenza gratuita di un interprete), e dell'imputato che non sia in grado di partecipare coscientemente al procedimento a causa del suo stato mentale (nel qual caso l'art. 71 cod. proc. pen. prevede la sospensione del procedimento e la nomina di un curatore speciale).

2. — La questione è fondata, sotto il profilo della denunciata violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

La garanzia costituzionale del diritto di difesa comprende la effettiva possibilità che la partecipazione personale dell'imputato al procedimento avvenga in modo consapevole, in specie per — quanto qui rileva — nelle fasi che l'ordinamento affida al principio dell'oralità: il che comporta la possibilità effettiva sia di percepire, comprendendone il significato linguistico, le espressioni orali dell'autorità procedente e degli altri protagonisti del procedimento, sia di esprimersi a sua volta essendone percepito e compreso (cfr. sentenza n. 9 del 1982 e, da ultimo, sentenza n. 10 del 1993).

Senza la garanzia di tale possibilità, infatti, resterebbe irrimediabilmente compromesso, nelle fasi processuali dominate dall'oralità, il diritto dell'accusato di essere messo personalmente, immediatamente e compiutamente a conoscenza di quanto avviene nel processo che lo riguarda, e così non solo dell'accusa mossagli, ma anche degli elementi sui quali essa si basa, delle vicende istruttorie e probatorie che intervengono via via a corroborarla o a smentirla, delle affermazioni e delle determinazioni espresse dalle altre parti e dall'autorità procedente; nonché, conseguentemente, il diritto dell'imputato di svolgere la propria attività difensiva, anche in forma di autodifesa, conformandola, adattandola e sviluppandola in correlazione continua con le esigenze che egli stesso ravvisi e colga a seconda dell'andamento della procedura, ovvero comunicando con il proprio difensore.

Questa Corte ha infatti costantemente affermato che «la peculiare natura del processo penale e degli interessi in esso coinvolti richiede la possibilità della diretta e personale partecipazione dell'imputato», onde l'autodifesa, che «ha riguardo a quel complesso di attività mediante le quali l'imputato è posto in grado di influire sullo sviluppo dialettico del processo», costituisce «diritto primario dell'imputato, immanente a tutto l'iter processuale, dalla fase istruttoria a quella di giudizio» (sentenza n. 99 del 1975; e cfr. anche sentenze n. 205 del 1971, n. 186 del 1973).

3. — Se normalmente questi diritti dell'accusato sono resi effettivi attraverso la garanzia della possibilità di presenziare alle udienze (salvo esserne allontanato solo se ne impedisce il regolare svolgimento: art. 475 cod. proc. pen.) e di rendere «in ogni stato del dibattimento» le dichiarazioni che egli ritiene opportune, purché si riferiscano all'oggetto dell'imputazione e non intralcino l'istruzione dibattimentale (art. 494 cod. proc. pen.), avendo per ultimo la parola (art. 523, comma 5, cod. proc. pen.), nonché attraverso la «facoltà di conferire con il proprio difensore tutte le volte che lo desidera, tranne che durante l'interrogatorio o prima di rispondere a domande rivoltegli» (sentenza n. 9 del 1982; e cfr. anche sentenza n. 216 del 1996), forme speciali di tutela sono richieste allorché l'accusato, a causa di sue particolari condizioni personali, non sia in grado di comprendere i discorsi altrui o di esprimersi essendo compreso.

La più comune di tali condizioni è rappresentata dalla non conoscenza della lingua in cui si svolge il processo, ed è per questo che le norme delle convenzioni internazionali sui diritti prevedono espressamente fra i diritti dell'accusato quello di «farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza» (art. 6, n. 3, lett. e della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; e analogamente art. 14, comma 3, lett. f), del patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966).

Allo stesso modo il legislatore italiano del codice ha preso in specifica considerazione la situazione dell'imputato che non conosce la lingua italiana, statuendo che egli «ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa» (art. 143, comma 1, cod. proc. pen.). Disposizione, quest'ultima, che correttamente configura il ricorso all'interprete non già come un mero strumento tecnico a disposizione del giudice per consentire o facilitare lo svolgimento del processo in presenza di persone che non parlino o non comprendano l'italiano, ma come oggetto di un diritto individuale dell'imputato, diretto a consentirgli quella partecipazione cosciente al procedimento che, come si è detto, è parte ineliminabile del diritto di difesa; e per questo anche è stata intesa da questa Corte come suscettibile di essere applicata con la massima espansione, in funzione della sua *ratio* (sentenza n. 10 del 1993).

Nulla di simile è invece previsto dalla legge per le persone che siano impedito di parlare o di ascoltare, ovvero sia di parlare che di ascoltare, da un loro *handicap* fisico (sordità, mutismo, sordomutismo), per i diritti delle quali tuttavia si pongono le stesse esigenze di tutela. Il legislatore ha bensì preso in considerazione tale situazione, ma a fini insieme più generici e più limitati: infatti l'art. 119, comma 1, del codice di procedura penale prevede che «quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni», si usi lo scritto da parte dell'interessato che non parli e per rivolgere «le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni» all'interessato che non senta; mentre l'art. 119, comma 2, prevede che nelle — medesime ipotesi — se il sordo, il muto e il sordomuto non sa leggere o scrivere, «l'autorità procedente nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui».

Tali previsioni non riguardano solo l'imputato, ma qualsiasi persona che sia chiamata o abilitata, nel processo, a rendere dichiarazioni; e contemplano però solo il caso in cui tale persona — e dunque anche l'imputato — voglia o debba rendere dichiarazioni, non occupandosi in alcun modo della possibilità per l'imputato di seguire tutto ciò che avviene nel processo, indipendentemente dalle domande, dagli avvertimenti e dalle ammonizioni a

lui rivolte. D'altra parte tali norme considerano il ricorso allo scritto come rimedio sufficiente a sopperire al difetto dell'udito e della parola, onde riservano la nomina di uno o più interpreti al solo caso in cui la persona non sappia leggere o scrivere: non tenendo conto della differenza sostanziale che vi è fra il potere percepire ed esprimersi immediatamente e direttamente, sia pure con la mediazione di un interprete, e l'essere messi in grado solo di percepire e di esprimersi attraverso lo scritto. Più in generale, si tratta di previsioni normative dettate nell'ottica di rendere possibile lo svolgimento del processo quando ad esso partecipi una persona portatrice di siffatti *handicap* piuttosto che in quella della garanzia dei diritti dell'imputato.

4. — È dunque palese l'insufficienza delle disposizioni di cui all'art. 119 cod. proc. pen. a soddisfare le esigenze di garanzia effettiva del diritto di difesa dell'imputato sordo o sordomuto (ma anche dell'imputato muto che sappia leggere e scrivere, al quale è reso possibile di comunicare solo mediante lo scritto): sia sotto il profilo della omessa considerazione delle esigenze di comprensione e di comunicazione proprie dell'imputato al di là della sola ipotesi in cui egli debba o voglia rendere dichiarazioni, e più in generale delle esigenze che derivano dal diritto dell'imputato a partecipare consapevolmente al procedimento; sia sotto il profilo della esclusione della assistenza di un interprete quando l'imputato sappia leggere e scrivere.

La lacuna va colmata attraverso una pronuncia di illegittimità costituzionale di tipo «additivo» che estenda, agli imputati che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 119 cod. proc. pen., la forma di tutela già prevista dall'art. 143 dello stesso codice per l'imputato che non conosce la lingua italiana, con l'ulteriore precisazione che l'interprete, secondo la regola già presente nell'art. 119, comma 2, dovrà essere scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con la persona interessata, elemento questo destinato a facilitare ulteriormente la comunicazione. Per ogni altro aspetto della disciplina varrà, in forza del rinvio all'art. 119 contenuto nell'art. 143, comma 2, quanto disposto in generale in tema di interprete che assiste l'imputato: mentre resta ferma, per l'imputato che si trovi nelle predette condizioni, la facoltà di avvalersi dello scritto, secondo le previsioni dell'art. 119, comma 1, del codice.

Resta assorbito ogni altro profilo della questione.

#### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 119 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 342

*Sentenza 14-22 luglio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Dibattimento - Partecipazione dell'imputato, a distanza (mediante apposito sistema di collegamento audiovisivo) - Prospettata violazione del diritto di difesa, del principio di eguaglianza e della presunzione di non colpevolezza - Coerenza del sistema con il livello minimo di garanzie dell'effettività partecipativa e difensiva dell'imputato per tutto l'arco del dibattimento, e con la dichiarata esigenza della rapida conclusione dei dibattimenti nei confronti di imputati detenuti - Non fondatezza della questione.****(Legge 7 gennaio 1998, n. 11, artt. 1 e seguenti).****(Cost., artt. 3 e 10, in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, 13, 24 e 27).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

**Presidente:** dott. Renato GRANATA;**Giudici:** prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario), promossi con ordinanze emesse il 14 aprile 1998 dalla Corte di assise di Catania, il 2 giugno 1998 dalla Corte di assise di Napoli e il 13 novembre 1998 dalla Corte di appello di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn. 484 e 671 del registro ordinanze 1998 ed al n. 96 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nn. 27 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1998 e n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

**Ritenuto in fatto**

1. — La Corte di assise di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario) per contrasto con gli artt. 10, 13 (verosimilmente: 3), 24 e 27 della Costituzione. A parere della Corte rimettente, le norme impugnate, nel prevedere la partecipazione a distanza degli

imputati sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, contrasterebbero anzitutto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto il diritto di difesa non può ritenersi garantito in tutti i casi in cui — come nella specie — il relativo esercizio è reso «anche semplicemente più difficoltoso».

Violato sarebbe anche l'art. 10 della Costituzione, giacché l'art. 6, lett. c) e d) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo assicurano all'accusato il diritto di interrogare i testimoni nelle stesse condizioni in cui vi procede il pubblico ministero, con la possibilità, quindi, di intervenire tempestivamente tramite il difensore. La stessa Convenzione, poi, prevede il diritto dell'imputato ad un processo pubblico che presuppone — ad avviso della Corte rimettente — la presenza reale «(e non 'virtuale', come si usa ormai dire)» dell'imputato in aula. Violato sarebbe, inoltre, l'art. 13 (*recte*: 3) della Costituzione, in quanto la normativa censurata introdurrebbe una disparità di trattamento tra imputati a seconda della contestazione elevata, compromettendo al tempo stesso la presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27 della Costituzione. In sostanza — rileva la Corte — sarebbe «la stessa accusa a determinare le diverse modalità di svolgimento del dibattimento nei confronti di alcuni imputati attraverso il mezzo della contestazione».

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. A parere della Avvocatura non sussisterebbe, infatti, violazione dell'art. 27 della Costituzione in quanto la sottoposizione al regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario non comporta per i soggetti che vi sono sottoposti che gli stessi siano considerati «colpevoli» per altri fatti in relazione ai quali vengano successivamente processati. Neppure vulnerato sarebbe l'art. 13 della Costituzione: non risulterebbe infatti appropriato, ad avviso della difesa erariale, «il richiamo alla disparità di trattamento di soggetti (imputati); sussiste infatti — si afferma nell'atto di intervento — precisa fonte normativa in relazione alla quale un soggetto si trova ristretto in regime di 41-bis e comunque lo stesso si trova «limitato» nella propria libertà personale in forza di una sentenza dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge». Quanto, poi, alla prospettata violazione dell'art. 10 della Costituzione, per contrasto con i principi sanciti dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'Avvocatura ritiene che il meccanismo delineato dalla normativa impugnata per la celebrazione del processo penale a distanza, consenta non solo la difesa dell'imputato, ma anche il diritto di interrogare i testimoni, il che realizzerebbe il diritto di difesa tecnica nella udienza dibattimentale.

3. — Anche la Corte di assise di Napoli ha impugnato gli «artt. 1 e segg.» della legge 7 gennaio 1998, n. 11, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto solo la presenza in aula dell'imputato può consentirgli di avere una piena ed ampia conoscenza degli accadimenti che si verificano e di reagire ad essi con quella tempestività e prontezza che la sua condizione richiede. Si sottolinea, d'altra parte, che la normativa impugnata consegue obbligatoriamente alla emanazione di un provvedimento amministrativo costitutivo di un particolare *status* (quello di sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario), che penalizza la piena esplicazione del diritto di difesa, soprattutto in mancanza di qualsiasi controllo giurisdizionale sull'esistenza di ragioni superiori che giustifichino la compressione di un tale diritto.

Violato sarebbe anche l'art. 3 della Costituzione, in quanto la normativa impugnata imporrebbe soltanto ad alcuni soggetti di difendersi in modo anomalo a parità di imputazioni e presunzione di innocenza, mentre contraddittoriamente vieta, solo con riferimento a specifiche imputazioni, la presenza in aula del medesimo detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, il quale viene diversamente trattato in presenza di un'identica presunzione di pericolosità.

4. — Pure la Corte di appello di Napoli solleva, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. «1 e segg.» della legge 7 gennaio 1998, n. 11, «riguardante la partecipazione al dibattimento in collegamento tele-video di imputati sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario». Ritiene la Corte rimettente che il collegamento in videoconferenza comprometta il diritto di difesa in quanto, non essendo consentita la presenza fisica dell'imputato nell'aula del dibattimento, viene precluso il rapporto immediato tra difensore ed assistito, che è indispensabile per un pieno ed efficace esercizio del diritto di difesa. Compromissione, quella di cui si è detto, non sanata da accorgimenti tecnici, giacché il colloquio riservato tra difensore ed assistito postula l'impossibilità per il primo di continuare a seguire il dibattimento. Violato sarebbe anche il principio sancito dall'art. 3 della Costituzione attesa la disparità di trattamento ravvisabile nel fatto che relativamente allo stesso imputato, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, il collegamento in videoconferenza è previsto solo per alcune specifiche imputazioni, mentre è consentita la traduzione in aula per altri reati di cui sia imputato.

5. — Anche in quest'ultimo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata «inammissibile od infondata». A parere della difesa dello Stato la normativa oggetto di impugnativa e gli accorgimenti che essa consente di adottare permettono di ritenere che le modalità secondo le quali si svolge il collegamento audiovisivo siano tali da consentire una effettiva «partecipazione» al dibattito cautelando al tempo stesso i contatti riservati tra difensore e assistito. Neppure viene ravvisata, secondo la difesa erariale, la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione «in quanto appare assolutamente legittimo che il legislatore, sulla base della propria discrezionalità, abbia ritenuto necessaria l'adozione delle cautele del sistema della videoconferenza solo in taluni casi, ossia in riferimento alle imputazioni per gravi reati».

### *Considerato in diritto*

1. — Le ordinanze di rimessione, con varietà di accenti e con differenziati livelli di puntualizzazione, sollevano questioni tutte riconducibili alla medesima disciplina normativa, prospettando censure fra loro in larga misura sovrapponibili: l'evidente analogia dei temi coinvolti impone pertanto la riunione dei relativi giudizi, onde consentirne la definizione con un'unica sentenza.

2. — Sono note le ragioni che indussero il legislatore ad introdurre, con efficacia temporanea, attraverso l'approvazione della legge 7 gennaio 1998, n. 11, una particolare e innovativa disciplina che consentiva, in determinate ipotesi, la partecipazione al dibattito a distanza, mediante un apposito sistema di collegamento audiovisivo, nei confronti di imputati di taluni gravi reati che si trovassero in stato di detenzione carceraria. Come infatti emerge dalla relazione al disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia l'11 luglio 1996 alla Camera dei deputati (atto n. 1845), si era ormai venuta a manifestare in forme preoccupanti la tendenza alla dilatazione dei tempi di definizione della fase dibattimentale, specie per i processi relativi a delitti di criminalità organizzata. Ciò non soltanto in dipendenza dei fenomeni di gigantismo processuale che spesso accompagnano la celebrazione di quei dibattimenti, non di rado coinvolgenti associazioni criminali di vaste dimensioni e tali da comportare l'audizione di numerosissimi testimoni, ma anche perché gli imputati in stato di detenzione si trovavano spesso a dover contemporaneamente partecipare a più giudizi, pendenti in sedi diverse, con correlativa perdita di continuità nella trattazione del singolo processo, posto che la maggior parte degli imputati non rinunciava al diritto di presenziare alle udienze, di regola numerose, rendendo così necessarie continue traduzioni da una sede all'altra. In tale contesto si prospettava, quindi, il concreto pericolo che la durata dei molti e complessi dibattimenti in corso per gravi delitti di criminalità organizzata potesse protrarsi oltre la scadenza dei termini massimi di durata della custodia cautelare. Accanto a ciò, le frequenti traduzioni di imputati di gravi delitti di stampo mafioso, rese necessarie al fine di consentire a costoro di essere fisicamente presenti non soltanto nelle udienze dibattimentali, ma anche nelle numerose occasioni processuali in cui è prevista la celebrazione della udienza in camera di consiglio, comportavano, accanto al gravoso impegno delle forze dell'ordine per garantire adeguatamente la sicurezza e l'ordine pubblico, anche il rischio che — proprio in dipendenza dei continui trasferimenti — risultasse in concreto vanificata l'efficacia dei provvedimenti di sospensione delle ordinarie regole di trattamento penitenziario adottati nei confronti dei detenuti più pericolosi ai sensi dell'art. 41-bis secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Provvedimenti, questi, che, viceversa, apparivano essere «uno strumento essenziale per garantire l'interruzione dei rapporti fra gli associati mafiosi *in vinculis* ed il resto dell'associazione».

Al fine di fronteggiare tali esigenze, la legge n. 11 del 1998 ha inserito nelle norme di attuazione del codice di procedura penale l'art. 146-bis di cui è stabilito il termine di efficacia alla data del 31 dicembre 2000, ove è appunto disciplinata la partecipazione al dibattito a distanza quando si procede per taluni reati espressione delle più gravi manifestazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso (quelli indicati nell'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. e, cioè, delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416-bis e 630 cod. pen., delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere. In presenza di questi presupposti, la partecipazione al dibattito avviene a distanza qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, qualora il dibattito sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero qualora — ed è appunto questa l'ipotesi sottoposta al giudizio di costituzionalità — si tratti di detenuto nei cui confronti sia stata disposta, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, la sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento a norma dell'art. 41-bis comma 2, dell'ordinamento penitenziario.

L'art. 146-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale descrive poi, nel terzo comma, le misure tecniche attraverso cui si attua la partecipazione a distanza: viene attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, «con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto». Nel quarto comma, infine, vengono assicurate la facoltà del difensore o di un suo sostituto di essere presente nel luogo ove si trova l'imputato e la possibilità che il difensore o il suo sostituto presente nell'aula di udienza e l'imputato si consultino riservatamente, per mezzo di idonei strumenti tecnici.

Il controllo sull'effettivo funzionamento delle modalità tecniche attraverso cui si attua la partecipazione a distanza è assicurato dalla presenza nel luogo in cui si trova l'imputato di un ausiliario del giudice, chiamato a verificare che non siano posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti all'imputato, nonché a dare atto dell'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto commi (comma 6).

Infine, il settimo comma prevede che, quando nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, disponga la presenza dell'imputato nell'aula di udienza.

3. — Come già emerso nel corso dei lavori parlamentari che hanno accompagnato l'iter della legge n. 11 del 1998 e del vasto dibattito che nell'ambito della dottrina è scaturito dalla sua approvazione, era evidente che il problema centrale posto dall'istituto della partecipazione al dibattimento a distanza fosse quello della compatibilità con il diritto di difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Sicché, pur nella generale condivisione degli obiettivi perseguiti dalla novella, le perplessità affacciate nelle diverse sedi avevano finito per ruotare tutte essenzialmente attorno alla reale adeguatezza dell'istituto, certo fortemente innovativo, a soddisfare le esigenze partecipative che la fase del dibattimento ontologicamente postula. Nel nucleo delle censure prospettate dai giudici rimettenti è agevolmente rinvenibile l'assunto secondo il quale la mancata presenza fisica dell'imputato nell'aula in cui si celebra il dibattimento integrerebbe un fattore in sé idoneo a compromettere — sempre e comunque — il diritto di difesa, vuoi sotto il profilo della maggiore difficoltà di percepire con esattezza gli accadimenti e ad essi reagire con tempestività, vuoi per la mancanza di un rapporto immediato tra difensore ed assistito. In sostanza, difesa e presenza fisica rappresenterebbero secondo i giudici *a quibus* i termini di un inscindibile binomio che, solo, varrebbe ad assegnare concretezza all'elemento partecipativo ed effettività al diritto di difesa concordemente evocato, in una prospettiva, per di più, non disgiunta dai consimili valori fondati sulle inequivoche affermazioni enunciate dall'art. 14, paragrafo 3, lett. d) del Patto internazionale sui diritti civili e politici, reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

La premessa secondo cui solo la presenza fisica nel luogo del processo potrebbe assicurare l'effettività del diritto di difesa, non è però fondata. Ciò che occorre, sul piano costituzionale, è che sia garantita l'effettiva partecipazione personale e consapevole dell'imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso della partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare quella partecipazione.

Da questo punto di vista, le censure del remittente confondono, in sostanza, la struttura della norma e la configurazione del diritto con le modalità pratiche attraverso le quali la norma può in concreto svolgersi e il diritto essere esercitato, cosicché, in tanto quel diritto potrebbe dirsi compresso, in quanto la norma cui esso si raccorda determinasse — per la sua stessa configurazione e non per vicende ad essa estranee — gli effetti distortivi che vengono ora denunciati. Ma che nessun effetto distortivo possa nella specie ritenersi direttamente riconducibile alle disposizioni oggetto di impugnativa si desume con chiarezza dalla circostanza che la normativa in esame, lungi dal limitarsi a delineare i mezzi processuali o tecnici attraverso i quali realizzare gli obiettivi perseguiti, ha tracciato un esauriente sistema di «risultati» che si presenta in linea con il livello minimo di garanzie che devono cautelare il diritto dell'imputato di «partecipare», e quindi difendersi, per tutto l'arco del dibattimento. Fondamentale è infatti a questo proposito la previsione secondo la quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo di custodia deve essere realizzato con modalità tali da rendere «effettiva», e dunque concreta e non soltanto «virtuale», la possibilità di percepire e comunicare, così saldando intimamente fra loro le potenzialità ed i perfezionamenti sempre offerti dalla tecnica alle esigenze di un «realismo partecipativo» che non può non ritenersi, in sé, del tutto in linea con gli strumenti che l'ordinamento deve necessariamente mettere a disposizione per consentire un adeguato esercizio del diritto di difesa nella fase del dibattimento. Esigenze, quelle appena accennate, che si completano attraverso la analoga cautela con la quale il legislatore ha inteso assicurare il contatto fra gli imputati, mentre al difensore è sempre consentito, eventualmente anche tramite un sostituto, di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato, così come al difensore ed all'imputato sono parimenti posti a disposizione strumenti tecnici «idonei», che assicurino la reciproca possibilità di consultarsi riservatamente. Il tutto ovviamente preservato dal potere-dovere del giudice del dibattimento di effettuare il necessario

controllo circa l'impiego di strumenti e modalità tecniche attraverso i quali raggiungere quel livello di effettività partecipativa che il legislatore ha inteso doverosamente garantire, e di assicurare comunque la piena esplicazione della difesa anche con la presenza dell'imputato nell'aula quando in concreto quella finalità non sia altrimenti raggiungibile per inadeguatezza del mezzo tecnico.

Un quadro di presidi, dunque, di incisività e completezza tali da rendere la normativa in questione aderente al principio sancito dall'art. 24, secondo comma, della Carta fondamentale, non potendosi certo in tale prospettiva evocare il superamento della tradizione — per di più nella specie dovuto alle innovazioni introdotte dalla evoluzione tecnologica — quale elemento in sé idoneo a perturbare equilibri e dinamiche processuali che, al contrario, rimangono nella sostanza inalterati.

Alla stregua di tali rilievi, improprio si rivela anche il richiamo ai principi affermati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, posto che, sia pure con modalità particolari, la partecipazione al dibattimento dell'imputato deve rispondere, per quel che si è detto, al canone della «effettività», così da far risultare adeguatamente garantita la possibilità, per l'imputato stesso ed il suo difensore, di esercitare concretamente i relativi diritti. D'altra parte, poiché, come si è già rilevato, fra le dichiarate esigenze che la normativa in esame ha inteso soddisfare, un rilievo essenziale ha assunto quella di consentire la rapida celebrazione dei dibattimenti per gravi reati nei confronti di imputati detenuti, non può non derivare da ciò una significativa assonanza proprio con l'indicato strumento dell'ordinamento internazionale, particolarmente attento nel rimarcare la necessità che i processi, specie se a carico di imputati in stato di detenzione, si svolgano in tempi ragionevolmente brevi.

Priva di fondamento appare essere, infine, anche la prospettata violazione del principio di eguaglianza e di quello sancito dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione, in quanto le peculiarità che caratterizzano la sottoposizione all'eccezionale regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, secondo la configurazione ed i limiti ad esso impressi dalla giurisprudenza di questa Corte, e le altrettanto specifiche connotazioni che qualificano i procedimenti per i quali la normativa impugnata trova applicazione, da un lato adeguatamente giustificano la particolarità della disciplina e, dall'altro, impediscono di ritenere vulnerata la presunzione di non colpevolezza.

**PER QUESTI MOTIVI**

## **LA CORTE COSTITUZIONALE**

*Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 27 della Costituzione, dalla Corte di assise di Catania, e, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di assise di Napoli e dalla Corte di appello di Napoli con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* VASSALLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 343

*Sentenza 14-22 luglio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Istruzione pubblica - Concorso, per titoli, per l'accesso a posti di ruolo e sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento - Requisiti per l'ammissione - Mancata inclusione dell'insegnamento della religione tra quelli relativi a classi di concorso - Conseguente lamentata discriminazione dei docenti di religione esclusi dai concorsi e dagli esami riservati, anche se in possesso degli altri requisiti richiesti (in specie, servizio in istituti e scuole statali per la durata e nel periodo previsti, e titolo di studio), con violazione inoltre del principio di buon andamento - Non assimilabilità della situazione degli insegnanti di religione a quella dei docenti ammessi ai concorsi e agli esami riservati - Non fondatezza della questione.**

[D.-L. 6 novembre 1989, n. 357 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417), artt. 2 e 11].  
(Cost., artt. 3, primo comma, e 97, primo comma).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 11 della legge 27 dicembre 1989, n. 417 (esattamente: del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, recante «Norme in materia di reclutamento del personale della scuola», convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1996 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Maria Grazia Tosè contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione di Maria Grazia Tosè nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Uditi l'avvocato Carlo Rienzi per Maria Grazia Tosè e l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un giudizio promosso da una insegnante che chiedeva l'annullamento di due decreti con i quali la Sovrintendenza scolastica interregionale per l'Abruzzo e il Molise aveva annullato le prove d'esame sostenute dalla ricorrente per conseguire l'abilitazione all'insegnamento delle discipline letterarie in una sessione riservata al personale che aveva prestato servizio nelle scuole statali, ed aveva disposto la esclusione della stessa insegnante dal concorso, per soli titoli, di accesso ai ruoli del personale docente, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza emessa il 3 giugno 1996 (pervenuta il 10 luglio 1997), ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 11 della legge 27 dicembre 1989, n. 417 (esattamente: del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417), nella parte in cui escludono dalla sessione riservata degli esami di abilitazione i docenti di religione.

Le disposizioni denunciate, inserite nel contesto delle norme in materia di reclutamento del personale della scuola, dettate con il d.-l. n. 357 del 1989, prevedono l'accesso ai ruoli del personale docente mediante concorsi per soli titoli, ai quali possono partecipare coloro che hanno prestato (per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente) servizio, negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso [art. 2, comma 10, lett. b)]. Le stesse disposizioni prevedono, inoltre, che i docenti non abilitati, in possesso dei requisiti di servizio prima richiamati, possono partecipare ad una sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (art. 11, comma 3, dello stesso d.-l. n. 357 del 1989).

Nel caso sottoposto al giudizio del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, la ricorrente era in possesso della laurea in filosofia, titolo di studio richiesto per la classe di concorso «materie letterarie», per la quale aveva presentato domanda di partecipazione alla sessione riservata degli esami di abilitazione, ma le sarebbe mancato il requisito del servizio di insegnamento per classi di concorso, giacché l'insegnamento della religione, prestato dalla ricorrente, non è compreso tra le classi stabilite dalle tabelle annesse al decreto ministeriale 3 settembre 1982.

Il giudice rimettente ritiene che la esclusione degli insegnanti di religione dagli esami di abilitazione per discipline diverse da quella insegnata, ma per le quali siano in possesso del titolo di studio richiesto, determini una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri docenti i quali, purché in possesso del titolo di studio, verrebbero ammessi a sostenere gli esami di abilitazione anche in discipline diverse, pur se comprese in classi di concorso diverse da quella per la quale hanno prestato il servizio di insegnamento.

Il giudice rimettente sottolinea che le norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo, stabilite dalla legge 19 marzo 1955, n. 160, si applicano anche agli insegnanti di religione, i quali espletano, come gli insegnanti di altre discipline, tutte le attività connesse con la funzione docente, definita dall'art. 395 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

Lo stesso giudice, ritenendo non necessaria la corrispondenza, ai fini della partecipazione ai concorsi previsti dalle disposizioni denunciate, tra le materie insegnate ed inserite in classi di concorso e quella per la quale si chiede l'abilitazione, considera irragionevole ed ingiustificata una diversa disciplina delle situazioni messe a raffronto e dubita che le norme denunciate violino i principi di eguaglianza e di imparzialità della pubblica amministrazione.

2. — Si è costituita dinanzi alla Corte la parte ricorrente nel giudizio principale, depositando successivamente una memoria per sostenere la fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

La parte privata ritiene che le norme denunciate impedirebbero, a chi ha prestato servizio quale insegnante di religione nel periodo e per la durata richiesti, sia di sostenere gli esami per il conseguimento dell'abilitazione nella sessione riservata sia di essere ammesso al concorso per soli titoli; ciò esclusivamente per la mancata corrispondenza tra il servizio prestato ed una classe di concorso prevista dalle relative tabelle. Ne deriverebbe una disparità di trattamento, giacché l'insegnamento, quale che sia la disciplina, rientra nella funzione docente. Inoltre l'insegnante di religione avrebbe gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, sicché costituirebbe una irragionevole discriminazione escluderli dalla possibilità di conseguire una abilitazione nella sessione riservata a chi ha prestato servizio di insegnamento per il tempo prescritto. Difatti per partecipare a questo esame si prescinderebbe dal servizio svolto nella materia compresa nella classe di concorso cui si intende partecipare, essendo considerato utile anche l'insegnamento impartito in una materia diversa, purché compresa in altre classi di concorso.

3. — È intervenuto nel giudizio dinanzi alla Corte il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

In una memoria depositata in prossimità dell'udienza l'Avvocatura descrive la evoluzione della disciplina concordataria relativa all'insegnamento della religione cattolica e sottolinea che l'incarico di questo insegnamento costituisce un atto complesso, che si formalizza con la nomina del capo di istituto, ma che richiede la proposta nominativa da parte dell'autorità diocesana che attesta l'idoneità.

Pur essendo stata riconosciuta agli insegnanti di religione parità di posizione con i docenti non di ruolo incaricati a tempo indeterminato, la loro assunzione sarebbe estranea al sistema dei concorsi e delle graduatorie pre-

visto per tutti gli altri insegnanti. Essi costituirebbero una categoria a parte, istituzionalmente sottratta, per le caratteristiche del loro rapporto di servizio, alle problematiche del precariato nelle scuole statali e delle disposizioni intese a sanare posizioni di precariato con modalità agevolate di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento o di immissione in ruolo.

L'insegnamento in questione, inoltre, si collegherebbe al regime concordatario, sicché il legislatore non avrebbe potuto, senza nemmeno avvalersi dello strumento pattizio, ascrivere a classe di concorso l'insegnamento della religione cattolica o considerare utile e valutabile di per sé il servizio prestato per quell'insegnamento, sia ai fini del conseguimento dell'abilitazione in una sessione riservata sia ai fini della partecipazione ai concorsi a cattedre per soli titoli.

In riferimento al principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), non costituirebbe una discriminazione riservare lo speciale sistema dei concorsi di accesso ai ruoli statali a chi presta servizio per discipline che corrispondono a quei ruoli e non includere gli insegnanti di religione, la cui condizione ha caratteri di accentuata atipicità.

Quanto al principio di buon andamento ed organizzazione dei pubblici uffici (art. 97 della Costituzione), ad avviso dell'Avvocatura l'amministrazione scolastica potrebbe legittimamente preferire la utilizzazione, per la sistemazione definitiva nei propri ruoli, della specifica esperienza professionale e didattica degli insegnanti partecipi di un rapporto interamente svolto entro la sfera dell'autorità scolastica statale.

### *Considerato in diritto*

1. — La questione di legittimità costituzionale investe le norme in materia di reclutamento del personale della scuola (dettate con il d.-l. 6 novembre 1989, n. 357), le quali richiedono, tra i requisiti per essere ammessi ai concorsi, per soli titoli, di accesso ai ruoli del personale docente e per partecipare ad una sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, un servizio prestato negli istituti e scuole statali per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso.

Ad avviso del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, gli artt. 2 [comma 10, lett. b)], e 11 (comma 3) del d.-l. n. 357 del 1989, che dettano queste norme, non consentirebbero agli insegnanti di religione — i quali abbiano prestato servizio per la durata e nel periodo previsti e siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'insegnamento per il quale intendono conseguire l'abilitazione o accedere ai ruoli — di partecipare alle sessioni di abilitazione ed ai concorsi riservati, giacché l'insegnamento da essi prestato non è compreso tra quelli relativi a classi di concorso. Da ciò deriverebbe la violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 3, primo comma, e art. 97, primo comma, della Costituzione), in quanto non sarebbe giustificata la diversità di trattamento di questa categoria di insegnanti, il cui stato giuridico è equiparato a quello degli altri insegnanti non di ruolo, i quali invece verrebbero ammessi a partecipare ai concorsi per titoli ed a sostenere gli esami di abilitazione nella sessione riservata, anche per insegnamenti diversi da quelli per i quali hanno prestato servizio, purché in possesso del titolo di studio richiesto.

2. — La questione non è fondata.

Le norme in materia di reclutamento del personale della scuola — emanate, come afferma il preambolo del d.-l. n. 357 del 1989, per la ritenuta esigenza di provvedere, con la dovuta tempestività, alla copertura dei posti vacanti con personale di ruolo, in modo da assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 1989-1990 — prevedono modalità semplificate di accesso ai ruoli del personale docente, mediante concorsi per soli titoli, riservati a chi sia in possesso di un duplice requisito: abbia in precedenza superato prove di concorso o di esame, anche ai soli fini abilitativi, ed abbia maturato una consistente esperienza didattica, acquisita con l'insegnamento, svolto sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, corrispondente a posti di ruolo o relativo a classi di concorso [art. 2, comma 10, lett. b)].

La sessione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, riservata ai docenti che abbiano prestato tale servizio, è considerata utile anche per acquisire uno dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso per soli titoli di accesso ai ruoli (art. 11, comma 3).

Il meccanismo preordinato dal legislatore si basa sullo stretto collegamento tra titolo di studio posseduto, servizio di insegnamento prestato e superamento di prove di esame, sempre nel contesto del medesimo ambito disciplinare.

L'insegnamento non costituisce una generica e comune esperienza didattica da far valere in ogni settore disciplinare, ma uno specifico elemento di qualificazione professionale per impartire l'insegnamento corrispondente al posto di ruolo cui si intende accedere. Difatti, nello stesso contesto normativo, il legislatore ha disposto che il servizio riferito ad un insegnamento diverso da quello inerente al concorso non sia valutato quale titolo (art. 2, comma 17, del d.l. n. 357 del 1989).

Parte della giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che la specifica esperienza didattica del candidato costituisca un elemento di qualificazione professionale da verificare in sede di esame e che verrebbe elusa la stessa ragione della sessione riservata, qualora l'insegnamento prestato dal candidato e sul quale in sede di esame devono vertere le prove avesse caratteristiche e contenuti diversi da quelli degli insegnamenti relativi alla specifica classe di abilitazione alla quale si intende essere ammessi.

L'apertura interpretativa, effettuata da altra parte della giurisprudenza amministrativa orientata a non precludere l'ammissione alla sessione riservata degli esami di abilitazione anche se l'insegnamento sia stato prestato per una classe di concorso diversa da quella per la quale si sia chiesto di partecipare, ha tuttavia riguardo a classi di concorso affini, per le quali lo stesso titolo di studio, in base al quale si è prestato il servizio, dà accesso ad entrambe le classi considerate, sicché l'insegnamento basato su quel titolo consente di maturare una esperienza didattica specifica, ma comune alle classi stesse. Ciò che, appunto, giustifica l'adozione di una verifica semplificata della professionalità, in sessioni riservate di esame o di concorso.

A questa situazione non è assimilabile quella degli insegnanti di religione, il cui servizio è prestato sulla base di specifici profili di qualificazione professionale (determinati con l'intesa tra autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana, cui ha dato esecuzione il d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751), i quali, di per sé, non costituiscono titolo di accesso ad altri insegnamenti.

Risulta così esclusa la discriminazione ipotizzata dall'ordinanza di rimessione o la irragionevolezza, prospettata anche per argomentare la lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 11 del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* MIRABELLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 344

*Sentenza 14-22 luglio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Sanità pubblica - Personale delle unità sanitarie locali - Cessazione dal servizio e successiva riammissione nella qualifica precedentemente rivestita - Decorrenza dell'anzianità nella qualifica dalla data del provvedimento di riammissione - Censurata disparità di trattamento rispetto al personale docente della scuola e rispetto a quanti accedano all'impiego per la prima volta, nonché lamentata violazione del principio di adeguatezza della retribuzione - Non comparabilità delle situazioni poste a raffronto - Non fondatezza della questione.**

**(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 59, terzo comma; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 132, terzo comma).  
(Cost., artt. 3 e 36).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 59 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) e 132, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e dell'art. 115, terzo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1996 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da D.C. contro l'Unità sanitaria locale n. 61 di Carate Brianza ed altri, iscritta al n. 685 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione di D.C. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 aprile 1999 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avv.to Gualtiero Rueca per C.D. e l'Avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 26 maggio 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, degli artt. 59, terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) e 132, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio

1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), e dell'art. 115, terzo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato).

Il giudizio principale era stato promosso da un medico, già dipendente di una Unità sanitaria locale con la qualifica di assistente, cessato dall'impiego per dimissioni nel 1983 e riammesso in servizio a domanda nell'anno successivo, per ottenere il riconoscimento, a fini economici, dei servizi in precedenza prestati presso la medesima amministrazione. Il ricorrente aveva impugnato la delibera con cui il Comitato di gestione dell'USL, in applicazione dell'art. 132, terzo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, richiamato per i dipendenti delle USL dall'art. 59, terzo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979, gli aveva negato detto riconoscimento.

2. — Nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, il Consiglio di Stato rileva che la disposizione di cui all'art. 132, terzo comma, cit. «è chiara nel senso che l'impiegato riammesso, ancorché inquadrato nella qualifica precedentemente rivestita anziché nella qualifica iniziale di coloro che accedono per la prima volta all'impiego, abbia però anzianità, nella suddetta qualifica, dalla data del provvedimento di riammissione», e precisa che «null'altro disponendo la legge, si dovrebbe intendere che la decorrenza dell'anzianità così definita debba valere sia agli effetti giuridici che a quelli economici».

Tanto premesso, il giudice *a quo* sottolinea la diversità della formulazione della norma citata rispetto a quella dell'art. 115, terzo comma, del d.P.R. n. 417 del 1974, il quale dispone che il personale riammesso in servizio assuma nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione del rapporto di servizio, osservando che il trattamento più favorevole riservato agli insegnanti statali non trova una razionale giustificazione in obiettive circostanze inerenti alla diversità del rapporto di impiego rispetto a quello dei dipendenti delle USL.

In presenza di situazioni analoghe, l'asimmetria delle due disposizioni si risolve, ad avviso del Consiglio di Stato, in una violazione dei principi di eguaglianza e di tutela della retribuzione, tale da indurre a dubitare della legittimità costituzionale degli artt. 59, terzo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979 e 132, terzo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui negano la rilevanza dei periodi lavorativi pregressi ai dipendenti delle USL riammessi in servizio, e dell'art. 115, terzo comma, del d.P.R. n. 417 del 1974, nella parte in cui impone, nella medesima situazione, la valutazione dei periodi pregressi.

2.1. — Sotto altro profilo, il giudice rimettente rileva l'illogica ed ingiustificata disparità di trattamento tra il dipendente che, com'è accaduto al ricorrente, venga riammesso in servizio nella qualifica iniziale, e quello che accede all'impiego per la prima volta, osservando che, a norma dell'art. 24 del d.P.R. n. 761 del 1979, il secondo può ottenere, ai fini dell'inquadramento economico, il riconoscimento dei servizi prestati presso altre amministrazioni.

Denuncia pertanto l'illegittimità costituzionale degli artt. 59, terzo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979 e 132, terzo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui negano ai dipendenti delle USL, riammessi in servizio nella qualifica iniziale, la valutazione dei servizi precedentemente prestati, ai fini dell'inquadramento economico.

3. — Nel giudizio dinanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ed ha eccepito l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sotto entrambi i profili prospettati dal giudice rimettente.

La disparità di trattamento rispetto agli insegnanti statali, infatti, troverebbe spiegazione nella diversa posizione dei dipendenti delle USL, ed in particolare della categoria dei medici, la quale, in passato, era tra le poche nell'ambito del pubblico impiego ad essere esonerata da una dedizione esclusiva della propria attività lavorativa alla pubblica amministrazione, essendo consentiti l'iscrizione nell'albo professionale ed il contemporaneo esercizio della libera professione presso strutture sanitarie private.

La possibilità di ottenere la riammissione in servizio a seguito della cessazione del rapporto d'impiego interirebbe d'altronde, secondo la difesa erariale, un trattamento di favore, rispetto al quale l'esclusione di ulteriori privilegi non potrebbe costituire una scelta arbitraria o ingiustificata.

Il principio di eguaglianza, infine, non renderebbe censurabile per disparità di trattamento una norma che tuteli ragionevolmente determinati interessi, per il solo fatto che interessi di pari valore non ricevano tutela in eguale misura.

Quanto poi all'asserita disparità di trattamento tra il dipendente riammesso in servizio e quello che accede all'impiego per la prima volta, essa sarebbe esclusa dalla disomogeneità delle due situazioni, oltre che dall'impossibilità di rilevare qualsiasi differenza relativamente alla valutabilità dei servizi progressi.

4. — Si è costituito il ricorrente, riportandosi alle difese svolte nel giudizio *a quo*.

In prossimità dell'udienza pubblica, il ricorrente ha depositato una memoria, nella quale insiste per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate sottolineando, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, come la determinazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità di servizio risponda ad un criterio costantemente seguito nell'ambito del pubblico impiego.

Quanto alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, sostiene che la disparità di trattamento tra i dipendenti delle USL ed il personale docente dello Stato non troverebbe giustificazione né nella specificità del comparto scolastico, né nella natura eccezionale della riammissione, trattandosi di un istituto di carattere generale, che implica un apprezzamento discrezionale della pubblica amministrazione.

### *Considerato in diritto*

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe riguarda l'art. 59, terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui rinvia, per i dipendenti delle unità sanitarie locali, all'art. 132, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che prevede che l'impiegato riammesso in servizio, ancorché inquadrato nella qualifica precedentemente rivestita, anziché nella qualifica iniziale di coloro che accedono per la prima volta all'impiego, abbia però un'anzianità, nella suddetta qualifica, decorrente dalla data del provvedimento di riammissione. Tali disposizioni, secondo il giudice *a quo*, violerebbero i principi di eguaglianza e di adeguatezza della retribuzione, garantiti dagli artt. 3 e 36 della Costituzione. Sotto un primo profilo, attuerebbero una ingiustificata disparità rispetto al trattamento riservato al personale docente della scuola dall'art. 115 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 invocato, secondo la Corte, dal giudice *a quo* esclusivamente come parametro di riferimento dal momento che il predetto articolo, nella medesima situazione, dispone la riammissione del dipendente nella posizione giuridica ed economica occupata all'atto della cessazione del rapporto di servizio. Sotto altro profilo, le stesse norme porrebbero in essere, secondo il giudice rimettente, un'ingiustificata disparità di trattamento tra chi viene riammesso nella qualifica iniziale e chi accede all'impiego per la prima volta, il quale, in base all'art. 24 del medesimo d.P.R. n. 761 del 1979, può ottenere, ai fini dell'inquadramento, il riconoscimento dell'anzianità di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale maturate presso le amministrazioni di provenienza.

2. — La questione non è fondata sotto entrambi i profili prospettati.

Premesso che in materia di inquadramento ed articolazione delle carriere del pubblico impiego, il legislatore gode di un'ampia discrezionalità, censurabile soltanto per arbitrarietà o per irragionevolezza, tali da ledere il principio del buon andamento della pubblica amministrazione o da determinare discriminazioni tra soggetti interessati (*ex plurimis*: sentenze nn. 217 e 174 del 1997, n. 127 del 1996), va rilevato che le situazioni disciplinate dalle norme poste a raffronto non sono comparabili per la loro sostanziale disomogeneità, non derivandone così alcuna lesione neppure sul piano dell'adeguatezza del trattamento.

Sotto il primo profilo delle censure proposte, va infatti osservato che la disciplina degli effetti della riammissione in servizio dei dipendenti delle USL è stabilita dall'art. 59, terzo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979 attraverso l'esplicito rinvio alla regolamentazione generale in materia, valida per tutti gli impiegati dello Stato, contenuta nell'art. 132, terzo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, e cioè senza riconoscimento della pregressa anzianità nella qualifica.

E dunque — a prescindere dall'evoluzione legislativa in materia e dalle vicende che hanno riguardato il citato art. 132, riferendosi la questione ad una fattispecie risalente alla metà degli anni ottanta — appare evidente che la norma dell'art. 115, terzo comma, del d.P.R. n. 417 del 1974, disponendo tra gli effetti della riammissione in servizio del personale docente della scuola statale anche il riconoscimento della pregressa anzianità nella qualifica, introduce una disciplina speciale e derogatoria rispetto appunto a quella contenuta nell'art. 132 cit. Si tratta, peraltro, di una disciplina, che riguarda unicamente un settore del pubblico impiego, e cioè il personale della

scuola, che ha una specifica progressione di carriera (sentenza n. 228 del 1976), cosicché essa non può fungere da idoneo *tertium comparationis*, tanto più in riferimento ad una disposizione generale applicabile a tutti gli impiegati civili dello Stato. È infatti costante l'indirizzo della giurisprudenza costituzionale, secondo cui le norme speciali, singolari o comunque derogatorie di principi generali non possono costituire utile elemento di comparazione alla stregua del principio di eguaglianza (*ex plurimis*: sentenze n. 402 del 1996, nn. 295 e 201 del 1995).

3. — La questione non è fondata neppure sotto il secondo profilo prospettato.

Secondo il giudice rimettente le norme censurate, facendo decorrere l'anzianità nella qualifica dalla data del provvedimento di riammissione, comporterebbero, per l'impiegato riammesso nella qualifica iniziale, il disconoscimento dell'intero servizio prestato anteriormente alla cessazione del rapporto di impiego, mentre l'art. 24 dello stesso d.P.R. n. 761 del 1979, disponendo che per il personale proveniente da USL di altre regioni o da enti equiparati le anzianità di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale già maturate presso di essi si considerano a tutti gli effetti come «anzianità acquisite presso le unità sanitarie locali», consente ai dipendenti assunti per la prima volta di ottenere, ai fini del primo inquadramento, la valutazione dei servizi prestati presso altre amministrazioni.

Anche sotto questo profilo, però, le situazioni poste a raffronto non sono omogenee e non sussiste quindi lesione del principio della parità di trattamento. Ed invero, se si considera la posizione del dipendente che, a distanza di tempo dalla cessazione del rapporto d'impiego, chieda ed ottenga, ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. n. 761 del 1979, la riammissione in servizio, essa non appare comparabile in alcun modo con quella del dipendente che, proveniente da USL o da ente equiparato, transiti senza soluzione di continuità in un'altra USL. Ed infatti, nella seconda ipotesi, non sussiste interruzione del rapporto di impiego, ma anzi sussiste continuità del rapporto stesso, cosicché il legislatore non è tenuto a bilanciare l'esigenza di conferire adeguato rilievo alla capacità professionale ed all'esperienza maturate attraverso il servizio pregresso con quella opposta di tutelare le posizioni giuridiche *medio tempore* acquisite dagli altri impiegati, disponendo, in modo non irragionevole, la postergazione nel ruolo del dipendente riammesso in servizio.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) e dell'art. 132, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 345

*Sentenza 14-22 luglio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti degli enti locali (nella specie, sanitari) - Trattamento di quiescenza - Conferimento della pensione subordinato alla domanda dell'interessato, da presentare non oltre dieci anni dalla cessazione del servizio, anziché disposto d'ufficio; nonché decorrenza del trattamento dalla data della domanda - Lamentata, non giustificata, disparità di trattamento dei dipendenti pubblici in questione rispetto ai dipendenti statali, con lesione del diritto alla pensione, e in particolare del principio di proporzionalità al lavoro prestato e di adeguatezza alle esigenze di vita - Disciplina non irragionevole e non incompatibile con il diritto fondamentale costituzionalmente tutelato, il cui esercizio può essere subordinato ad adempimenti non gravosi, come nella specie, che non incidono sul diritto sostanziale - Non fondatezza della questione.**

(Legge 22 novembre 1962, n. 1646, art. 13, primo e terzo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo e terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1997 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, iscritta al n. 900 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Negri Romolo;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il giudice relatore Valerio Onida.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Un medico condotto, cessato dal servizio per raggiunti limiti di età nel 1980, aveva percepito il trattamento provvisorio di pensione, con corresponsione delle rate non prescritte, solo nell'aprile 1992, in quanto in precedenza si era rifiutato di sottoscrivere la prevista «dichiarazione del titolare del trattamento». Successivamente egli si era visto chiedere dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza (cui competeva allora la gestione pensionistica relativa alla Cassa per le pensioni ai sanitari, poi trasferita all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica — INPDAP) la restituzione delle somme percepite relative al periodo anteriore alla presentazione della domanda di pensione, intervenuta solo l'11 dicembre 1992: ciò in applicazione dell'art. 13 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previ-

denza presso il Ministero del tesoro), secondo il quale, ai fini del conferimento del trattamento diretto di quiescenza delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, la domanda deve essere presentata dall'interessato non oltre il compimento del sessantottesimo anno di età ovvero non oltre dieci anni dalla cessazione dal servizio (primo comma), e se la domanda è presentata oltre detto termine il trattamento decorre dalla data di presentazione della domanda stessa (terzo comma).

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, nel corso del giudizio promosso dal pensionato per opporsi alla richiesta di restituzione delle somme corrisposte, ha sollevato, con ordinanza emessa il 12 giugno 1997, pervenuta a questa Corte il 19 dicembre successivo, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 (quest'ultimo richiamato nella motivazione, ancorché omesso nel dispositivo) e 38 della Costituzione, del citato art. 13, commi primo e terzo, della legge n. 1646 del 1962.

La Corte remittente rileva che la norma in questione, prevedendo l'onere della domanda da parte dell'interessato ai fini del conferimento della pensione, pone in essere nei confronti dei dipendenti degli enti locali iscritti alle Casse pensioni una disciplina della procedura di liquidazione del trattamento di quiescenza differenziata rispetto al sistema pensionistico statale, nel quale la regola è quella dell'avvio d'ufficio del procedimento.

Ciò darebbe luogo ad una disparità di trattamento ai danni dell'indicata categoria di dipendenti, soprattutto considerando che l'intempestiva presentazione della domanda comporta la decorrenza del trattamento solo dalla data della stessa.

Secondo il giudice *a quo*, la differente disciplina non sembra trovare ragionevole giustificazione in una particolare situazione giuridica dei predetti dipendenti, la cui posizione pensionistica, pur essendo corrisposto il trattamento da un ente diverso da quello di appartenenza, si presenterebbe, nel complesso, sostanzialmente omogenea a quella dei dipendenti statali.

La norma impugnata, secondo l'autorità remittente, sembrerebbe violare inoltre i principi di proporzionalità della pensione e di adeguatezza della stessa alle esigenze vitali dei lavoratori, di cui rispettivamente all'art. 36, primo comma (la cui applicazione al trattamento pensionistico si riconetterebbe al carattere retributivo di questo), e all'art. 38, secondo comma, della Costituzione. Ciò in quanto il conferimento della pensione rimane sospeso fino alla presentazione della domanda, sicché l'interessato sarebbe privato dei mezzi di sostentamento, e se la domanda è presentata oltre il termine fissato si verificherebbe una non giustificata riduzione della pensione rispetto ai servizi effettivamente prestati, quanto meno per i ratei non interessati dalla prescrizione, che dovrebbero essere corrisposti in assenza della norma in questione.

2. — Si è costituito il ricorrente nel giudizio *a quo*, chiedendo l'accoglimento della questione.

Nell'atto di costituzione, e più ampiamente nella memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la parte privata osserva che la norma impugnata determinerebbe una indebita discriminazione a danno degli iscritti alle Casse pensioni già gestite dagli Istituti di previdenza rispetto ai dipendenti statali, per i quali non è previsto l'onere di presentazione della domanda di pensione; contrasterebbe con l'art. 36 della Costituzione, in quanto impedisce, in caso di ritardo nella presentazione della domanda, che siano corrisposte le somme maturate prima di essa, con conseguente riduzione del trattamento complessivo; contrasterebbe con l'art. 38 della Costituzione, in quanto, subordinando l'erogazione del trattamento di quiescenza all'impulso dell'interessato, consente che il lavoratore resti, fino a quel momento, privo dei mezzi di sostentamento. In tal senso si richiama il carattere imprescrittibile del diritto alla pensione, espressamente previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 1092 del 1973, e la sentenza n. 8 del 1976 di questa Corte.

Nella memoria si osserva che la sola circostanza che il trattamento pensionistico sia erogato da un ente piuttosto che da un altro non potrebbe giustificare una norma come quella in esame, che oltre a prevedere l'iniziativa dell'interessato per l'avvio del procedimento di riconoscimento del trattamento pensionistico, penalizza l'intempestività della domanda con la decadenza dal diritto a percepire i ratei precedenti alla domanda stessa.

Ad avviso della parte, la coesistenza di una pluralità di organismi di previdenza ed assistenza nell'ambito dell'impiego pubblico non basterebbe per legittimare una disuguaglianza di trattamento che non troverebbe giustificazione in una situazione oggettivamente diversa.

Pur riconoscendo che la disciplina della materia è affidata alla discrezionalità del legislatore, il quale può anche adottare trattamenti differenziati in relazione al tempo, la parte ritiene che non sia conforme ai canoni di razionalità e ragionevolezza una norma che impone l'onere della domanda e penalizza la tardiva presentazione

della stessa solo per questa categoria di dipendenti, posto che il diritto a pensione è imprescrittibile — onde la decadenza dai ratei sarebbe irrazionale e comunque «sproporzionata rispetto all'esiguità del comportamento inerte del dipendente» — ed è il medesimo per tutti i dipendenti pubblici.

L'affermazione, contenuta nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non sussiste parità di situazioni fra dipendenti statali, i cui trattamenti di quiescenza sono direttamente amministrati dallo Stato, e i dipendenti pubblici iscritti alle Casse già amministrate dagli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, varrebbe solo con riferimento al trattamento economico di servizio e al sistema contributivo, ovvero in relazione alle diverse tipologie dei trattamenti di quiescenza. Il caso presente sarebbe diverso: mancherebbe un'adeguata giustificazione della norma che introduce un sistema di decadenza, ben più oneroso di quello della prescrizione, solo a carico di taluni soggetti.

Nella memoria si sostiene che il diritto alla pensione, anche se ha per contenuto prestazioni in denaro, è considerato dalla normativa vigente come situazione finale, e sottratto a conseguenze negative astrattamente collegabili all'inerzia del titolare, in ragione delle esigenze di certezza e di stabilità connesse alla sua funzione, attinente alla sopravvivenza della persona; e si afferma che limitazioni connesse all'iniziativa dell'interessato troverebbero giustificazione quando la fattispecie comporti oneri per il destinatario (come per il diritto al riscatto), ma non nella ipotesi ordinaria, come quella in esame, e tanto meno discriminando determinati destinatari del trattamento di pensione.

Le condizioni di esercizio del diritto a pensione avrebbero finalità e portata che non potrebbero non essere generali e uguali per tutti i lavoratori appartenenti ad una medesima categoria, come i dipendenti pubblici, ed ancorate unicamente ad elementi naturalistici ed obiettivi, sicché esse non potrebbero essere rapportate ad elementi specifici di questo o di quel sistema pensionistico. In proposito si richiamano i principi affermati da questa Corte con le sentenze nn. 6, 9 e 15 del 1980, che indicavano la necessità di un riordino e di una sostanziale omogeneizzazione dei sistemi pensionistici.

Infine, in riferimento alla denunciata violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione, la parte osserva che la perdita dei ratei di pensione precedenti alla domanda, e non ancora prescritti, comporterebbe una lesione del principio della proporzionalità delle retribuzioni alla qualità e quantità del lavoro prestato, e della garanzia di sicurezza del lavoratore per il caso di bisogno. La discriminazione arbitraria fra *ex* dipendenti pubblici in base alla sola data di proposizione della domanda di pensione, e all'esistenza dell'onere, a sua volta discriminatorio, di presentazione della domanda, spezzerebbe il collegamento del trattamento di quiescenza con quello delle omologhe categorie del personale in servizio, e determinerebbe la progressiva insufficienza della pensione rispetto ai bisogni personali e familiari del pensionato.

#### *Considerato in diritto*

1. — La questione sollevata investe il primo e il terzo comma dell'art. 13 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), i quali prevedono, rispettivamente, che ai fini del conferimento del trattamento diretto di quiescenza da parte delle Casse pensioni già facenti parte degli Istituti di previdenza deve essere presentata domanda, da parte dell'interessato, non oltre il compimento del sessantottesimo anno di età ovvero non oltre dieci anni dalla cessazione dal servizio, se tale termine è più favorevole; e che, se la domanda è presentata oltre detto termine, il trattamento decorre dalla data di presentazione della domanda stessa.

Ad avviso del Tribunale remittente, tale normativa sarebbe in contrasto, in primo luogo, con l'art. 3 della Costituzione, in quanto darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento dell'indicata categoria di dipendenti pubblici rispetto ai dipendenti statali, che costituirebbero una categoria sostanzialmente omogenea alla prima, e per i quali la relativa disciplina prevede come regola l'avvio d'ufficio del procedimento per la liquidazione del trattamento di quiescenza. Sarebbe, in secondo luogo, in contrasto con gli artt. 36 — la cui applicazione in tema di trattamenti pensionistici si collegherebbe al carattere retributivo dei medesimi — e 38 della stessa Costituzione, in quanto, rimanendo sospeso il conferimento della pensione fino alla presentazione della domanda, l'interessato sarebbe privato nel frattempo dei mezzi di sostentamento, e, se la domanda è presentata oltre il termine, egli vedrebbe ridotta ingiustificatamente la propria pensione, la quale non sarebbe più proporzionata ai ser-

vizi effettivamente prestati, quanto meno avendo riguardo ai ratei non interessati dalla prescrizione, che dovrebbero essere corrisposti se la denunciata norma non facesse decorrere la pensione, in questo caso, dalla data della domanda.

## 2. — La questione è infondata.

Non comporta, infatti, violazione dell'art. 3 della Costituzione il solo fatto che, nel sistema previdenziale delle categorie interessate, a differenza di quello dei dipendenti statali, sia previsto l'onere della domanda per conseguire il trattamento di quiescenza. I diversi sistemi pensionistici hanno una loro specificità, e la circostanza che le discipline in essi previste non siano uniformi non lede di per sé il principio di eguaglianza, salvo il caso, nella specie non sussistente, di una evidente irragionevolezza della differenza di disciplina (cfr. sentenze n. 26 del 1980, n. 454 del 1993). Per ritenere che la previsione dell'onere della domanda al fine di conseguire il trattamento pensionistico dia luogo ad una disparità illegittima di trattamento non basta osservare che in altri casi tale onere è escluso, ma occorrerebbe dimostrare la manifesta arbitrarietà di tale differenza; a meno che si tratti di un onere tale da incidere sostanzialmente sulla garanzia costituzionale di effettività della tutela previdenziale, ciò che — come verrà argomentato più oltre, nell'esaminare la censura fondata sull'art. 38 della Costituzione nella specie — non accade.

La differenza in esame non è priva di spiegazione sistematica. Per i dipendenti statali, infatti, valeva, fino ad epoca recente, e cioè fino alla istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 479 del 1994, la regola per cui era la stessa amministrazione di appartenenza del dipendente, e non un ente previdenziale da questa distinto, a provvedere d'ufficio alla liquidazione del trattamento pensionistico diretto (artt. 154 e 157 del d.P.R. n. 1092 del 1973). Al contrario, per i dipendenti il cui sistema pensionistico era amministrato dalle Casse pensioni, vigeva, come vige, il sistema della domanda, come nel settore privato, in cui i trattamenti di quiescenza sono erogati dall'Istituto competente. Onde si appalesa, sotto questo punto di vista, impropria la scelta, da parte del remittente, del *tertium comparationis*, non riscontrandosi, in relazione a siffatto aspetto della disciplina, particolari ragioni di omogeneità della categoria interessata rispetto a quella dei dipendenti statali, piuttosto che rispetto ad altre categorie di lavoratori.

Che poi all'onere della domanda si colleghi un termine di decadenza, decorso il quale si perde non già il diritto alla pensione, ma solo quello a percepire le quote del trattamento relative al periodo di tempo anteriore alla domanda stessa, è frutto a sua volta di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema prescelto, e giustificabile se non altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell'ente erogatore del trattamento: una scelta che non dà luogo, per le stesse ragioni già dette, ad una illegittima disparità di trattamento.

Né mancano, del resto, nell'ambito di altri sistemi pensionistici, previsioni analoghe (cfr., per gli stessi dipendenti statali, l'art. 191, terzo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, ai cui sensi «per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti»), o norme che fanno decorrere, in taluni casi, la corresponsione del trattamento dalla data della domanda (cfr., nel settore privato, quanto alle pensioni di anzianità, l'art. 22, quinto comma, della legge n. 153 del 1969; quanto alle pensioni di vecchiaia, l'art. 6, secondo comma, della legge n. 155 del 1981, ove si prevede, «su richiesta dell'interessato», la decorrenza della pensione dal mese successivo a quello di presentazione della domanda).

## 3. — Non sussiste nemmeno la denunciata violazione degli articoli 36 e 38 della Costituzione.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che non contraddice i caratteri del diritto alla pensione, come «situazione finale» sottratta «a conseguenze negative astrattamente collegabili all'inerzia del titolare in ragione delle esigenze di certezza e di stabilità connesse alla sua funzione, attinente alla sopravvivenza della persona», il fatto «che le vicende volte a determinare i presupposti di consistenza quantitativa o addirittura di esistenza del diritto alla pensione si svolgano entro limiti temporali», né in particolare «che l'azionamento di tali vicende sia rimesso dalla legge all'iniziativa dell'interessato, atteggiata come esercizio di un distinto diritto strumentale, e che questo sia sottoposto a decadenza in caso di mancato esercizio entro un termine» (sentenza n. 203 del 1985).

In altre parole, che il diritto a pensione sia un diritto fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile, non significa che il suo concreto esercizio non possa dalla legge essere subordinato ad adempimenti, non gravosi, dell'interessato, come è la presentazione di una domanda. E mentre una disciplina che collegasse al decorso del termine per la presentazione della domanda la decadenza anche per il futuro dal diritto sostanziale in questione

potrebbe in effetti essere ritenuta incompatibile con i caratteri di tale diritto costituzionalmente tutelato, finalizzato ad assicurare le esigenze primarie di vita della persona, non altrettanto può dirsi di una disciplina che si limiti — come quella in esame — a far discendere dalla mancata osservanza del termine la decadenza dal diritto alla corresponsione dei ratei di pensione relativi ai periodi di tempo anteriori alla domanda stessa.

Né può trascurarsi che, nella specie, il termine previsto dalla legge è di ben dieci anni dalla cessazione dal servizio (ovvero, se più favorevole, coincidente con il compimento del sessantottesimo anno di età). La mancata presentazione della domanda non può che essere dovuta, secondo una ragionevole presunzione, ad una consapevole scelta dell'interessato (ad esempio, per poter svolgere attività o usufruire di redditi di lavoro non compatibili con la percezione del trattamento di quiescenza).

Vale dunque il principio, affermato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui «l'esercizio di ogni diritto, anche quello costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e così sottoposto a limite, sempre che questo sia compatibile con la funzione del diritto di cui si tratta [...] e non si traduca comunque nella esclusione dell'effettiva possibilità dell'esercizio in parola» (sentenza n. 203 del 1985; e cfr. anche, tra le altre, sentenze n. 10 del 1970, n. 33 del 1974, n. 33 del 1977, n. 71 del 1993).

Né il principio di proporzionalità della pensione al lavoro prestato (nei limiti in cui esso possa essere riconosciuto nell'ambito del concreto sistema previdenziale), né quello di adeguatezza della stessa alle esigenze di vita del lavoratore possono dirsi violati per il fatto che, fino alla presentazione della domanda, la corresponsione della pensione rimane sospesa, poiché tale conseguenza opera sul piano procedurale e non su quello sostanziale, nulla opponendosi a che l'interessato, fin dal momento in cui matura il suo diritto, ottenga, attraverso un adempimento certo non gravoso come la presentazione della domanda, il trattamento che gli spetta. Nemmeno sono violati per il fatto che il ritardo, oltre il termine stabilito, nella presentazione della domanda faccia perdere i ratei di pensione non prescritti relativi ai periodi precedenti già trascorsi, poiché, ancora una volta, ciò discende da una non irragionevole disciplina di carattere procedurale, e non fa venir meno il diritto a percepire, per il futuro, e fin dalla presentazione della domanda, il trattamento pensionistico finalizzato ad assicurare all'interessato i mezzi di sostentamento, ma solo il diritto a percepire somme che tale funzione avrebbero potuto avere, ma con riferimento ad un tempo già trascorso, e sol che l'interessato si fosse attivato per richiederle.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo e terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 346

*Sentenza 14-22 luglio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Redditi tassabili - Redditi derivanti da operazioni speculative, ovvero dalla rivendita, entro il quinquennio dall'acquisto, di un immobile non utilizzato direttamente dal proprietario o dai suoi familiari - Asserito contrasto con il principio di ragionevolezza e con il principio di effettività della capacità contributiva, in assenza di correttivi della svalutazione monetaria - Censure già disattese della pregressa giurisprudenza costituzionale - Non fondatezza della questione.****(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 76, terzo comma, n. 2).****(Cost., artt. 3 e 53).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

**Presidente:** dott. Renato GRANATA;**Giudici:** prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo comma, numero 2) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio e il 26 marzo 1998 dalla Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Vigilante Domenico contro l'Ufficio delle imposte dirette di Bologna, iscritta al n. 697 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice relatore Annibale Marini.

***Ritenuto in fatto***

Nel corso di un giudizio d'appello avente ad oggetto una istanza di rimborso parziale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), la Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna, con ordinanza emessa il 26 febbraio e il 26 marzo del 1998, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo comma, numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

Secondo il giudice *a quo*, tale norma — disponendo, senza possibilità di prova contraria, che «la plusvalenza ricavata dalla rivendita di un appartamento, non utilizzato direttamente dal proprietario, prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto, costituisca reddito derivante da operazione speculativa e pertanto tassabile ai fini IRPEF» — fisserebbe, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, quale unico criterio di individuazione di una attività speculativa il decorso di un determinato periodo di tempo (cinque anni), prescindendo da ogni riferimento alla effettiva realtà socio-economica.

Sotto un diverso aspetto, l'irragionevolezza della norma sarebbe comprovata sia dalla possibilità di eluderne l'applicazione «formalizzando l'atto di vendita trascorsi cinque anni dall'acquisto», sia dalla sua incidenza su quei contribuenti costretti a rivendere l'immobile che non avevano potuto utilizzare direttamente per motivi indipendenti dalla loro volontà.

La plusvalenza realizzata per effetto della rivendita infraquinquennale dell'immobile sarebbe, poi, in mancanza di idonei correttivi della svalutazione monetaria, puramente fittizia e tale, dunque, da non poter essere assunta a base del calcolo progressivo dell'IRPEF senza violare la lettera e la *ratio* dell'art. 53 della Costituzione.

### *Considerato in diritto*

1. — La Commissione tributaria regionale per l'EmiliaRomagna, con l'ordinanza indicata in epigrafe, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo comma, numero 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 a tenore del quale si considerano fatti con fini speculativi l'acquisto e la vendita di beni immobili non destinati all'utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei familiari se il tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non è superiore ai cinque anni, senza possibilità alcuna di provare l'assenza dei fini stessi anche nell'ipotesi, come quella oggetto del giudizio *a quo*, in cui la mancata utilizzazione personale sia dovuta a fatto del terzo o a forza maggiore.

Ed è, appunto, sotto tale aspetto che la norma risulterebbe lesiva del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Secondo il giudice *a quo*, poi, la stessa norma, assoggettando all'IRPEF l'intera plusvalenza monetaria realizzata dalla vendita dell'immobile e, quindi, anche quella derivante dalla svalutazione monetaria eventualmente verificatasi nel quinquennio, violerebbe il principio di effettività della capacità contributiva garantito dall'art. 53 della Costituzione.

2. — La questione non è fondata.

2.1. — Il rimettente, pur ricordando come questa Corte abbia reiteratamente disatteso la censura di illegittimità costituzionale dell'art. 76, terzo comma, numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ritiene che l'intervenuto mutamento della realtà socio-economica di riferimento abbia reso la norma denunciata priva di ragionevole giustificazione e, pertanto, lesiva dell'art. 3 della Costituzione.

In proposito è possibile osservare come sia la stessa premessa del dubbio di costituzionalità sollevato a risultare del tutto indimostrata.

I fattori evolutivi della società, evocati dal giudice *a quo*, quali «la composizione dei nuclei familiari, il loro reddito, la crescita o il calo demografico, i movimenti migratori, i tempi tecnici e burocratici necessari per costruire nuove abitazioni, i tassi di interesse dei mutui, la normativa sulle locazioni», pur se suscettibili di influenzare in qualche misura il mercato immobiliare e le motivazioni stesse dell'acquisto di beni immobili, non sono, infatti, tali da rendere irragionevole la scelta del legislatore di considerare speculativa, sulla base dell'*id quod plerumque accidit*, l'operazione economica di chi acquista un immobile non destinato alla utilizzazione personale sua o dei familiari e lo rivende entro il successivo quinquennio.

Se, dunque, sotto l'aspetto considerato, la censura di incostituzionalità della norma risulta priva di fondamento, identica è la conclusione cui si perviene qualora si consideri l'ulteriore e diverso assunto del giudice *a quo* circa una ipotetica, estrema facilità di elusione dell'imposta in conseguenza e per effetto della possibilità di stipulazione della rivendita infraquinquennale dell'immobile in una forma che non sarebbe conoscibile dal fisco.

Indipendentemente da ogni altra considerazione relativa alla stabilità dell'acquisto del bene in tal modo effettuato, l'ipotesi nella specie prospettata deve propriamente ricondursi all'area non già della elusione, ma della evasione dell'imposta e non può, dunque, comprovare l'asserita inadeguatezza della norma denunciata.

2.2. — Privo di consistenza risulta, infine, il dubbio di violazione dell'art. 53 della Costituzione fondato sull'assenza, nella tassazione delle plusvalenze, di correttivi della svalutazione monetaria idonei ad evitare di porre a base del calcolo dell'IRPEF un reddito imponibile dovuto al fenomeno inflattivo e perciò stesso fittizio.

L'apprezzamento della incidenza nel campo tributario della svalutazione monetaria è rimesso, infatti, come la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare, alla discrezionalità del legislatore.

Mentre il principio di capacità contributiva non può certo ritenersi violato per il solo fatto che una fluttuazione del valore della moneta abbia accresciuto l'incidenza fiscale di un tributo o abbia modificato gli effetti dell'applicazione di una imposta.

È, dunque, evidente come la menzionata giurisprudenza, dalla quale non v'è ragione alcuna di discostarsi, porti ad escludere quel rilievo costituzionale della svalutazione monetaria che, nella prospettazione del rimettente, rappresenta l'esclusivo supporto della censura dallo stesso avanzata.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo comma, numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 347

*Sentenza 14-22 luglio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Regione siciliana - Bilancio regionale - Autorizzazioni di spesa su somme accantonate nei fondi globali di bilancio del 1997 - Ricorso del commissario dello Stato in via principale - Intervenuta promulgazione parziale, con omissione della disposizione censurata, della legge regionale - Cessazione della materia del contendere.****[Legge regione siciliana approvata il 30 aprile 1997 (promulgata come legge 27 maggio 1997, n. 16), art. 3, comma 2].****(Cost., artt. 3, 51, 97 e 136).****Regione siciliana - Consorzi di bonifica - Rapporti di lavoro - Ridefinizione di stanziamenti e proroga di interventi già disposti con legge regionale - Ricorso del commissario dello Stato in via principale - Asserita riproduzione di norma già dichiarata incostituzionale (con sentenza n. 127 del 1996), con elusione del giudicato costituzionale e ritenuta stabilizzazione di pregressi rapporti precari, in violazione dei principi di buon andamento e di quelli relativi all'assunzione nel pubblico impiego - Non fondatezza della questione.****(Legge regione siciliana approvata il 14 agosto 1997).****(Cost., artt. 3, 51, 97 e 136).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

**Presidente:** dott. Renato GRANATA;**Giudici:** prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Siciliana, approvata il 30 aprile 1997, recante «Autorizzazioni di spesa per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997» e dell'art. 1 della legge della Regione Siciliana, approvata il 14 agosto 1997, recante «Interventi in favore dei consorzi di bonifica», promossi con due ricorsi del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificati l'8 maggio e il 22 agosto 1997, depositati in cancelleria il 15 maggio ed il 1 settembre 1997 ed iscritti ai nn. 39 e 55 del registro ricorsi 1997.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana nel giudizio iscritto al n. 55 del registro ricorsi 1997;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri e gli avvocati Giovanni Lo Bue e Laura Ingargiola per la Regione Siciliana.

***Ritenuto in fatto***

1. — Con ricorso notificato l'8 maggio 1997, e depositato il successivo 15 maggio, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 aprile 1997 (Autorizzazioni di spesa per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997).

La disposizione denunciata, nell'elevare, per il 1997, a lire 6.500 milioni (capitolo 16008) il limite di spesa di lire 1.500 milioni già fissato dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, stabilisce che «gli interventi previsti» da detto articolo «sono prorogati sino al 31 dicembre 1999»; precisa, inoltre, che «gli oneri relativi valutati in lire 1.500 milioni annui per gli anni 1998 e 1999 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione — codice 1001».

1.1. — Il Commissario dello Stato rammenta che l'Assemblea regionale, in data 7 aprile 1995, aveva approvato un disegno di legge (divenuto poi legge regionale n. 45 del 1995) che, nel dettare una nuova disciplina dei consorzi di bonifica, aveva disposto (art. 30, commi 2, 3 e 7) l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dei soggetti i quali, nel triennio 1992-1994, avevano svolto, per un determinato periodo di tempo, incarichi di prestazione d'opera nei precedenti organismi consortili, in relazione alle esigenze istituzionali.

Avverso dette disposizioni era stata sollevata questione di costituzionalità in via principale da parte del medesimo Commissario dello Stato per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione; il relativo giudizio si era concluso, però, con una declaratoria di cessazione della materia del contendere (sentenza n. 394 del 1995), a seguito dell'espressa abrogazione delle norme censurate, disposta con legge regionale 25 maggio 1995, n. 48

Ricorda, altresì, il ricorso che, nel frattempo, le disposizioni medesime erano state riprodotte nell'art. 3 della delibera legislativa approvata il 16 maggio 1995, articolo successivamente dichiarato incostituzionale, con la sentenza n. 127 del 1996. Ai detti provvedimenti legislativi ha fatto, poi, seguito la disposizione di legge richiamata dalla norma impugnata, e cioè l'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, la quale ha autorizzato i consorzi di bonifica a stipulare, in presenza di comprovate esigenze funzionali, rapporti di lavoro ai sensi della legge statale n. 230 del 1962, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera già utilizzati nel triennio 1992-1994, a tal fine stanziando 1.500 milioni di lire per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

1.2. — Nel precisare di aver a suo tempo ritenuto quest'ultima disposizione «non lesiva delle norme costituzionali sopra richiamate», in considerazione «dell'incertezza sull'esito dei ricorsi in precedenza promossi» e, soprattutto, della «transitorietà» della disposizione stessa, «strettamente correlata all'espletamento della complessa procedura per l'istituzione dei nuovi enti e l'avvio della relativa attività», il ricorrente reputa che i medesimi precetti costituzionali risultino, invece, incisi dal più recente intervento del legislatore regionale.

Nel far presente, altresì, che la Regione, nonostante le reiterate richieste di specifici elementi conoscitivi circa i presupposti di fatto della disciplina censurata, non è stata in grado di fornire esaustivi chiarimenti, il Commissario dello Stato considera «tuttora persistente la violazione del principio del buon andamento» dell'amministrazione posto a base della precedente sentenza della Corte costituzionale, essendo ipotizzabile anche in virtù della «avvenuta approvazione nella medesima seduta di un ordine del giorno con cui si impegna il governo della Regione a far sì che tutto il personale di ruolo, a tempo indeterminato o determinato, dei soppressi consorzi di bonifica transiti nei nuovi enti» che «vero scopo della norma sia quello di precostituire le condizioni per inserire altri dipendenti precari nelle istituende strutture burocratiche indipendentemente dalla preventiva verifica della necessità di procedere a nuove immissioni di personale e dall'espletamento di congrue procedure selettive».

Secondo il ricorrente, la disposizione denunciata, nel «disporre senza alcuna espressa e specifica motivazione un incremento del finanziamento in precedenza autorizzato di cui, peraltro, contestualmente si prevede, del pari immotivatamente, la proroga per un ulteriore biennio», si appalesa strumento surrettizio per eludere, in violazione dell'art. 136 della Costituzione, il giudicato costituzionale formatosi con la sentenza n. 127 del 1996, la quale ha ritenuto illegittime le norme che miravano a realizzare garanzie occupazionali con modalità che non contemplavano per i beneficiari alcuna prova selettiva, in assenza, oltretutto, «della valutazione dell'interesse dei nuovi enti a carico dei quali le assunzioni erano destinate ad operare».

2. — Con ricorso notificato il 22 agosto 1997 e depositato il successivo 1° settembre, il medesimo Commissario dello Stato ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 agosto 1997 (Interventi in favore dei consorzi di bonifica). Nel rilevare che detto provvedimento riproduce integralmente la disposizione dell'art. 3, comma 2, della legge impugnata con il ricorso sopra esaminato, il ricorrente osserva che quest'ultima è stata espunta, in sede di promulgazione, dal testo della legge regionale in cui era contenuta, in tal guisa creando «automaticamente il presupposto per la dichiarazione di cessata materia del contendere del giudizio già instaurato».

Nel merito si rileva che «il disegno di legge è stato approvato senza che su di esso si sia svolto un dibattito parlamentare da cui eventualmente sarebbero potuti emergere convincenti argomenti di fatto e/o di diritto», atti a superare le censure di cui al precedente ricorso commissariale, che vengono, pertanto, puntualmente riproposte avverso l'art. 1 della legge da ultimo denunciata.

2.1. — In questo secondo giudizio si è costituita la Regione Siciliana, chiedendo che la sollevata questione venga dichiarata infondata.

Si contesta, innanzitutto, l'affermazione secondo cui la disposizione impugnata «costituisce una sostanziale riproposizione della precedente norma regionale già dichiarata incostituzionale» con sentenza n. 127 del 1996, osservando che il censurato art. 1, lungi dal prevedere assunzioni a tempo indeterminato, si limita a consentire la prosecuzione dell'operatività di una norma regionale vigente — e cioè l'art. 3 della legge 30 ottobre 1995, n. 76 — relativa, invece, a rapporti di lavoro a tempo determinato e ad esigenze particolari, secondo quanto previsto dalla normativa statale ivi richiamata (legge n. 230 del 1962), che regola appunto la materia dei rapporti di lavoro a termine.

Ritiene, pertanto, la Regione Siciliana che, data la natura di disciplina a regime della normativa da ultimo menzionata — per la cui operatività, dunque, è sufficiente lo stanziamento in bilancio delle somme annualmente occorrenti — non sarebbe stata necessaria alcuna proroga di operatività; anzi, con la norma impugnata il legislatore avrebbe adoperato impropriamente il termine «proroga», mentre l'aver fissato un termine fino al 1999 evidenzerebbe la volontà del legislatore stesso di «non estendere *sine die* gli interventi in questione».

Ad avviso della Regione la censura, secondo cui «la norma impugnata avrebbe lo scopo di precostituire le condizioni per l'inserimento di dipendenti precari nelle istituende strutture burocratiche (Consorti di bonifica)», sarebbe «del tutto ipotetica» e, comunque, non pertinente in sede di giudizio di costituzionalità, giacché «l'esigenza del rispetto dei canoni stabiliti dalla legge statale n. 230 del 1962» assumerebbe rilievo esclusivamente «nell'ambito del controllo di legittimità sugli atti».

Quanto, poi, alla doglianza relativa all'«ingiustificato incremento della spesa», la difesa della Regione sostiene che i motivi che hanno indotto il legislatore regionale ad incrementare, per il solo anno 1997, la spesa relativa all'art. 3 della legge regionale n. 76 del 1995 «non possono formare oggetto di censura costituzionale, rapportandosi gli stessi ad esigenze connesse ad un'attività prettamente amministrativa già espletata o in corso di espletamento nell'anno 1997».

### *Considerato in diritto*

1. — Con i ricorsi all'esame (r. ric. nn. 39 e 55 del 1997), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via principale, di due disposizioni di identico tenore, concernenti le assunzioni a tempo determinato presso i consorzi di bonifica, contenute in leggi della Regione Siciliana.

I giudizi, avendo ad oggetto questioni connesse, vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Con il primo ricorso (r. ric. n. 39 del 1997), viene denunciato, per contrasto con gli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione, l'art. 3, comma 2, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 aprile 1997, recante «Autorizzazioni di spesa per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997».

La norma censurata, nell'elevare, per l'anno 1997, a lire 6.500 milioni (capitolo 16008) «il limite di spesa di lire 1.500 milioni» già fissato dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, dispone la proroga degli «interventi previsti» da quest'ultimo articolo «sino al 31 dicembre 1999», precisando, inoltre, che «gli oneri relativi valutati in lire 1.500 milioni annui per gli anni 1998 e 1999 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione — codice 1001».

2.1. — Dopo la proposizione dell'impugnativa, la legge sopra menzionata, come già accennato nella premessa di fatto, è stata promulgata dal Presidente della Regione Siciliana, con omissione della disposizione censurata (legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, in *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana 31 maggio 1997, n. 27).

Non sussiste, dunque, più la possibilità di una successiva, autonoma promulgazione del denunciato art. 3, comma 2, trattandosi di un potere che, come è noto, va esercitato in modo unitario e contestuale. In ordine al giudizio in questione va, pertanto, dichiarata, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (v., *ex plurimis* sentenze nn. 139 del 1999, 437 del 1994), la cessazione della materia del contendere.

3. — Con il secondo ricorso (r. ric. n. 55 del 1997), viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 agosto 1997 (Interventi in favore dei consorzi di bonifica), il quale ripropone, con formulazione di identico tenore letterale, la medesima disposizione di cui sopra.

3.1. — Avverso il predetto art. 1 il Commissario dello Stato rinnova i dubbi di costituzionalità già espressi con il primo ricorso, deducendo che la disposizione riproduce ed amplia una norma già ritenuta illegittima dalla Corte con sentenza n. 127 del 1996, al fine di precostituire, in violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, le condizioni per un inserimento di altri dipendenti precari nelle istituende strutture burocratiche, prescindendo dalla preventiva verifica della necessità di nuove immissioni di personale e dall'espletamento di congrue procedure selettive. Si tratterebbe, pertanto, di uno strumento surrettizio per eludere, in violazione dell'art. 136 della Costituzione, il giudicato costituzionale già formatosi con la sentenza testè menzionata.

3.2. — Le censure non sono fondate, nei sensi di cui appresso.

La premessa dalla quale muove il Commissario dello Stato, e cioè che la disposizione censurata sia nella sostanza volta a reiterare quella già ritenuta illegittima da questa Corte, induce a richiamare, sia pure in breve sintesi, la sequenza normativa che costituisce l'antefatto della vicenda oggi qui all'esame, a partire dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 45, che ha dettato una nuova ed organica disciplina in materia di consorzi di bonifica siciliani.

Questa, nel prevedere (art. 24) il subentro dei nuovi enti consortili nei rapporti di lavoro subordinato con il personale di ruolo dei preesistenti organismi contestualmente soppressi, contemplava, al comma 1 dell'art. 30, la possibilità di assumere (su domanda da presentare entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge) «gli operai, i braccianti agricoli ed altri soggetti» che, nel triennio 1992-1994, avessero prestato servizio per un periodo predefinito (400 giornate lavorative ai fini previdenziali o almeno 250 in due anni nel triennio anzidetto), in base ad un rapporto di lavoro instaurato in conformità «delle vigenti disposizioni in materia di collocamento».

Il comma 2 del medesimo art. 30 disponeva, altresì, l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dei soggetti che, nel triennio 1992-1994, avessero svolto incarichi di prestazione d'opera per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi. A sua volta il comma 3 riservava ai prestatori d'opera non rientranti nel comma precedente una limitata garanzia di occupazione, riferita ad un determinato numero di giornate lavorative.

Come rammenta il ricorso, le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 30, unitamente a quella del comma 7, che autorizzava l'assunzione, presso i consorzi, dei dipendenti dell'Associazione siciliana dei consorzi ed enti di bonifica e miglioramento fondiario (ASCEBEM), dopo essere state impugnate innanzi a questa Corte, sono state abrogate con legge regionale 25 maggio 1995, n. 48, con ciò determinandosi anche la cessazione della materia del contendere in ordine al giudizio di costituzionalità pendente sulle medesime (v. sentenza n. 394 del 1995).

Nel frattempo l'intervento di sostegno occupazionale già contemplato dalle norme testè menzionate era stato, però, riproposto con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 16 maggio 1995, successivamente dichiarate incostituzionali con la più volte citata sentenza n. 127 del 1996.

Ha fatto indi seguito l'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, con il quale è stato consentito ai consorzi di bonifica di stipulare, in presenza di comprovate esigenze funzionali, contratti di lavoro a termine, ai sensi della legge n. 230 del 1962, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera utilizzati, per fini istituzionali dei consorzi stessi, nel periodo 1992-1994 (comma 1); all'uopo è stata autorizzata (comma 3) «la spesa di lire 1.500 milioni per ciascun anno 1996 e 1997».

A tale ultimo articolo si richiama la norma denunciata, la quale, nel rideterminare in parte gli stanziamenti già a suo tempo disposti, contempla altresì una proroga degli interventi fino al 1999.

3.3. — Ciò posto, non risulta fondata, anzitutto, la censura che prospetta la violazione dell'art. 136 della Costituzione, la quale, per ragioni di priorità logica, merita di essere esaminata per prima. Nessuna identificazione appare, infatti, possibile fra la disposizione ora all'esame e quelle già dichiarate incostituzionali: mentre queste ultime davano facoltà ai nuovi consorzi di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che, in forma di incarico di prestazione d'opera, avessero già svolto attività in favore dei soppressi enti consortili,

l'art. 1, ora denunciato, configura un intervento legislativo del tutto diverso, volto principalmente a ridefinire gli stanziamenti per i rapporti di lavoro a termine, la cui stipulazione risulta già consentita dall'art. 3 della legge n. 76 del 1995, si da permettere, tra l'altro, una estensione degli interventi fino al 1999.

3.4. — Tale essendo la portata della norma oggetto di censura in questa sede, sono da ritenere prive di fondamento anche le ulteriori doglianze, con le quali il Commissario dello Stato ripropone le medesime censure di violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, a suo tempo prospettate nei confronti delle disposizioni dichiarate incostituzionali con la pronuncia più volte ricordata.

L'ipotesi formulata dal Commissario che si siano volute preconstituire le condizioni per la stabile immissione, nelle strutture dei consorzi, di personale precario, senza alcun criterio di selezione, non tiene conto del fatto che l'effettiva applicazione della disposizione denunciata rimane pur sempre subordinata al rispetto della rigorosa disciplina che, quanto a presupposti e durata dei contratti a termine, risulta dettata dalla legge statale 18 aprile 1962, n. 230, espressamente richiamata dal legislatore regionale. Né la paventata stabilizzazione di progressi rapporti precari sembra, invero, potersi evincere dalla consentita «proroga degli interventi» fino al 1999, dovendosi tale locuzione riferire, logicamente e ragionevolmente, non ai singoli rapporti in atto, bensì all'utilizzo in sé dello strumento del contratto a termine.

Così intesa la disposizione, non può non restare fugato il dubbio di una sua preordinazione ad una surrettizia stabilizzazione dei rapporti lavorativi dalla medesima contemplati, tenuto conto, per di più, che un siffatto esito troverebbe comunque ostacolo anche in quell'orientamento espresso in materia da una consolidata giurisprudenza di legittimità, che, in considerazione dei divieti posti dalla normativa vigente nella Regione Siciliana in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso i consorzi di bonifica, esclude la possibilità di addivenire ad una conversione in rapporti a tempo indeterminato dei contratti a termine stipulati dai consorzi medesimi.

#### PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

#### *Riuniti i giudizi:*

*dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso iscritto al n. 39 del registro ricorsi 1997, proposto dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso l'art. 3, comma 2, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 aprile 1997 (Autorizzazioni di spesa per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997);*

*dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 agosto 1997 (Interventi in favore dei consorzi di bonifica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con il ricorso iscritto al n. 55 del registro ricorsi 1997.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* VARI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 348

*Sentenza 14-22 luglio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Regione siciliana - Agricoltura e foreste - Disposizioni di legge regionale - Consozi di bonifica - Assunzioni di nuovo personale in deroga a precedente divieto - Sanatoria - Ricorso in via principale del commissario dello Stato - Denunciato contrasto con il principio di buon andamento e con l'obbligo di copertura di nuove spese - Sopravvenuta promulgazione parziale della legge regionale, con omissione della disposizione impugnata - Cessazione della materia del contendere.**

**[Legge regione siciliana approvata il 19 giugno 1997 (promulgata come legge 2 luglio 1997, n. 20), art. 2].**  
**(Cost., artt. 81, quarto comma, e 97).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernalda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Siciliana, approvata il 19 giugno 1997, recante «Interventi per la campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997 e disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 28 giugno 1997, depositato in Cancelleria il 5 luglio successivo ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 1997.

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice relatore Massimo Vari;

Udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

### *Ritenuto in fatto.*

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 giugno 1997 (Interventi per la campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997 e disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste).

Secondo il ricorrente, la denunciata disposizione avrebbe «il fine di sanare indirettamente rapporti di lavoro instauratisi in violazione di preesistenti norme regionali, che imponevano ai consorzi di bonifica l'assoluto divieto di assunzioni, sotto qualsiasi forma, di nuove unità di personale (art. 3 della legge regionale n. 49 del 1981)».

Nel ritenere la disposizione denunciata «censurabile sotto il profilo del mancato rispetto del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione», il Commissario dello Stato ravvisa anche un *vulnus* all'art. 81 della Costituzione, avendo il legislatore regionale ommesso di quantificare l'onere e di indicare i mezzi di copertura.

2. — Con memoria depositata il 25 maggio 1999, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che, in ordine al giudizio in epigrafe, venga dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto il Presidente della Regione Siciliana, dopo l'instaurazione del giudizio stesso, ha promulgato parzialmente la delibera impugnata, divenuta legge regionale 2 luglio 1997, n. 20, con omissione della disposizione censurata.

### *Considerato in diritto*

Con il ricorso in epigrafe viene denunciato, per contrasto con gli artt. 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, l'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 19 giugno 1997, recante «Interventi per la campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997 e disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste».

Come già accennato nelle premesse in fatto, la delibera legislativa sulla quale si appuntano i dubbi di costituzionalità del Commissario dello Stato è stata promulgata dal Presidente della Regione Siciliana, con omissione della disposizione impugnata, divenendo la legge 2 luglio 1997, n. 20 (in *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana 4 luglio 1997, n. 32).

Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 139 del 1999), va dichiarata cessata la materia del contendere.

### PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* VARI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 349

*Sentenza 14-22 luglio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Regione siciliana - Bilancio regionale - Variazioni - Copertura delle spese per il personale transitato nei consorzi di bonifica - Ricorso in via principale del commissario dello Stato - Asserita mancata indicazione delle risorse finanziarie con le quali far fronte alla nuova maggiore spesa, oltreché ingiustificata distrazione delle risorse destinate ad altri fini - Intervenuta promulgazione parziale della legge regionale, con omissione della disposizione impugnata - Cessazione della materia del contendere.****[Legge regione siciliana approvata il 29 ottobre 1997 (promulgata come legge 7 novembre 1997, n. 40), art. 10].  
(Cost., artt. 81, quarto comma, e 97).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione siciliana, approvata il 29 ottobre 1997, recante «Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno 1997 — Assestamento. Modifica dell'art. 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 5 novembre 1997, depositato in Cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 70 del registro ricorsi 1997.

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice relatore Massimo Vari;

Udito l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato l'art. 10 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 29 ottobre 1997 (Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno 1997 — Assestamento. Modifica dell'art. 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30), denunciandone il contrasto con gli artt. 81, quarto comma, e 97 della Costituzione.

Secondo il ricorrente, la disposizione censurata, nello stabilire che «lo stanziamento del capitolo 16004 viene utilizzato prioritariamente per la copertura delle spese per il personale transitato, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, nei consorzi di bonifica istituiti ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale 45/1995», si pone in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, giacché determina «una nuova maggiore spesa», senza precisarne l'ammontare ed indicare, contestualmente, le necessarie «risorse finanziarie con cui farvi fronte».

Sussiste, inoltre, ad avviso del ricorrente, la violazione dell'art. 97 della Costituzione, essendo stata autorizzata dal legislatore «un'ingiustificata distrazione di risorse rivolte alle spese di gestione e funzionamento ordinario degli enti preposti alla bonifica», si da privilegiare quegli organismi che, «in spregio alle norme esistenti, hanno proceduto ad assunzione di personale» sul cui mantenimento in servizio «devono ancora pronunciarsi, peraltro, i nuovi enti subentranti a seguito della rideterminazione delle proprie piante organiche».

2. — Con memoria depositata il 13 gennaio 1998, lo stesso Commissario rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato — ha chiesto che sul giudizio in epigrafe «sia dichiarata cessata la materia del contendere», giacché, dopo la sua instaurazione, il Presidente della Regione ha proceduto alla promulgazione parziale della delibera legislativa impugnata, divenuta, così, legge regionale 7 novembre 1997, n. 40, con omissione della disposizione censurata.

### *Considerato in diritto*

Con il ricorso in epigrafe viene denunciato, per contrasto con gli artt. 81, quarto comma, e 97 della Costituzione l'art. 10 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1997 — Assestamento. Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30).

Come già accennato nelle premesse in fatto, la deliberazione legislativa sulla quale si appuntano i dubbi di costituzionalità del Commissario dello Stato è stata oggetto di promulgazione da parte del Presidente della Regione Siciliana, con omissione della disposizione impugnata, divenendo la legge 7 novembre 1997, n. 40 (in *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana 12 novembre 1997, n. 62).

Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 139 del 1999), va dichiarata cessata la materia del contendere.

### **PER QUESTI MOTIVI**

### **LA CORTE COSTITUZIONALE**

*Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* VARI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 350

*Sentenza 14-22 luglio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Regione siciliana - Disposizioni di legge in materie di competenza regionale - Impugnativa del commissario dello Stato in via principale; a) assegnazione di lotti nelle aree di sviluppo industriale - Interpretazione di precedente disposizione con funzione di «sanatoria»; b) destinazione di risorse finanziarie per il personale assunto dai consorzi di bonifica e per fronteggiare le esigenze finanziarie degli stessi consorzi per quanto non riscosso da privati; c) potestà regolamentare conferita all'assessore regionale di settore, anziché al presidente della regione - Intervenuta promulgazione parziale della legge regionale, con omissione delle disposizioni impugnate - Cessazione della materia del contendere.**

[Legge regione siciliana approvata il 7 novembre 1997 (promulgata come legge 24 dicembre 1997, n. 46), artt. 7, comma 5, 8, 11, 12 e 21, comma 1].

(Cost., artt. 3, 51, 97 e 136; statuto regione siciliana, art. 12).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5, 8, 11, 12 e 21, comma 1, della legge della Regione Siciliana, approvata il 7 novembre 1997, recante «Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della SIRAP S.p.A. e interpretazione autentica dell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Disposizioni in materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale e delle Camere di commercio», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15 novembre 1997, depositato in Cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 76 del registro ricorsi 1997.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Laura Ingargiola per la Regione Siciliana.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 (*recte*: 7) novembre 1997 (Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della SIRAP S.p.A. e interpretazione autentica dell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Disposizioni in materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale e delle Camere di commercio).

2. — Oggetto di denuncia, da parte del ricorrente, sono in particolare:

l'art. 8, il quale, assumendo le connotazioni della «norma di mera sanatoria», verrebbe ad ampliare «oltremodo» la sfera degli originari destinatari dell'art. 30 della legge regionale n. 29 del 1995, con riguardo all'assegnazione di lotti nelle aree di sviluppo industriale, così violando gli artt. 3 e 97 della Costituzione;

l'art. 11, che, nel riprodurre le previsioni dell'art. 1 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 agosto 1997 e già oggetto di impugnativa con distinto ricorso iscritto al r. ric. n. 55 del 1997, ha riproposto, per il 1998, «il finanziamento di 1.500 milioni di lire da destinare al pagamento di personale assunto a tempo determinato dai consorzi di bonifica», vulnerando gli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione;

l'art. 12, che, nell'intento di sopperire alle esigenze finanziarie dei consorzi di bonifica causate dalla mancata riscossione di quanto dovuto dai privati, ha posto il relativo onere a carico della Pubblica Amministrazione, ledendo, da un lato, il «principio di buon andamento dell'amministrazione» (art. 97 della Costituzione) e, dall'altro, l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento fra i soci dei consorzi;

gli artt. 7, comma 5, e 21, comma 1, che «attribuiscono all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca il compito di emanare regolamenti di attuazione relativi, rispettivamente, alla concessione dei contributi previsti dall'art. 7 della legge in esame ed alla disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio dell'Isola», ledendo, così, l'art. 12 dello statuto speciale, che, invece, conferisce tale potestà regolamentare al Presidente della Regione.

3. — Il Presidente della Regione Siciliana, costituitosi in giudizio, ha concluso per l'infondatezza del ricorso.

4. — Con memoria depositata il 1° aprile 1999, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che sul giudizio in epigrafe sia dichiarata cessata la materia del contendere, giacché, dopo l'instaurazione dello stesso, il Presidente della Regione Siciliana ha proceduto alla promulgazione parziale della delibera legislativa impugnata, divenuta così legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46, con omissione delle disposizioni censurate.

#### *Considerato in diritto*

1. — Con il ricorso in epigrafe il Commissario dello Stato ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5, 8, 11, 12 e 21, comma 1, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 novembre del 1997 (Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della SIRAP S.p.A. e interpretazione autentica dell'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Disposizioni in materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale e delle Camere di commercio), prospettando, quanto agli artt. 8 e 12, la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; quanto all'art. 11, il contrasto con gli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione; quanto, infine, agli artt. 7, comma 5, e 21, comma 1, la violazione dell'art. 12 dello statuto speciale.

2. — Come già accennato nelle premesse in fatto, la deliberazione legislativa sulla quale si appuntano i dubbi di costituzionalità del Commissario dello Stato ha formato oggetto di promulgazione da parte del Presidente della Regione Siciliana, con omissione di tutte le disposizioni impugnate, divenendo la legge 24 dicembre 1997, n. 46 (in *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 30 dicembre 1997, n. 73).

Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 139 del 1999), va dichiarata cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* VARI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 351

*Sentenza 14-22 luglio 1999***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Conflitto tra enti - Ricorso della regione Lombardia avverso decreto del Ministero della sanità - Eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa dello Stato - Ritenuta mancanza di connessione del decreto impugnato con materie di competenza regionale e surrettizia proposizione del ricorso per conflitto, sostanzialmente diretto all'impugnativa di un atto legislativo del Governo al di fuori dei termini del giudizio di legittimità costituzionale - Rigetto delle eccezioni.**

**Sanità pubblica - Igiene e sanità veterinaria - Determinazione di misure integrative per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi degli animali - Adozione di decreto ministeriale - Ricorso per conflitto della regione Lombardia - Asserita violazione della propria sfera di attribuzioni in materia di zootecnia e sanità - Rigetto del ricorso - Competenza spettante allo Stato - Possibilità di utilizzazione, da parte dello Stato, degli istituti zooprofilattici, in relazione ad interessi unitari e nazionali.**

**(Decreto del Ministero della sanità 29 gennaio 1997).**

**(Cost., artt. 5, 97, 117 e 118; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 5, 27, 30, 31, 66, 70, 71 e 77; legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 6 e 7; legge 4 dicembre 1993, n. 491, art. 1; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143; d.-l. 8 agosto 1996, n. 429, convertito in legge 21 ottobre 1996, n. 532; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministero della sanità del 29 gennaio 1997, recante: «Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi degli animali», promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 27 giugno 1997, depositato in cancelleria il 15 luglio 1997 ed iscritto al n. 38 del registro conflitti 1997.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Giuseppe F. Ferrari per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 27 giugno 1997 e depositato il 15 luglio 1997, la Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministero della sanità 29 gennaio 1997, recante: «Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi degli animali», nella sua interezza ed in particolare con riguardo agli artt. 1 e 2.

La Regione ricorrente sottolinea come, per far fronte all'emergenza costituita dalla encefalopatia spongiforme bovina, il Governo abbia, a suo tempo, adottato il d.-l. 8 agosto 1996, n. 429, che si limitava ad attivare, presso il centro di riferimento nazionale delle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate, una unità nazionale operativa di intervento per tali affezioni, operante in stretta collaborazione con il dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità e con l'Istituto superiore di sanità.

Con l'impugnato decreto, di contro, il Ministro della sanità è intervenuto nuovamente nel settore, esorbitando — sempre secondo la Regione — dai limiti di cui al d.-l. n. 429 del 1996, per quanto concerne l'adozione di norme regolamentari, nonché dall'ambito delle competenze riservate allo Stato in materia di sanità veterinaria, interferendo con la sfera di attribuzioni di spettanza regionale in materia di zootecnia e sanità, giacché, con particolare riferimento agli artt. 1 e 2 del decreto in questione, questo:

a) al comma 2 dell'art. 1 prevede la istituzione, ad opera degli istituti zooprofilattici sperimentali, di unità locali di intervento «in numero commisurato alle esigenze e, comunque, almeno una per territorio regionale» con comunicazione dei dati alla unità nazionale;

b) al comma 1, lett. b) dell'art. 2 demanda alla unità nazionale il coordinamento e la verifica delle unità locali;

c) al comma 1, lett. c) dell'art. 2 affida alla unità nazionale compiti di aggiornamento del personale delle unità locali;

d) alla lett. d) dell'art. 2, comma 1, prevede l'affidamento alla unità nazionale, attraverso le unità locali, di compiti di informazione degli allevatori e degli utenti e di formazione tecnico scientifica dei veterinari ufficiali e libero professionisti.

L'impugnazione è affidata ad un unico motivo, articolato nella violazione degli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, con riferimento al d.P.R. n. 616 del 1977 (artt. 4, 27, 30, 31, 66, 70, 71, 77), alla legge n. 833 del 1978 (artt. 6 e 7), al d.-l. n. 429 del 1996, convertito in legge n. 532 del 1996, alla legge n. 400 del 1988, alla legge n. 491 del 1993 (art. 1), al d.lgs. n. 143 del 1997.

L'argomento di fondo da cui muovono le censure è che lo Stato, con l'impugnato decreto ministeriale, abbia operato una invasione delle competenze regionali; la materia della sanità veterinaria rientrando in queste ultime, in forza di espresse previsioni costituzionali (tra cui, in particolare, l'art. 117) ed in forza dell'attuazione che a tali previsioni è stata data dalla disciplina organica di cui al d.P.R. n. 616 del 1977 e dalla legge n. 833 del 1978, per quanto riguarda la materia dell'agricoltura e quella della sanità in senso stretto.

Né tale sistema risulterebbe modificato dalla introduzione della legge 4 dicembre 1993, n. 491 (comunque, abrogata dal d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143) che riordina le competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, avendo anche tale normativa attribuito alle regioni «tutte le funzioni in materia di agricoltura e foreste, di acquacoltura e agriturismo etc.» (art. 1, comma 1) e ad apposito Comitato presso il neostituito Ministero la materia veterinaria.

Infatti, secondo l'assunto di parte, le competenze in materia di profilassi igienico-sanitaria degli allevamenti dovrebbero ritenersi necessariamente integrative di quelle conferite alle Regioni, tanto in materia di agricoltura quanto in materia sanitaria, atteso che il settore si colloca «a cavaliere» fra l'agricoltura e la sanità, per cui esse sono difendibili in sede di conflitto di attribuzione, pur a volerle ritenere meramente delegate.

Ulteriore rilievo è quello secondo cui il d.-l. n. 429 del 1996, convertito nella legge 21 ottobre 1996, n. 532 consentirebbe, l'utilizzo dei centri nazionali di riferimento e l'impiego delle unità di crisi previste da norme nazionali e comunitarie, mentre l'impugnato decreto ministeriale trasformerebbe l'unità di crisi in unità locali di intervento strutturate su base regionale; «doppierebbe», per così dire, organizzazioni amministrative, che, di contro, dovrebbero essere istituite dalle Regioni nell'ambito delle proprie competenze; creerebbe una struttura stabile, centralizzata e articolata su due livelli: nazionale e periferico; introdurrebbe un sistema di formazione professionale a controllo statale gestito in sede periferica. Esso, sostanzialmente, prevederebbe un intervento statale a regime, che prescinde del tutto dall'emergenza, con palese violazione dei principi della efficienza e del buon andamento sotto il profilo della razionalità e della non duplicazione delle organizzazioni amministrative nonché del principio di legalità nella istituzione dei pubblici uffici, con riguardo sia all'utilizzo improprio degli istituti zooprofilattici come «dunga mano» organizzativa del Ministero, che all'assoluta carenza di supporto legislativo nella istituzione delle unità locali su base regionale.

Infine, viene dedotta la violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni per effetto di interventi a regime che prescindono dalla cooperazione con le Regioni.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito, preliminarmente, la inammissibilità del ricorso.

Sono due i profili di inammissibilità dedotti: il primo relativo alla circostanza secondo cui il decreto contestato non disciplinerebbe affatto la materia agricola, per cui verrebbe meno il presunto carattere integrativo di competenze regionali ad esso attribuito dalla Regione ricorrente; il secondo scaturirebbe dal rilievo che il decreto ministeriale disciplina le modalità di costituzione di organismi già previsti nel d.-l. 8 agosto 1996, n. 429, convertito nella legge 21 ottobre 1996, n. 532 mentre il ricorso sarebbe rivolto a contestare la normativa primaria di cui l'atto impugnato è attuazione specifica e necessaria, senza, peraltro, il rispetto dei termini previsti per l'impugnazione in sede di giudizio di legittimità in via principale.

Nel merito viene dedotta la infondatezza del ricorso.

In particolare, è respinto l'assunto, secondo cui gli organismi in questione avrebbero il carattere di «strutture stabili, centralizzate e articolate su due livelli: nazionale e periferico», atteso che le unità locali sono attivate da parte degli istituti zooprofilattici sperimentali e ne costituiscono strutture di supporto; questi ultimi, peraltro, operano come strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome (art. 1 del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270), con la conseguenza che le unità di crisi, di cui al contestato decreto ministeriale, svolgerebbero una funzione di supporto in un ambito specifico e determinato, che risponderebbe a criteri di urgenza e necessità.

In conclusione, sono ribadite le ragioni di urgenza ed emergenza che hanno motivato l'emanazione del decreto legge e del conseguente decreto ministeriale, entrambi finalizzati ad impedire il diffondersi di conseguenze letali per la salute umana e, quindi, a tutela del diritto di cui all'art. 32 della Costituzione.

3. — Nella imminenza della data fissata per l'udienza pubblica, la Regione Lombardia ha depositato una memoria, con la quale ribadisce le proprie ragioni, soffermandosi, in particolare, sulle controdeduzioni contenute nell'atto di intervento dell'Avvocatura generale dello Stato. Preliminarmente esamina i due profili di inammissibilità eccepiti dalla Avvocatura generale dello Stato, rilevando, in primo luogo, che le disposizioni dell'impugnato decreto ministeriale avrebbero carattere innovativo rispetto a quanto disposto dal d.-l. n. 429 del 1996, ma, soprattutto, non potrebbero trarre da quest'ultimo adeguato e sufficiente fondamento legale, atteso che la normativa primaria legittimerebbe soltanto un'azione ministeriale di organizzazione, coordinamento ed attivazione delle strutture già esistenti e non già l'istituzione di nuove unità organizzative a livello locale.

Né — sempre secondo la Regione — potrebbe essere condivisa la tesi dell'Avvocatura generale, secondo cui il d.-l. n. 429 del 1996, menzionando al plurale i «centri nazionali di riferimento» intenda ricomprendere le unità locali di intervento di cui agli artt. 1 e 2 dell'impugnato decreto ministeriale, in quanto l'uso del plurale è stato dettato da una esigenza di genericità e l'espressione usata dal legislatore appare riferita ai centri nazionali di riferimento già esistenti, non potendo ricomprendere strutture nuove, collocate al di fuori di tali centri.

Per quanto riguarda le «unità di crisi» sembrerebbe chiaro — sempre ad avviso della Regione — che il legislatore abbia voluto riferirsi ad organi di pronto intervento, finalizzati al superamento di crisi contingenti e non già ad organi strutturati su basi stabili sul territorio.

La Regione si sofferma, quindi, ad evidenziare i presupposti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per la tutela innanzi alla Corte costituzionale delle competenze delegate, in quanto costituenti integrazione necessaria delle funzioni proprie delle Regioni: la materia sanitaria, infatti, così come configurata dall'art. 27 del d.P.R. n. 616 del 1977, avrebbe carattere proprio e generale (comma 1, lett. 1 dell'art. 27 del d.P.R. n. 616 del 1977), mentre il successivo art. 30, integrato dall'art. 6 della legge n. 833 del 1978 circoscriverebbe l'ambito di competenza statale della materia in esame, limitato alla profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche veterinaria, e la profilassi delle malattie infettive e diffuse per le quali siano imposte vaccinazioni obbligatorie o misure di quarantena. Le suddette competenze, tuttavia, a mente dell'art. 31 del d.P.R. n. 616 del 1977 e dell'art. 7 della legge n. 833 del 1978 erano delegate alle Regioni.

La difesa regionale richiama, inoltre, le recenti norme contenute nel d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che attribuiscono la complessiva materia relativa agli interventi profilattici, terapeutici e di vigilanza concernenti la sanità veterinaria alla competenza regionale «propria» e non «delegata» (fatta salva la profilassi internazionale) al fine

di evidenziare l'esistenza dei presupposti affinché si ravvisi nella presente fattispecie un'ipotesi di «incostituzionalità sopravvenuta»; analogamente per la materia «agricoltura e foreste», la quale completa il quadro delle attribuzioni regionali in materia di prevenzione, cura e sorveglianza delle malattie animali e si inserisce in un sistema organico ed integrato di competenze regionali costituzionalmente protette.

La memoria regionale ribadisce che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, il Ministro della sanità individua organismi amministrativi di intervento ed il loro ambito di operatività ed individua, inoltre, gli Istituti zooprofilattici quali soggetti tenuti ad attivare tali organismi senza alcun intervento delle Regioni.

Inoltre, le unità locali sarebbero configurate come articolazioni periferiche, con funzione meramente strumentale, dell'unità nazionale. Né, peraltro, il ruolo politico-amministrativo potrebbe essere individuato in capo agli Istituti zooprofilattici, in quanto organi con specifico carattere tecnico-scientifico mentre sarebbero investiti dal decreto impugnato soltanto di un compito di «attivazione operativa» delle unità locali. Tuttavia, anche a voler ritenere che detti Istituti siano titolari di funzioni di controllo politico-amministrativo, non vi sarebbe equivalenza di assegnazione di tali funzioni alle Regioni, le quali resterebbero prive di ogni potere di indirizzo, gestione e controllo amministrativo su organi aventi ambito regionale e operanti in materia di competenza regionale.

Infine la Regione sottolinea la violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni di cui all'art. 5 della Costituzione sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo formale procedurale.

### *Considerato in diritto*

1. — La Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministero della sanità 29 gennaio 1997, recante: «Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi degli animali», nella sua interezza ed, in particolare, con riguardo agli artt. 1 e 2.

Secondo la ricorrente il decreto violerebbe gli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, in quanto gravemente lesivo delle attribuzioni costituzionali riservate alle Regioni, interferendo con la sfera di attribuzioni a queste spettanti in materia di zootecnia e sanità, in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (artt. 4, 27, 30, 31, 66, 70, 71 e 77), che ha trasferito alle Regioni la competenza su tutte «le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni»; alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 6 e 7, che ha delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la «profilassi delle malattie infettive e diffusive di cui al precedente art. 6, lett. b) comma 1, lett. a)», nonché «l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità sanitaria statale, ai sensi della lett. u) del precedente art. 6, comma 1, lett. b)»; alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, art. 1 (ora abrogata), che ha attribuito alle Regioni «tutte le funzioni in materia di agricoltura e foreste, di acquacoltura e agriturismo»; al d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, che ha confermato ed ampliato le attribuzioni regionali nelle materie anzidette; al d.-l. 8 agosto 1996, n. 429, convertito in legge 21 ottobre 1996, n. 532, che ha previsto solo l'utilizzo dei centri nazionali di referenza e l'impiego delle unità di crisi previste da norme nazionali e comunitarie, nonché i centri nazionali di referenza; alla legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, per assenza di espressa autorizzazione legislativa all'uso delle forme semplificate, almeno con riguardo alle disposizioni che vanno oltre l'intento e la lettera del d.-l. n. 429 del 1996.

2. — Preliminarmente deve essere dichiarata infondata la duplice eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa dello Stato sotto i profili che il decreto impugnato da un lato non coinvolgerebbe competenze regionali, non riguardando la materia agricola, dall'altro disciplinerebbe modalità di costituzione degli organismi già previsti dal d.-l. 8 agosto 1996, n. 429 (convertito con modificazioni in legge 21 ottobre 1996, n. 532) di modo che il ricorso sarebbe rivolto a contestare — senza il rispetto dei termini per il giudizio di legittimità costituzionale in via principale — la normativa primaria dell'anzidetto decreto-legge.

In realtà il decreto ministeriale impugnato riguarda una materia mista, agricola (allevamento del bestiame) e soprattutto sanitaria (veterinaria con notevoli profili riflessi sulla alimentazione e sulla salute umana di fronte a situazioni di rischio provenienti dall'estero), di modo che risultano evidenti caratteri di connessione con la sfera di competenza regionale, che la Regione è legittimata a tutelare in sede di conflitto.

Nello stesso tempo l'anzidetto decreto non può essere configurato come atto di mera e necessaria esecuzione del d.-l. n. 429 del 1996, dando invece attuazione ulteriore, con svolgimento certamente autonomo e non necessario rispetto alla previsione del citato decreto-legge.

Ciò è sufficiente per il rigetto delle eccezioni di inammissibilità (sentenza n. 270 del 1998).

3. — Certamente la normativa contenuta nel d.-l. legittimava una azione ministeriale di organizzazione e coordinamento e di «impiego» sia di «unità di crisi» sia di «centri nazionali di referenza» (necessariamente a iniziativa unitaria statale atteso il carattere della epidemia e la sua provenienza dall'estero), oltre una attività di formazione del personale anche in relazione alla novità del fenomeno e ai relativi rischi.

Tuttavia, la estrema sinteticità della previsione del d.-l. ed il riferimento, contenuto nelle premesse, al «fine di prevenire l'insorgenza di malattie infettive, nonché di tutelare il consumatore» e, nel testo normativo, all'«adempimento anche ad obblighi comunitari ed internazionali» e ad «unità di crisi, previste dalle norme nazionali e comunitarie», deve indurre l'interprete ad un necessario collegamento ed aggancio quanto alle funzioni statali, ad integrazione del contenuto dello stesso decreto-legge, con il complesso della normativa primaria vigente in materia di epidemie e di rischi per la salute pubblica nel campo veterinario, alimentare e di tutela del consumatore al fine della prevenzione di malattie infettive di provenienza dall'estero.

In realtà la profilassi internazionale, i compiti di rilievo nazionale per la tutela della salute sono stati mantenuti allo Stato anche con le norme che hanno di recente (si noti, dopo l'atto impugnato) conferito ulteriori funzioni e compiti alle Regioni (legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 1, comma 3, lett. i) comma 4, lett. c)); e in particolare, in sede di decreto delegato, sono rimaste invariate, quanto a riparto di competenze tra Stato e Regioni, la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizoozie di dimensioni internazionali, mentre per la profilassi internazionale, in relazione alla quale pure è stata confermata la competenza in capo allo Stato, è stato altresì previsto che questo possa avvalersi anche delle aziende u.s.l., sulla base di apposito accordo definito in sede di conferenza unificata, con specificazione delle «funzioni amministrative in materia di profilassi internazionale, con particolare riferimento ai controlli igienico-sanitari, ai controlli sanitari delle popolazioni migranti, nonché ai controlli veterinari infracomunitari e di frontiera» (d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 112, comma 3, lett. g) e art. 126).

4. — Quanto alla normativa precedentemente in vigore (con riferimento alla data del decreto impugnato) in relazione ai poteri dello Stato, è sufficiente il richiamo alla competenza statale in ordine alle funzioni amministrative concernenti la profilassi internazionale anche in materia veterinaria, nonché agli interventi contro le epidemie e le epizoozie, riguardanti la individuazione delle malattie infettive e diffuse del bestiame — per il quale in tutto il territorio nazionale possono essere disposti l'abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti — e la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi (art. 6, lett. a), b) e u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Mentre, in attesa del riordinamento delle norme in materia di profilassi internazionale — ivi compresa, come per tradizione, la zooprofilassi — e di malattie infettive e diffuse (riordinamento ancora in attesa di attuazione) dovevano continuare ad applicarsi, in quanto non in contrasto con le disposizioni della stessa legge n. 833 del 1978, le norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni e le altre disposizioni vigenti in materia (art. 62 della legge n. 833 del 1978).

Per quanto qui interessa alle Regioni era stato delegato l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la profilassi delle malattie infettive e diffuse di cui all'art. 6, lett. b), della legge n. 833 del 1978 e l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità sanitaria statale ai sensi della lett. u) dello stesso art. 6 (art. 7, primo comma, lett. a) e b), della legge n. 833 del 1978).

5. — La individuazione, tra le malattie infettive e diffuse degli animali, della encefalopatia spongiforme dei bovini, insieme alle scrapie, è avvenuta, ad integrazione dell'elenco di cui al d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), con ordinanza ministeriale 10 maggio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 1991, n. 113), con riserva di impartire disposizioni integrative ai fini del coordinamento e dell'indirizzo di programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate.

Del resto il d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ha proceduto ad un primo riordinamento degli istituti zooprofilattici accrescendo la loro autonomia e attribuendo la caratteristica di «strumenti tecnico-scientifici» sia dello Stato, sia delle regioni e provincie autonome (art. 1).

Lo stesso d.lgs. n. 270 del 1993 (art. 2) ha conservato in materia allo Stato un «fondamentale ruolo e peculiari competenze» (sentenza n. 124 del 1994), tra cui la competenza per «il coordinamento tecnico-funzionale degli Istituti zooprofilattici sperimentali e d'attribuzione agli stessi di compiti e funzioni di interesse nazionale ed internazionale», riservando allo Stato la competenza, tra l'altro, di «promuovere lo sviluppo organizzativo e delle

metodologie e tecnologie diagnostiche ed analitiche», «l'attuazione di programmi nazionali di sorveglianza epidemiologica» e di «affidare l'attuazione di iniziative nazionali di formazione ed aggiornamento di veterinari ed altri operatori addetti alla sanità pubblica» ed infine di «istituire presso gli istituti zooprofilattici sperimentali centri specialistici di referenza nazionale, comunitaria ed internazionale», nonché di «attribuire agli stessi compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario ed internazionale».

6. — Sotto il profilo dei rapporti tra competenze statali e competenze regionali questa Corte ha avuto occasione di sottolineare il rilievo preminente degli interessi nazionali in ordine alle varie attività, affidate agli Istituti considerati, relative precipuamente al campo della ricerca, studio, sperimentazione, controllo e sorveglianza epidemiologica.

Gli Istituti zooprofilattici sperimentali, «operano in ambiti nei quali convergono non solo interessi di regioni e province autonome in materia di igiene e sanità veterinaria, ma anche interessi di carattere nazionale, conseguenti, oltretutto, all'adempimento di obblighi internazionali e comunitari». Detti Istituti, pertanto, continuano a potere essere utilizzati dallo Stato quali strumenti tecnico-scientifici comuni alle Regioni e allo stesso Stato nei limiti delle anzidette competenze previste dalla legge, pur essendo affidata alle Regioni la disciplina delle modalità gestionali, organizzative e di funzionamento nel rispetto dei principi previsti dallo stesso d.lgs. n. 270 del 1993 e dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Ciò anche se, dopo l'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 3, terzo e quarto comma, del d.lgs. n. 270 del 1993 (sentenza n. 124 del 1994) è rimasta preclusa di fatto — in attesa di un intervento legislativo, peraltro contemplato dall'art. 121 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 — l'attuazione completa del nuovo ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.

7. — Sul piano comunitario è opportuno sottolineare che nell'ambito europeo la libera circolazione dei prodotti agroalimentari lascia impregiudicati gli interventi necessari per la tutela della salute e della vita delle persone e degli animali; anzi la Commissione CE si è ripetutamente attivata per un sistema di sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali e per le opportune cautele in ordine alla eliminazione dal consumo umano e animale del materiale specifico a rischio ottenuto da animali della specie bovina, ovina e caprina.

Sulla base delle predette considerazioni risulta l'infondatezza delle specifiche censure proposte dal ricorso in ordine alla asserita lesione, da parte del decreto impugnato, della sfera regionale di competenze, dovendo ritenersi che spetta allo Stato l'emanazione delle norme integrative contenute nel decreto stesso.

Innanzitutto il decreto impugnato è una esplicazione della preesistente facoltà dello Stato di avvalersi degli Istituti zooprofilattici sperimentali, che sono strumenti tecnico-scientifici anche dello Stato; il relativo utilizzo, essendo previsto specificamente in relazione ad un interesse unitario e nazionale in norme di legge, può essere oggetto di intervento statale meramente di attuazione settoriale (senza che vi sia necessità di ulteriore intervento legislativo). L'utilizzo degli Istituti zooprofilattici può essere interpretato — conformemente ai principi costituzionali — in modo da non incidere sulla organizzazione delle strutture regionali e da non alterare i rapporti tra sfere di competenza statale e regionale.

8. — Gli stessi principi surrichiamati valgono per escludere le censure relative alla previsione di compiti di aggiornamento del personale e di formazione dei veterinari ed altri professionisti.

Infatti, il compito per gli Istituti zooprofilattici sperimentali di attuare iniziative anche statali per la formazione ed aggiornamento di veterinari ed altri operatori risale alle tradizioni storiche iniziali degli istituti ed è stato espressamente confermato dalla successiva normativa (d.lgs. n. 270 del 1993, art. 1, comma 4, lett. *f*) e art. 2, comma 2, lett. *g*); d.m. 16 febbraio 1994, n. 190, art. 3, comma 1, lett. *l*) e *m*), con il Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali in attuazione dell'art. 1, comma 5, del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270).

Nello stesso tempo rientra nella sfera di competenza statale la facoltà di affidare l'attuazione di iniziative nazionali di formazione e aggiornamento di veterinari ed altri operatori addetti alla sanità pubblica e di istituire presso gli Istituti suddetti centri specialistici di referenza nazionale, nonché di attribuire agli stessi compiti di interesse nazionale e comunitario (art. 2, comma 3, lett. *g*) ed *h*), del d.lgs. n. 270 del 1993).

L'unità operativa di intervento a livello nazionale attivata presso il centro di referenza nazionale delle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate (già riconosciuto con d.m. 3 agosto 1991 presso l'Istituto zooprofilattico del Piemonte, della Liguria e Valle d'Aosta) e le corrispondenti unità locali di intervento, da attivarsi

a cura ed opera dei singoli Istituti zooprofilattici, devono essere intese come iniziativa unitaria nazionale, quali articolazioni di centri di riferimento attraverso la individuazione di responsabili periferici. Ciò non comporta la creazione di strutture nuove, dovendo gli Istituti procedere alla individuazione, tra il proprio personale, di specifici soggetti responsabili nell'ambito di compiti istituzionalmente spettanti agli stessi Istituti. L'unità a livello nazionale deve svolgere compiti di coordinamento e monitoraggio, nonché funzioni tecnico-consultive, oltre di proposta a livello tecnico; invece le unità locali di intervento sono destinate a compiti soprattutto di raccolta di dati e di elementi tecnici e di diffusione di notizie, di risultanze delle rilevazioni e di informazioni tecnico-scientifiche, senza alcuna attività aggiuntiva di amministrazione o gestione attiva, restando immutate sia le funzioni di spettanza degli Istituti, sia ogni responsabilità ed attività operativa di spettanza regionale e dei suoi organi a livello locale, secondo la normativa vigente.

La raccolta e la elaborazione di dati, la messa a disposizione in via consultiva di ogni elemento tecnico-scientifico necessario (protocolli operativi di sorveglianza, aggiornamenti costanti della situazione epidemiologica, studio e proposte di misure preventive e repressive per la sanità animale) costituiscono un'azione aggiuntiva — necessariamente unitaria e su base nazionale, per affrontare l'emergenza derivante da rischi per gli animali a causa di encefalopatie spongiformi con focolai all'estero — e di straordinaria urgenza per una adeguata «salvaguardia a fini di tutela della salute» umana.

9. — In conclusione, l'anzidetta previsione di centri di referenza e di unità di intervento anche locale deve essere interpretata nel senso — conforme ai principi costituzionali — che non si sovrappone o non duplica l'organizzazione o l'attività di gestione attiva regionale in materia agricola e sanitaria; nello stesso tempo la «unità di crisi» e le corrispondenti «unità locali di intervento» sono destinate per loro natura a non assumere il carattere di basi stabili sul territorio, essendo finalizzate al superamento di crisi contingenti.

È evidente altresì che il decreto impugnato non può essere interpretato nel senso di abilitare lo Stato a creare o ad imporre nuove strutture a base regionale, bensì comporta la utilizzazione (già prevista dalla preesistente legislazione), per compiti necessariamente unitari, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, avvalendosi lo Stato di questi strumenti (anche statali) proprio in relazione alle funzioni istituzionali e alla sfera mista di competenze tecniche attribuita agli stessi Istituti dalla vigente normativa.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che spetta allo Stato e per esso al Ministro della sanità determinare misure integrative per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi degli animali, avvalendosi, nei sensi di cui in motivazione, degli Istituti zooprofilattici sperimentali.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 352

Sentenza 14-22 luglio 1999

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Regione siciliana - Disposizioni di legge in materie di competenza regionale - Impugnativa del commissario dello Stato in via principale; a) maggiorazione, con efficacia retroattiva, del compenso agli esperti di nomina dei presidenti delle province regionali; b) deroga, per un caso singolo, alle norme sulla riammissione in servizio di dipendenti regionali; c) garanzia fidejussoria regionale su operazioni finanziarie degli istituti di credito; d) estensione ai dipendenti delle aziende nel settore turistico del trattamento giuridico-economico del personale regionale - Intervenuta promulgazione parziale della legge regionale, con omissione delle disposizioni impugnate - Cessazione della materia del contendere.**

**[Legge regione siciliana approvata il 5 settembre 1997 (promulgata come legge 16 ottobre 1997, n. 39), artt. 7, 10, 13, quarto comma, e 14].**

**(Cost., artt. 3, 81, quarto comma, e 97).**

**LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, 10, 13, comma 4, e 14, della legge della Regione Siciliana, approvata il 5 settembre 1997, recante «Modifiche ed integrazioni all'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a diecimila abitanti e degli asili nido. Ulteriore proroga del termine di decadenza del CO.RE.CO. Interventi a sostegno delle autonomie locali e per i settori dell'industria, della pesca e del turismo», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 13 settembre 1997, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 60 del registro ricorsi 1997.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Udito l'avv. Francesco Torre per la Regione Siciliana.

**Ritenuto in fatto**

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato (R.Ric. n. 60 del 1997), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5 settembre 1997 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a diecimila abitanti e degli asili nido. Ulteriore proroga del termine di decadenza del CO.RE.CO. Interventi a sostegno delle autonomie locali e per i settori dell'industria, della pesca e del turismo), per violazione degli artt. 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione. In particolare, il ricorrente ha impugnato l'art. 7 della predetta legge, nella parte in cui esso conferisce efficacia retroattiva alla maggiorazione, dalla stessa norma disposta, del compenso in favore degli esperti di nomina dei Presidenti delle Province regionali, nella misura prevista, per gli esperti nominati dai sindaci, dall'art. 4 della legge regionale n. 38 del 1994. Tale previsione sarebbe, secondo il ricorrente, lesiva del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97, nonché dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Parimenti oggetto di censura per violazione dell'art. 97 della Costituzione è la previsione dell'art. 10 della legge denunciata, che autorizza l'amministrazione regionale a riammettere in servizio, a far data dalla entrata in

vigore della legge stessa, prescindendo dalla vacanza del posto, un ex assistente amministrativo della Presidenza della Regione Siciliana, che era stato dichiarato decaduto dall'impiego, ai sensi dell'art.127, lettera c), del testo unico degli impiegati civili dello Stato.

Tale disposizione è stata denunciata anche per il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, avuto riguardo alla deroga, disposta dalla predetta norma per un caso concreto, e non giustificata dalla obiettiva diversità di esso dagli altri casi, ad uno dei presupposti necessari per l'istituto della riammissione in servizio.

Altra disposizione impugnata è l'art. 13 della legge regionale citata, che riproduce i commi 3 e 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 36 del 1991, come modificato dall'art. 50 della legge regionale n. 15 del 1993, trasformando, al comma 4, la garanzia fideiussoria regionale sulle operazioni finanziarie poste in essere dagli istituti di credito in favore dei soci delle cooperative del settore turistico da sussidiario in solidale, senza obbligo per il creditore di escutere previamente il debitore principale. Il ricorrente ravvisa in tale disposizione il contrasto con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa, oltre che con il principio della ragionevolezza, e con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

E', infine, oggetto di censura l'art. 14, che interpreta il combinato disposto dell'art. 47, ultimo comma, della legge regionale n. 9 del 1986 e dell'art. 37, ultimo comma, della legge regionale n. 33 del 1996 nel senso di estendere indiscriminatamente, con effetto retroattivo, anche ai dipendenti assunti presso le Aziende autonome per l'incremento turistico dopo l'entrata in vigore della legge n. 9 del 1986 il trattamento giuridico ed economico del personale della Regione. In tal modo, secondo il ricorrente, si recherebbe ancora una volta *vulnus* agli artt. 3 e 97 della Costituzione, disponendosi una sanatoria non giustificata da preminenti interessi pubblici, e creandosi, nell'ambito dei dipendenti provinciali, una categoria privilegiata.

2. — Nel giudizio si è costituita la Regione Siciliana, che ha concluso per la infondatezza del ricorso.

3. — In data 16 ottobre 1997, il Presidente della Giunta regionale ha promulgato la legge impugnata (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 58 del 18 ottobre 1997), con l'omissione delle previsioni di cui alle disposizioni censurate dal Commissario dello Stato con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

4. — Nell'imminenza della data fissata per l'udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato, per il Commissario dello Stato della Regione Siciliana, una memoria per dedurre che, in seguito alla intervenuta promulgazione parziale della legge impugnata, è divenuta impossibile una autonoma, successiva promulgazione delle disposizioni censurate, e per chiedere, conseguentemente, che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

#### *Considerato in diritto*

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale di una serie di disposizioni contenute nella legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5 settembre 1997 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a diecimila abitanti e degli asili nido. Ulteriore proroga del termine di decadenza del CO.RE.CO. Interventi a sostegno delle autonomie locali e per i settori dell'industria, della pesca e del turismo). In particolare, della citata legge, sono stati impugnati gli artt. 7, 10, 13, quarto comma, e 14.

La legge sopra menzionata è stata, peraltro, fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione siciliana, con omissione delle disposizioni censurate (legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 58 del 18 ottobre 1997).

L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.

Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

99C0833

N. 353

*Ordinanza 14-22 luglio 1999*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Azione civile esercitata nel processo penale - Decisioni - Pronuncia del giudice sulla domanda civile, quale che sia la prova su cui la responsabilità penale dell'imputato è fondata ovvero anche quando la prova sia costituita unicamente dalle dichiarazioni della persona offesa - Asserita violazione del principio di parità delle parti nel processo, dato il prevalente valore probatorio attribuito alle dichiarazioni della parte civile, con conseguente lesione del diritto di difesa del convenuto/impugato - Difetto di motivazione sulla rilevanza e ambiguità del *petitum* - Manifesta inammissibilità della questione.**

(C.P.P., art. 538).

(Cost., artt. 3 e 24).

**Processo penale - Giudicato penale - Efficacia nei giudizi civili, anche nel caso in cui la sentenza di condanna si fondi esclusivamente sulle dichiarazioni della parte civile costituita - Questione proposta in via subordinata, nella motivazione (e non nel dispositivo) dell'ordinanza del giudice rimettente - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.**

(C.P.P., art. 651).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 3 agosto 1998 (n. 4 ordinanze), il 26 gennaio 1998, l'11 dicembre 1997 ed il 15 dicembre 1998 dal pretore

di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 750, 751, 764, 765, 776 e 777 del registro ordinanze 1998 ed al n. 218 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 42 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1998 e n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il pretore di Brescia, dopo aver dichiarato chiuso il dibattimento, rilevato che la prova, ai fini dell'accoglimento «della domanda civile», è rappresentata esclusivamente dalle dichiarazioni della persona danneggiata dal reato costituita parte civile, ha, con ordinanza dell'11 dicembre 1997 (r.o. n. 777 del 1998 pervenuta alla Corte costituzionale il 7 ottobre 1998), denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 538 del codice di procedura penale, il quale prescrive che, accertata la responsabilità penale dell'imputato, il giudice penale, in presenza dell'azione civile esercitata nel processo penale, deve statuire positivamente sulle domande civili, quali che siano i mezzi di prova su cui la responsabilità penale è fondata e che «automaticamente» consentono l'accoglimento della pretesa civile, censurando, altresì, con riferimento ai medesimi parametri costituzionali ma senza riprodurre la denuncia nel dispositivo — l'art. 651 dello stesso codice, che attribuisce efficacia di cosa giudicata alla sentenza penale di condanna nei giudizi civili relativamente all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità ed alla riferibilità al condannato anche quando tale sentenza sia fondata sull'unica prova costituita dalle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile;

che, secondo il rimettente, quando «la giurisdizione venga esercitata su richiesta di parte e al fine di tutelare un diritto soggettivo», le parti devono trovarsi in posizione di assoluta parità soprattutto con riferimento al diritto alla prova; con la conseguenza, da un lato, che alle parti stesse devono essere attribuiti gli stessi poteri e, dall'altro lato, che alle loro dichiarazioni deve essere attribuito il medesimo valore probatorio, una regola vulnerata, appunto, dall'art. 538 del codice di procedura penale, con conseguente lesione del diritto di difesa di una di esse, perché viene a porre «l'attore-parte civile in posizione prevalente rispetto al convenuto attribuendo alle sue dichiarazioni, con riferimento all'accertamento della responsabilità civile, valore probatorio maggiore (essendo la sua una testimonianza) rispetto a quelle del convenuto-imputato (le cui dichiarazioni sono acquisibili solo mediante l'esame della parte)»;

che, ancora, la testimonianza della parte civile sarebbe, ai fini del giudizio sulla domanda civile, «inammissibile e inutilizzabile», derivandone in caso contrario la compromissione dei parametri invocati, e senza che rilevino, in proposito, le decisioni di questa Corte che hanno ritenuto legittimo il regime della testimonianza della parte civile, venendo qui in considerazione non gli effetti penali ma gli effetti civili della sentenza penale;

che, d'altro canto, che il regime, così come strutturato, produca conseguenze lesive del principio di eguaglianza emerge univocamente solo dal rilievo che la diversità di disciplina quanto alla valenza da attribuire alle dichiarazioni della parte civile si fonda esclusivamente sulla forma processuale (processo civile o processo penale) demandata alla libera scelta della stessa parte civile, in grado così di produrre, quanto agli interessi civili, conseguenze *in peius* nei confronti dell'imputato;

che il raffronto allo scopo di verificare la compromissione, da parte delle norme denunciate, dei parametri costituzionali invocati, andrebbe effettuato con quei precetti del codice di procedura civile che (come l'art. 246, il quale sancisce l'incapacità a testimoniare delle persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio) assumono valore costituzionale «per la loro intrinseca connessione con la situazione tutelata e soprattutto in quanto trovano i loro referenti proprio» nell'art. 24 della Costituzione, tanto da profilarsi come espressione del «diritto processuale "comune" delle posizioni soggettive tutelabili in sede civile»;

che, in conclusione, i principi processuali dettati dal codice di procedura civile, principi che non introducono «limitazioni ma, stante la loro connotazione e i loro referenti costituzionali», sono necessari al fine di «garantire parità di trattamento a situazioni identiche (trattasi pur sempre di connotare le forme di tutela di un diritto soggettivo sia esso azionato in sede civilistica sia esso azionato in sede penale), nonché, identità delle possibilità difensive dell'imputato-convenuto. Situazioni lese proprio dall'attuale disciplina»;

che tutto ciò comporterebbe pure l'illegittimità costituzionale dell'art. 651 del codice di procedura penale «allorché (peraltro reiterando il meccanismo delineato già dall'art. 538 CPP) attribuisca efficacia di cosa giudicata alla sentenza penale di condanna nei giudizi civili almeno per quanto afferisce all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla sua riferibilità all'imputato», restando preclusa al giudice civile la possibilità di escludere l'efficacia della sentenza di condanna anche se essa si fondi esclusivamente sulle dichiarazioni della parte civile costituita, «chiaramente inammissibili e inutilizzabili nel giudizio civile»;

che le medesime questioni lo stesso pretore di Brescia ha sollevato, con altre sei ordinanze, tutte riproduttive della prima, pronunciate il 26 gennaio 1998 (r.o. n. 776 del 1998), il 3 agosto 1998 (quattro ordinanze, precisamente r.o. nn. 750, 751, 764 e 765 del 1998) ed il 15 dicembre 1998 (r.o. n. 218 del 1999);

che in quattro dei sei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate;

che, secondo l'atto di intervento, l'inammissibilità deriverebbe dalla utilizzazione, ad opera del giudice *a quo*, di un modulo prestampato, senza motivare specificamente sul punto riguardante l'esistenza, quale unica prova a carico dell'imputato, delle dichiarazioni della parte civile, mentre la non fondatezza deriverebbe dall'erroneo presupposto interpretativo a base delle ordinanze di remissione: il ritenere, cioè, inscindibile la decisione sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno rispetto a quella per la liquidazione del danno, senza considerare che se, alla stregua dell'art. 185 del codice penale, il giudice penale deve decidere sulla domanda civile, tale dovere riguarda soltanto l'*an*, mentre sul *quantum* il giudice penale è tenuto a provvedervi solo quando ritiene che siano state acquisite le prove necessarie, altrimenti essendo tenuto a pronunciare soltanto una condanna generica.

Considerato che il giudice *a quo* solleva questioni assolutamente identiche e che i giudizi vanno, perciò, riuniti;

che le ordinanze di remissione, redatte, oltre tutto, su moduli prestampati, senza differenziare le singole posizioni sottoposte al vaglio del rimettente, non consentono di individuare l'esistenza del necessario requisito della rilevanza, mancando ogni precisazione circa l'effettiva forza probatoria delle dichiarazioni della parte civile ai fini del riconoscimento della responsabilità degli imputati per il fatto o i fatti di reato a ciascuno di essi addebitati, fatti, peraltro, neppure di volta in volta specificati, per di più omettendosi di fare applicazione, sia pure ai soli fini di esprimere un giudizio in punto di rilevanza, dei criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 1, del codice di procedura penale, e di indicare se — relativamente alla statuizione sulla domanda civile esercitata nel processo penale — la «funzione decisoria» di tali dichiarazioni concerna il solo *an debeat* ovvero anche il *quantum debeat*, relativamente al quale potrebbero risultare applicabili, gli artt. 116 e seguenti del codice di procedura civile, oltre che l'art. 246 dello stesso codice, direttamente chiamato in causa dal giudice *a quo* — insieme ad altre disposizioni del codice di rito civile — ma in una prospettiva per molti aspetti contraddittoria perché funzionale a regole di valutazione — come l'inutilizzabilità — proprie del processo penale;

che, inoltre, risulta mancante il minimo cenno alle caratteristiche del danno (patrimoniale o non patrimoniale, ovvero l'uno e l'altro congiuntamente) oggetto della pretesa civile concretamente esercitata nel processo penale, tanto da indurre a dubitare che il rimettente abbia tenuto adeguatamente presenti, nonostante la precisa conformazione prescrittiva di entrambe le norme denunciate, le rispettive tipologie;

che non appare certo assolvere il dovere imposto dall'art. 23, secondo comma, prima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'affermazione che in ordine alla «rilevanza della questione è sufficiente rilevare che, nella specie, non solo la responsabilità penale si fonda sulle dichiarazioni della parte civile, ma anche la correlata responsabilità civile è fondata esclusivamente sulle suddette dichiarazioni», considerando che in ordine alla attendibilità di simili dichiarazioni nessun giudizio risulta formulato;

che, agli stessi fini, va rilevato che le ordinanze di remissione si sottraggono ad ogni richiamo all'impossibilità di far ricorso — in una situazione in cui all'assenza di qualsivoglia riferimento all'imputazione fa da riscontro l'assoluto silenzio sul fatto concretamente sottoposto al giudizio del rimettente — all'esercizio dei poteri di acquisizione di ufficio dei mezzi di prova, a norma dell'art. 507 del codice di procedura penale;

che una tale carenza motivazionale, mentre non consente di ritenere che i giudizi *a quibus* possano essere definiti facendone necessariamente applicazione del disposto dell'art. 538 del codice di procedura penale, rende ambigua anche la richiesta rivolta a questa Corte, attestata, nel dispositivo, alla mera denuncia di illegittimità «dell'art. 538 c.p.p. ai sensi di cui in motivazione», così da eludere, pure sotto tale profilo, le regole in tema di rilevanza: sia per eccesso, coinvolgendosi la disposizione ora ricordata nel suo integrale contesto e senza alcuna indicazione circa il tipo di richiesta avanzata dalla parte civile e circa i soggetti nei cui confronti l'azione civile risulta esercitata in sede penale, sia per difetto — così confermando l'insanabile ambiguità del *petitum* — nessuna denuncia essendo stata proposta relativamente alla legittimità costituzionale dell'art. 539, comma 1, del codice di procedura penale, norma cruciale al fine di dissolvere le perplessità del rimettente in ordine alla legittimità dell'art. 538 dello stesso codice, per essere la liquidazione del danno, in caso di condanna generica, rimessa al giudice civile, secondo le regole proprie di tale processo;

che, infine, la denuncia dell'art. 651 del codice di procedura penale, che ha valenza comunque conseguenziale a quella avente ad oggetto la pronuncia del giudice penale sugli interessi civili (oltre a concernere una norma che potrebbe trovare applicazione esclusivamente nel giudizio civile; v., *ex plurimis*, sentenza n. 443 del 1990), non risulta neppure riprodotta nel dispositivo delle ordinanze di remissione, tanto da rivelare come essa sia stata proposta subordinatamente all'accoglimento della prima questione; pur dovendosi rimarcare, a proposito di tale censura che, stando a talune argomentazioni delle ordinanze di remissione, sembrerebbe contestato nel suo insieme il regime dei rapporti tra giudicato penale ed azione civile di danno da reato, il che accentua ulteriormente l'ambiguità del contenuto delle ordinanze;

che le questioni devono, conseguentemente, essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 538 e 651 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Brescia, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* VASSALLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

99C0834

N. 354

*Ordinanza 14-22 luglio 1999*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reato in genere - Modo di procedibilità - Reato di approvazione indebita aggravato (dalla circostanza di cui all'art. 61, n. 11, del cod. pen.) - Procedibilità d'ufficio ovvero esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze in relazione alla procedibilità del reato - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Manifesta infondatezza delle questioni.**

(C.P., art. 646, ultimo comma).

(Cost., art. 3).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### Ordinanza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 646, ultimo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1998 dal pretore di Ancona — sezione distaccata di Fabriano, iscritta al n. 874 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il pretore di Ancona sezione distaccata di Fabriano, nel corso di un procedimento penale promosso nei confronti di un rappresentante di commercio che si era appropriato del campionario dell'impresa con la quale intratteneva il proprio rapporto di collaborazione, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 646, ultimo comma, cod. pen. e, in subordine, questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 646, ultimo comma, cod. pen. «nella parte in cui esclude la possibilità di comparare circostanze attenuanti con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. per escludere la procedibilità d'ufficio» del reato di appropriazione indebita;

che, in ordine alla rilevanza, il giudice rimettente precisa che: a) dopo il rinvio a giudizio dell'imputato per il reato di cui agli artt. 646, cod. pen., e 61, numero 11, a seguito di rimessione di querela regolarmente accettata, era stata emessa sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato sull'assunto della non applicabilità dell'aggravante indicata; b) tale sentenza, a seguito di impugnazione da parte del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, era stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione; c) le questioni *de quibus* sono state sollevate nel corso del giudizio di rinvio;

che, per quel che riguarda il merito delle questioni, il rimettente osserva, con riferimento alla prima, che, per quanto la scelta del modo di procedibilità delle fattispecie criminoso sia affidata a valutazioni discrezionali del legislatore le quali, nel giudizio di legittimità costituzionale, sono sindacabili solo se non rispettose del limite della ragionevolezza, tuttavia, l'attribuzione di un trattamento «privilegiato» al rapporto fiduciario a tutela del quale è posto l'art. 61, n. 11, cod. pen., attraverso la previsione della procedibilità d'ufficio nel caso in cui essa ricorra, rappresenterebbe un travalicamento del suddetto limite;

che, con riferimento alla questione subordinata, il rimettente sostiene che non sarebbe ragionevole, nella ipotesi considerata, non consentire la comparazione delle circostanze attenuanti con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen., per escludere la procedibilità d'ufficio in quanto «nel nostro sistema, dal punto di vista teorico, comparazione di circostanze e pronunce giurisdizionali a carattere preliminare e non di merito» sarebbero perfettamente compatibili;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate sul rilievo che esse si risolvono in vere e proprie censure del merito di scelte discrezionali del legislatore per nulla arbitrarie.

Considerato che, con riferimento alla prima questione, questa Corte, con giurisprudenza costante, ha affermato che la scelta del modo di procedibilità dei reati coinvolge la politica legislativa e deve quindi rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso assai complessi, sindacabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalità (v., da ultimo, sentenza n. 274 del 1997 e, con specifico riguardo alla perseguibilità a querela, costituente nel nostro ordinamento una deroga al principio di obbligatorietà dell'azione penale: sentenze n. 7 del 1987 e n. 216 del 1974, e ordinanze n. 204 del 1988 e n. 294 del 1987);

che, nella specie, non è ravvisabile alcuna irragionevolezza nella scelta legislativa di prevedere la procedibilità d'ufficio per il reato di appropriazione indebita aggravato dalla circostanza di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen., in quanto l'interversione del possesso di cose altrui che abbia luogo in violazione del vincolo eminentemente fiduciario scaturente dai rapporti di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen., assume un disvalore sociale particolare;

che la questione subordinata riguarda una scelta legislativa dello stesso tipo, quale è quella di escludere l'influenza del giudizio di comparazione tra circostanze sul regime di procedibilità del reato e che anche tale scelta, peraltro operata nell'ambito della disciplina generale che regola il regime di valutazione delle circostanze, non è da considerare arbitraria;

che, pertanto, entrambe le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 646, ultimo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* VASSALLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

99C0835

N. 355

*Ordinanza 14-22 luglio 1999*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Cause di incompatibilità del giudice - Procedimenti sotto il vigore del rito previgente - Incompatibilità del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di alcuni imputati, valutando anche la posizione di altri coimputati attualmente sottoposti al suo giudizio - Omessa previsione - Ritenuta impossibilità di applicazione dell'art. 34 del codice vigente - Erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il giudice rimettente - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

[C.P.P., (1930), art. 61].

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZÁGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61 del codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1997 dal Tribunale di Nola, iscritta al n. 557 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che con ordinanza in data 14 novembre 1997 il Tribunale di Nola ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di alcuni imputati, nella quale abbia incidentalmente valutato le posizioni di altri coimputati attualmente sottoposti al suo giudizio;

che il remittente, in un procedimento che prosegue, *ex art.* 241 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, riferisce di avere già giudicato, previa separazione dei processi, con il rito abbreviato, ai sensi dell'art. 247 delle citate disposizioni transitorie, alcuni soggetti «imputati degli stessi reati dei quali sono chiamati a rispondere gli imputati del presente procedimento», e di avere già incidentalmente valutato la responsabilità penale di questi ultimi per i fatti loro ascritti;

che il giudice *a quo* richiama la sentenza n. 371 del 1996, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata;

che, ad avviso del remittente, l'art. 34 cod. proc. pen., nel testo risultante a seguito della citata sentenza di questa Corte, non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, poiché l'art. 245 disp. trans. non lo menziona tra le disposizioni del nuovo codice di procedura penale applicabili ai procedimenti che proseguono secondo le norme del vecchio rito;

che il Tribunale di Nola ritiene pertanto di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 cod. proc. pen. del 1930, concernente le incompatibilità determinate da atti compiuti nello stesso procedimento, sollecitando una sentenza additiva nei termini sopra precisati;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, non essendo comparabili le discipline dell'incompatibilità previste dal vecchio e dal nuovo codice di procedura penale, attese le differenze di impianto complessivo dei due codici e i diversi principi che rispettivamente li ispirano.

Considerato che il remittente muove dal presupposto che nel caso di specie non sia applicabile l'art. 34 cod. proc. pen., nel testo risultante dalla sentenza n. 371 del 1996, in quanto questa disposizione non è espressamente inclusa, dall'art. 245, disp. trans., tra quelle del nuovo codice applicabili ai procedimenti che proseguono con le norme del codice del 1930;

che tale presupposto è erroneo poiché l'indicazione degli articoli di immediata applicazione contenuta nell'art. 245 delle disposizioni transitorie non esaurisce tutti gli aspetti conseguenti, presupposti o comunque connessi all'anticipazione del nuovo istituto del giudizio abbreviato;

che, in particolare, l'art. 247 disp. trans., nel prevedere l'applicabilità del giudizio abbreviato nei procedimenti che proseguono con le norme del rito previgente, non si è limitato ad operare un innesto del nuovo istituto nel vecchio sistema processuale, ma ha dato corso ad una parziale anticipazione del nuovo codice, con gli adattamenti resi necessari dalle diverse caratteristiche di quello del 1930, ma anche con l'inevitabile effetto di trascinarsi delle garanzie dotate di cogenza costituzionale — come le incompatibilità che riguardano la terzietà del giudice — le quali, sebbene abbiano nel nuovo ordinamento processuale carattere generale, non sono scorparabili dai singoli particolari istituti che concorrono a definire come indefettibile tratto caratterizzante;

che tra le disposizioni che l'anticipazione del nuovo codice reca con sé nel giudizio abbreviato vi è indubbiamente anche l'art. 34 cod. proc. pen., nel testo che risulta dalla giurisprudenza di questa Corte, espressiva della garanzia costituzionale del giusto processo e che comprende i principi affermati dalla sentenza n. 371 del 1996;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 del codice di procedura penale del 1930, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Nola con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* MEZZANOTTE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

99C0836

N. 356

Ordinanza 14-22 luglio 1999

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Procedimento civile - Consulenti tecnici - Liquidazione dei compensi - Procedimento di opposizione introdotto con ricorso dal consulente - Notificazione del ricorso solamente alle parti costituite presso i loro difensori e non invece personalmente a tutte le parti del processo, senza distinzione tra quelle costituite e quelle contumaci - Asserita violazione del diritto di difesa degli interessati al giudizio di opposizione - Manifesta infondatezza della questione.**

(Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 11, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

**Procedimento civile - Consulenti tecnici - Compensi - Misura e criteri di determinazione - Possibilità di eccessiva contrazione degli onorari, nell'ipotesi in cui il valore dell'oggetto della causa (e della consulenza) superi i limiti massimi fissati o in caso di pluralità di valutazioni - Adeguamento del compenso alla concreta attività svolta - Mancata previsione - Difetto di rilevanza, in conseguenza della dichiarata manifesta infondatezza della questione proposta come preliminare di rito - Manifesta inammissibilità delle questioni.**

(Legge 8 luglio 1980, n. 319, artt. 2, primo e secondo comma, e 10).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIÉPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi primo e secondo, 10 e 11, comma sesto, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1997 dal Tribunale di Roma sul ricorso proposto da Fazzalari Domenico, iscritta al n. 305 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Fazzalari Domenico, Manfredi Marcella ed altre e di Vaselli Giuseppe;  
Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il giudice relatore Cesare Rupertò;

Uditi gli avvocati Francesco e Michele Giorgianni per Fazzalari Domenico e Francesco Conte per Manfredi Marcella ed altre;

Ritenuto che — nel corso di un procedimento di opposizione, instaurato da un consulente tecnico d'ufficio nominato in una controversia civile, per dedotta esiguità della liquidazione dell'onorario ad opera del giudice istruttore — il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 14 ottobre 1997, muovendo dal presupposto che sarebbe stato altrimenti imposto l'accoglimento dell'eccezione avversaria di estinzione del processo per mancata integrazione del contraddittorio da parte del ricorrente, ha sollevato, in via preliminare, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), «nella parte in cui non prevede che, nel procedimento regolato dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, introdotto con ricorso dal consulente tecnico, il ricorso stesso, con il decreto del presidente di convocazione degli interessati, debba essere notificato solamente alle parti costituite presso i loro difensori»;

che, secondo il rimettente, — attesa l'autonomia del procedimento di opposizione rispetto a quello che ha dato origine alla contestata liquidazione dei compensi, e quindi la necessità che le relative notificazioni vengano effettuate, personalmente e non presso gli eventuali difensori, a tutte le parti del processo, senza distinzione tra quelle costituite e quelle contumaci — la denunciata norma si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in ragione della grande difficoltà che incontra il consulente tecnico, nell'esercizio del suo diritto di far valere eventuali vizi o manchevolezze del decreto di liquidazione, soprattutto allorquando (come nella fattispecie) il numero delle parti renda «estremamente difficile, se non impossibile, per il consulente, raggiungerle tutte»;

che, con riferimento poi al merito del giudizio *a quo* — non essendo oggetto di contestazione il fatto che il ricorrente abbia valutato una complessa situazione patrimoniale di entità assai superiore al miliardo di lire, mediante l'esame e l'accertamento del valore di numerosi ed autonomi beni mobili ed immobili, all'esito di operazioni tra di loro diverse — osserva il Tribunale come l'omesso adeguamento periodico della misura degli onorari, previsto quale mera possibilità dall'art. 10 della citata legge n. 319 del 1980 (ed attualmente fermo al primo adeguamento di cui al d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, seguente all'emanazione delle relative tabelle con d.P.R. 14 novembre 1983, n. 820), abbia comportato una perdita di valore delle vigenti tabelle dell'ordine di circa il 40%, con conseguente ingiustificata incidenza sui compensi da liquidarsi (non più corrispondenti a quelli degli altri professionisti, oltre che privi di qualsiasi collegamento all'effettivo valore del bene) e, in definitiva, sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia, la quale, di riflesso, risente della difficoltà di trovare validi ausiliari, per l'impossibilità di compensarli convenientemente;

che, pertanto, secondo il rimettente, il citato art. 10 si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., «nella parte in cui non prevede che la misura degli onorari «è automaticamente adeguata» ogni tre anni, secondo i criteri previsti dalla stessa norma, a partire dall'ultimo decreto»;

che, inoltre, relativamente alla misura ed ai criteri di determinazione dei compensi — a fronte del consolidato orientamento della Corte di cassazione in ordine alla insuperabilità del limite massimo degli onorari previsto dalle tabelle ed al carattere tendenzialmente unitario dell'incarico affidato al consulente, per cui non è consentita una pluralità di liquidazioni anche quando (come nella fattispecie) oggetto della consulenza siano differenti valutazioni sia pure tra di loro autonome — la normativa primaria di indirizzo fissata dall'art. 2, primo e secondo comma, della legge n. 319 del 1980 determina, sempre secondo il rimettente, un'abnorme contrazione della possibilità di liquidazione degli onorari, nelle ipotesi in cui il valore dell'oggetto della consulenza, o della causa, sia superiore ai limiti massimi imposti dalle tabelle, e quando oggetto della consulenza sia una pluralità di valutazioni, tra di loro del tutto autonome, la cui somma deve interamente rapportarsi agli scaglioni previsti, senza poter ricorrere neppure alla facoltà di cui all'art. 5 della legge n. 319 del 1980 sul raddoppio degli onorari;

che in relazione a ciò, ad avviso del rimettente, il citato art. 2, primo e secondo comma, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui: *a)* con disposizione asseritamente troppo vaga e generica, «prevede che le tabelle per gli onorari fissi siano redatte con riferimento alle tariffe professionali “contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico” e non invece semplicemente “tenuto conto della natura pubblicistica dell'incarico”»; *b)* «non prevede che, nella determinazione degli onorari, i criteri di liquidazione debbano essere rapportati ad ogni singola valutazione, che abbia caratteristiche autonome»; *c)* «non prevede che il giudice, in casi estremi e con provvedimento specificatamente motivato, possa prescindere dalle tabelle per adeguare il compenso alla concreta attività svolta dal consulente»;

che nel presente giudizio si è costituito il consulente, ricorrente nel procedimento *a quo* concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione preliminare — risolvibile interpretativamente in senso conforme al dettato costituzionale, in ragione della mancanza di autonomia del *sub*-procedimento di opposizione alla liquidazione degli onorari — e, in subordine, per il suo accoglimento e per l'accoglimento delle altre sollevate questioni;

che si sono costituite, con diverse memorie, due delle parti resistenti nel procedimento di opposizione: la prima delle quali ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità per irrilevanza della questione preliminare relativa all'art. 11, sesto comma, della legge n. 319 del 1980, non avendo il rimettente motivato in ordine alla effettiva esecuzione, ad opera del ricorrente, delle notificazioni (alcune delle quali ordinate dallo stesso giudice), e la declaratoria d'infondatezza delle altre questioni; mentre la seconda ha chiesto senz'altro la declaratoria di infondatezza di tutte le sollevate questioni;

che, nell'imminenza dell'udienza, il consulente ricorrente e la seconda delle parti private costituite hanno depositato memorie integrative, nelle quali hanno ribadito, illustrandole ulteriormente, le rispettive rassegnate conclusioni.

Considerato, preliminarmente, che non ha consistenza, e perciò va disattesa, l'eccezione d'inammissibilità della questione relativa all'art. 11, sesto comma, della legge n. 319 del 1980, proposta da una delle parti private. Infatti il Tribunale di Roma ha non implausibilmente motivato in ordine alla rilevanza della questione stessa, che risulta sollevata — appunto sul presupposto della mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio *a quo* — proprio al dichiarato fine di neutralizzare gli effetti processuali derivanti dalla altrimenti accoglibile richiesta di estinzione del giudizio *ex art.* 307, secondo comma, cod. proc. civ.;

che, nel merito, la questione viene prospettata muovendo dalla premessa interpretativa secondo cui ha carattere di autonomia — rispetto alla causa civile in cui si è provveduto alla contestata liquidazione del compenso — il procedimento di opposizione regolato dalla denunciata norma, nel quale soggetti «interessati» a comparire (*ex art.* 29 della legge n. 794 del 1942) sono da ritenersi tutti coloro che dalla liquidazione possano risentire pregiudizio siccome gravati in definitiva dal relativo onere: senza distinzione, dunque, tra le parti costituite e quelle rimaste contumaci in detta causa civile, a tutte le quali conseguentemente va notificato l'atto di opposizione, e non già presso gli eventuali difensori (cui è stata rilasciata una procura che ha valore «esclusivamente endoprocessuale»), perciò non valida per il giudizio impugnatorio, bensì personalmente;

che, qualunque sia il novero di tali «interessati» — la cui ampiezza spetta al giudice dell'opposizione definire — la necessità della *vocatio in jus* di tutti loro è costituzionalmente imposta in ossequio all'inviolabile principio del contraddittorio, cui non può non essere informato anche il giudizio impugnatorio *a quo* (fondato su uno schema procedimentale neutro quanto a regole processuali, mutuabili in sede interpretativa da quelle contenute nel codice di rito civile: cfr. sentenza n. 197 del 1998);

che, pertanto, il *modus operandi* stabilito dalla denunciata norma (secondo la ricostruzione fattane dal rimettente, in termini di necessaria consequenzialità rispetto alla suindicata premessa interpretativa) appare immune dai prospettati vizi d'incostituzionalità, i quali viceversa si manifesterebbero in tutta la loro portata proprio ove si accedesse alla specifica soluzione additiva richiesta dal Tribunale rimettente;

che, infatti, limitando la notificazione del ricorso del consulente alle sole parti costituite nella causa in cui è stato liquidato l'onorario, si verrebbe immancabilmente a ledere il diritto di difesa degli altri «interessati», sui quali si rifletterebbe direttamente, con riguardo all'entità delle spese giudiziali, una pronuncia resa *inter alios*;

che, d'altronde, una volta individuata la sfera degli «interessati» al giudizio di opposizione, le difficoltà di ordine procedimentale dovute a circostanze contingenti ed accidentali — cui può certo andare incontro il ricorrente nel giudizio *a quo* ma non diversamente da chiunque faccia valere le sue ragioni in un giudizio civile — rappresentano evenienze meramente fattuali, riferibili non già alla norma considerata nel suo contenuto precettivo ma semplicemente alla sua applicazione, e, come tali, non involgono un problema di costituzionalità (v. sentenze n. 295 del 1995, n. 417 del 1996 e n. 175 del 1997);

che, pertanto, la questione come sopra sollevata è manifestamente infondata;

che, conseguentemente, perdono la loro rilevanza e vanno quindi dichiarate manifestamente inammissibili le altre questioni, rispetto alle quali la prima si palesa come preliminare di rito;

che, infatti, solo ove si fosse pervenuti ad una declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge n. 319 del 1980, si sarebbe potuto evitare — secondo la tesi dello stesso rimettente — l'«altrimenti imposta pronuncia di estinzione» del giudizio *a quo* la quale invece verrà ovviamente a precludere qualsiasi esame del merito e, dunque, l'applicabilità delle ulteriori norme denunciate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), sollevata — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo e secondo comma, e 10, della legge n. 319 del 1980, sollevate — in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione — dallo stesso Tribunale di Roma, con la medesima ordinanza.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* RUPERTO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

99C0837

N. 357

*Ordinanza 14-22 luglio 1999*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Farmacia - Sedi vacanti o di nuova istituzione - Concorso pubblico per titoli ed esami - Requisiti di ammissione - Limite massimo di età (cinquantanove anni) - Prospettata irragionevolezza della previsione, con disparità di trattamento rispetto a soggetti appartenenti alla medesima categoria o al pubblico impiego, e con lesione del principio di tutela del lavoro - Disomogenità delle fattispecie poste a confronto - Manifesta infondatezza della questione.**

(Legge 8 novembre 1991, n. 362, art. 4, comma 2).

(Cost., artt. 3, 4 e 35).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1998 dal T.A.R. per la Basilicata sul ricorso proposto da Coiro Antonio contro Regione Basilicata, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio amministrativo diretto all'annullamento di un bando di concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, il Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, con ordinanza del 20 maggio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, in quanto la disposizione denunciata prevede un limite massimo di età (cinquantanove anni) per essere ammesso al concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione;

che detta limitazione secondo il rimettente — costituirebbe un'innovazione nel sistema normativo riguardante il settore farmaceutico, non prevista dall'art. 12, secondo e ottavo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) che disciplina il trasferimento della titolarità di farmacie per atto *inter vivos* a titolo oneroso a favore del farmacista che abbia già conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Ciò sarebbe irragionevole e determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra chi può acquistare a qualunque età una farmacia e chi, invece, non può partecipare al concorso per acquisirne una perché ultracinquantenne;

che la disposizione denunciata non troverebbe giustificazione neanche dal raffronto con quella per l'accesso al pubblico impiego atteso che, anche per quest'ultima, il limite di età fissato in quaranta anni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 25 (Norme sui limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi) e poi aumentato di un anno dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è stato definitivamente abolito dall'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);

che la disposizione denunciata si porrebbe altresì in contrasto con gli artt. 4 e 35 della Costituzione che tutelano il diritto al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sollevata venga dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, in ragione della diversità e non comparabilità delle situazioni poste a raffronto, atteso che con la disposizione denunciata il legislatore avrebbe inteso disciplinare il conferimento della titolarità delle sedi farmaceutiche risultanti disponibili attraverso la regola del concorso pubblico per individuare gli aspiranti più meritevoli, appartenendo alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura concorsuale;

che a diverse finalità sarebbe improntata la disposizione dell'art. 12 della legge n. 475 del 1968, come modificato dalla legge n. 892 del 1984, in quanto tale normativa concerne la differente ipotesi del trasferimento di aziende tra privati: un settore di natura commerciale e sorretto dall'autonomia privata, a fronte del quale l'intervento del legislatore fissa altre condizioni a tutela degli interessi pubblici relativi al servizio farmaceutico.

Considerato che, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, il raffronto tra due fattispecie al fine di valutare la ragionevolezza del loro trattamento differenziato è ammissibile soltanto se esse siano identiche, o, quantomeno, sostanzialmente omogenee (v. per tutte, le sentenze n. 431 del 1997, n. 65 del 1996, n. 237 del 1995, n. 139 del 1984 e l'ordinanza n. 297 del 1998);

che, inoltre, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti d'età per l'accesso ai pubblici impieghi purché i detti requisiti non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole (v., per tutte, le sentenze n. 466 del 1997, n. 412 del 1988);

che, nella specie, il legislatore con la disposizione denunciata ha stabilito, con una scelta immune da irragionevolezza e non arbitraria, come si evince dai lavori preparatori, di: «evitare in futuro le gestioni provvisorie nell'esercizio delle farmacie e le ripetute sanatorie che hanno caratterizzato i periodi trascorsi», dettando regole cogenti sia nel fissare i requisiti soggettivi dei concorrenti, sia nel disciplinare gli altri aspetti del procedimento concorsuale;

che le due fattispecie indicate dal giudice *a quo* pur relative entrambe al conseguimento di un esercizio farmaceutico, non sono omogenee, essendo diversa la fonte della titolarità: (il concorso pubblico *ex art.* 4 della legge n. 362 del 1991 e il contratto *ex art.* 12 della legge n. 475 del 1968) e che, pertanto, la seconda fattispecie, costituendo una deroga alla generale prescrizione del pubblico concorso, può considerarsi una ipotesi diversa ed eccezionale;

che, pertanto, il *tertium comparationis* indicato dal giudice *a quo*, non può essere raffrontato in modo pertinente con la norma impugnata, e la disciplina stabilita da quest'ultima, di per sé, non risulta irragionevole e non determina ingiustificate disparità di trattamento;

che, infine, risulta manifestamente infondato il richiamo agli artt. 4 e 35 della Costituzione che concernono precipuamente l'accesso al mercato del lavoro (v. sent. n. 293 del 1997) e la protezione di tale diritto nelle sue varie forme; invero va rilevato che dal riconoscimento dell'importanza costituzionale del lavoro non deriva l'impossibilità di prevedere condizioni e limiti per l'esercizio del relativo diritto (v. sentenza n. 103 del 1977), anche attraverso la fissazione di un limite massimo di età, quale quello previsto dalla disposizione censurata, posto a tutela di altri valori costituzionalmente garantiti, purché sempre nel rispetto della ragionevolezza dei requisiti soggettivi di partecipazione ai concorsi pubblici.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* SANTOSUOSSO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 358

*Ordinanza 14-22 luglio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Cause di incompatibilità del giudice - Incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia in precedenza pronunciato sentenza di applicazione della pena (ex art. 444 del cod. proc. pen.) nei confronti di altri soggetti valutando lo stesso fatto - Prospettata violazione del principio del giusto processo, in difetto di una ulteriore dichiarazione di illegittimità costituzionale, dopo la più recente giurisprudenza in tema di incompatibilità (sentenza n. 371 del 1996) - Presupposti per ritenere sussistenti o meno, in base alla giurisprudenza richiamata, situazioni di incompatibilità - Manifesta infondatezza della questione.**

**(C.P.P., art. 34, comma 2).****(Cost., artt. 3 e 24).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

**Presidente:** dott. Renato GRANATA;**Giudici:** prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1998 dalla Corte di cassazione, iscritta al n. 758 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che con ordinanza in data 4 maggio 1998 la Corte di cassazione, investita di un ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale di Belluno, con la quale era stata rigettata una dichiarazione di ricusazione proposta da un imputato nei confronti del pretore di Belluno, sezione di Pieve di Cadore, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità per il giudice del dibattimento che abbia precedentemente pronunciato sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di altro soggetto, valutando lo stesso fatto;

che il remittente riferisce che il ricusante era stato, unitamente ad altri, tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) e che il pretore aveva pronunciato sentenza di applicazione della pena nei confronti di alcuni suoi coimputati, previa separazione delle loro posizioni;

che, quanto alla rilevanza della questione, la Corte di cassazione osserva che il pretore con la sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti dei coimputati avrebbe già valutato la vicenda processuale, esclu-

dendo che ricorressero gli estremi per applicare l'art. 129 cod. proc. pen. e, in particolare, ritenendo ininfluenza un certificato di abitabilità, la cui legittimità ed efficacia sarebbe determinante ai fini del giudizio nei confronti di tutti gli imputati, ivi compreso il ricusante;

che il giudice remittente, pur dichiarandosi consapevole che con la sentenza n. 186 del 1992 questa Corte ha escluso che la pronuncia di una sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un coimputato determini incompatibilità a celebrare il giudizio nei confronti dei concorrenti negli stessi reati, afferma che questa pronuncia nella sua assolutezza sarebbe stata «superata» dalla successiva giurisprudenza costituzionale, e segnatamente dalla sentenza n. 371 del 1996, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata;

che, però, ad avviso del giudice *a quo* quest'ultima sentenza riguarderebbe esclusivamente le ipotesi di concorso necessario nel reato, sicché occorrerebbe «ampliarne la sfera di applicazione in relazione all'avvenuto esame di merito di tutto il materiale probatorio comune ai diversi imputati»;

che in difetto di una ulteriore dichiarazione di illegittimità costituzionale *in parte qua* dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale verrebbe violato il principio del giusto processo, poiché per il peculiare atteggiarsi della fattispecie probatoria — fondandosi la responsabilità degli imputati sugli stessi ed unici elementi di fatto e quindi sulla medesima ed intera prova — il giudice con la sentenza emessa *ex art.* 444 cod. proc. pen. non avrebbe potuto non formarsi un convincimento non soltanto sul merito dell'azione penale svolta contro gli imputati che hanno richiesto ed ottenuto l'applicazione «patteggiata» della pena, ma anche, seppure incidentalmente, sul merito dell'intera vicenda di fatto e, quindi, sulla posizione del residuo coimputato rimasto estraneo a quel processo e successivamente sottoposto al suo giudizio con il rito ordinario;

che, infine, a giudizio della Corte remittente, escludere la sussistenza dell'incompatibilità soltanto in virtù del dato meramente formale dell'assenza nella sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. di qualsiasi accertamento di responsabilità, significherebbe negare l'evidenza e trascurare l'esistenza di una valutazione probatoria di analoga pregnanza rispetto a quella svolta nel giudizio dibattimentale, destinata ad incidere sul futuro dibattimento.

Considerato che la Corte di cassazione dubita, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia precedentemente pronunciato sentenza di applicazione della pena *ex art.* 444 cod. proc. pen. nei confronti di altri soggetti, valutando lo stesso fatto;

che questa Corte nella sentenza n. 371 del 1996, richiamata nell'ordinanza di remissione, ha già precisato che l'incompatibilità sussiste in tutti i casi in cui sia stata espressa nella sentenza che definisce il giudizio, sia pure incidentalmente, una valutazione in ordine alla responsabilità penale di un terzo, e successivamente ha puntualizzato che adottare una sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente nel reato non significa necessariamente esprimere valutazioni circa la responsabilità penale degli ulteriori concorrenti estranei al processo (ordinanze nn. 281 e 127 del 1999), come d'altronde avere valutato una prova nei confronti di un imputato non vuol dire necessariamente esprimere una valutazione di responsabilità nei confronti di terzi che non hanno partecipato al giudizio (ordinanza n. 135 del 1999);

che non vi è ragione di argomentare ulteriormente in ordine agli anzidetti precedenti, sicché la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* MEZZANOTTE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

99C0839

N. 359

*Ordinanza 14-22 luglio 1999*

**Giudizio sull'ammissibilità di conflitto da attribuzione tra poteri dello Stato.**

**Avvocato - Difesa in giudizio - Procura speciale per il giudizio di Cassazione - Sentenza della Corte di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità di un ricorso sottoscritto dal difensore di parti private - Asserito impedimento all'esercizio del «potere costituzionale di difesa» del difensore - Ricorso dallo stesso proposto per conflitto tra poteri, nei confronti della Corte di cassazione, in relazione alla predetta sentenza, alla contestuale condanna alle spese del giudizio e alla successiva ordinanza di correzione di errore materiale pronunciata dalla Cassazione - Delibazione preliminare dell'ammissibilità del conflitto - Insussistenza della materia di un conflitto - Inammissibilità del ricorso.**

(Sentenza Corte di cassazione, seconda sezione civile, 14 giugno 1996, n. 5479; ordinanza Corte di cassazione 2 luglio-11 novembre 1998, n. 985).

(Cost., artt. 24, 2, 3, secondo comma, 41; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della sentenza della Corte di cassazione, seconda sezione civile, 14 giugno 1996, n. 5479, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità di un ricorso presentato dall'avv. Cono Domianello per invalidità della procura difensiva e della successiva ordinanza della stessa seconda sezione civile, 11 novembre 1998, n. 985, relativa alla correzione di errore materiale della predetta sentenza, promosso dall'avv. Cono Domianello, con ricorso depositato il 5 marzo 1999 ed iscritto al n. 112 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il giudice relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ricorso depositato il 5 marzo 1999, l'avv. Cono Domianello, nella qualità di «difensore impedito nell'esercizio del potere costituzionale della difesa (esterno all'apparato dello Stato), dalla Corte suprema di cassazione», ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato nei confronti della Corte di cassazione, in relazione alla sentenza della medesima Corte, seconda sezione civile, 14 giugno 1996, n. 5479, alla successiva ordinanza della stessa seconda sezione civile 2 luglio-11 novembre 1998, n. 985, nonché ad ogni atto comunque presupposto o conseguente;

che il ricorrente espone che la Corte di cassazione, con la prima delle pronunce menzionate (sentenza 14 giugno 1996), nel decidere su un ricorso sottoscritto dal medesimo ricorrente come difensore di parti private, lo ha dichiarato inammissibile perché la procura, ancorché apposta a margine dell'atto di ricorso — sia pure mediante un timbro (utilizzato anche per la condizione di non vedente del difensore) con legenda non espressamente riferita al giudizio di cassazione —, non sarebbe stata individuabile come procura speciale per il giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., adottando così un criterio di giudizio, secondo il ricorrente, palesemente erroneo e smentito dalla successiva giurisprudenza delle sezioni unite della stessa Corte; che per di più la Corte decidente, con la medesima pronuncia, ha condannato il difensore alle spese del giudizio; che la sentenza in questione recava nell'intestazione il nome di soli quattro componenti del collegio; che, a seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata da una parte che si era giovata della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la Corte di cassazione, con la seconda delle pronunce impugnate (ordinanza 2 luglio-11 novembre 1998), ha disposto la correzione della precedente sentenza, in contrasto, secondo il ricorrente, con la giurisprudenza dello stesso giudice di legittimità circa la nullità di sentenze di merito nella cui intestazione manchi l'indicazione, non desumibile dalla sentenza, di uno dei componenti del collegio;

che, secondo il ricorrente, l'ammissibilità del conflitto dovrebbe affermarsi in base alla considerazione che il difensore, cui è affidato il compito della difesa tecnica, sarebbe investito, per mezzo dell'«atto privato» di incarico, di un ufficio, svolto nella forma di esercizio privato di una pubblica funzione avente rilievo costituzionale; che pertanto il singolo avvocato difensore nel processo costituirebbe un potere dello Stato, ancorché estraneo all'apparato statale, chiamato ad operare all'interno del potere giudiziario in funzione di controllo dell'attività del giudice, e comunque riconducibile alla sovranità popolare e quindi costituzionalmente protetto contro ogni forma di violazione e di attentato; che il difensore sarebbe titolare di un «potere costituzionale di difesa» ad esso attribuito dall'art. 24 della Costituzione e garantito, oltre che dallo stesso art. 24, dall'art. 2 della Costituzione;

che, sempre secondo il ricorrente, la menzionata sentenza della Corte di cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso sottoscritto, avendo impedito al difensore di portare a compimento il mandato difensivo ricevuto, avrebbe menomato, attraverso il cattivo esercizio delle competenze della stessa Corte, le competenze di livello costituzionale del difensore, con lesione degli artt. 24 e 2 della Costituzione; che, in relazione all'*handicap* di cui il ricorrente è portatore, la violazione degli anzidetti parametri costituzionali sarebbe integrata dalla violazione del principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, secondo comma, Cost.), in relazione al dovere inderogabile di solidarietà dello Stato (art. 2 Cost.) e alla libertà di iniziativa economica garantita ai liberi professionisti (art. 41 Cost.);

che, inoltre, la condanna alle spese di giudizio pronunciata nei confronti del ricorrente, e la successiva ordinanza di correzione di errore materiale, avrebbero contribuito ad aggravare la lamentata menomazione dei poteri dell'avvocato.

Considerato che, nella presente fase, questa Corte è chiamata a verificare *in limine* se esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla Corte stessa, insorgendo il conflitto fra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzione determinata per i vari poteri da norme costituzionali (art. 37, primo e terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che la contestazione di errori addebitati ad una pronuncia giurisdizionale non può costituire, di per sé, materia di conflitto costituzionale per il solo fatto che da quegli errori si affermi discendere, come conseguenza o riflesso, la menomazione di una posizione costituzionalmente garantita, ma solo quando sia contestata la riconducibilità della decisione o di statuizioni in essa contenute alla funzione giurisdizionale, o si lamenti il superamento dei limiti — diversi dal generale vincolo del giudice alla legge, anche costituzionale — che essa incontra nell'ordinamento a garanzia di altre attribuzioni costituzionali: diversamente opinando, si verrebbe a trasformare il conflitto costituzionale in un atipico mezzo di gravame avverso le pronunce dei giudici (cfr., da ultimo, sentenza n. 27 del 1999);

che il giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato non può essere utilizzato come strumento generale di tutela dei diritti costituzionali, ulteriore rispetto a quelli offerti dal sistema della giurisdizione;

che, il ricorrente, sotto la veste di conflitto per menomazione della funzione del difensore, propone in realtà censure relative alla correttezza giuridica di decisioni assunte dalla Corte di cassazione in tema di validità della procura speciale, di condanna del difensore alle spese del giudizio e di correzione di errore materiale, non suscettibili di configurare esorbitanze dai limiti propri della giurisdizione, e dalle quali solo come riflesso discende la lamentata menomazione della funzione del difensore;

che, quanto alla pronuncia dichiarativa di inammissibilità del ricorso sottoscritto dal ricorrente — comunque debbano configurarsi, nell'ordinamento, la funzione svolta dall'avvocato allorché esercita il mandato difensivo, e la figura soggettiva del difensore —, sta di fatto che il denunciato errore del giudice di legittimità riguarda l'applicazione delle norme sulla validità del mandato conferito al difensore, e dunque non la disciplina o l'esercizio della funzione defensionale, bensì unicamente l'atto negoziale costituente il presupposto dell'esercizio della stessa funzione; mentre la lamentata menomazione della funzione costituirebbe solo la conseguenza della pronuncia del giudice, cui istituzionalmente spetta decidere sui presupposti di validità degli atti del processo, posti in essere dai vari protagonisti della vicenda giudiziale;

che, quanto alla condanna del difensore alle spese di giudizio, si tratta di pronuncia che, pur se eventualmente erronea, si connette alla dichiarata inammissibilità del ricorso da lui sottoscritto, essendo stato il medesimo difensore considerato a questo fine, a titolo individuale, come parte del giudizio: onde verrebbero in rilievo i diritti delle parti e i rimedi per esse apprestati, e non le funzioni del difensore;

che, quanto all'ordinanza di correzione di errore materiale, si tratta di pronuncia su argomento e con effetti estranei all'esercizio della funzione del difensore;

che, pertanto, non sussiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla competenza di questa Corte.

**PER QUESTI MOTIVI**

## **LA CORTE COSTITUZIONALE**

*Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto nei confronti della Corte di cassazione, in relazione alla sentenza della medesima Corte, seconda sezione civile, 14 giugno 1996, n. 5479, all'ordinanza della stessa Corte 2 luglio-11 novembre 1998, n. 985, e ad ogni atto presupposto o conseguente, dall'avv. Cono Domianello con il ricorso in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 360

*Ordinanza 14-22 luglio 1999***Giudizio per la correzione di errore materiale.****Correzione di errore occorso (al termine del *Considerato*) nella ordinanza n. 397 del 1998.****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella ordinanza n. 397 del 1998;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il giudice relatore Valerio Onida;

Ravvisata la necessità di correggere un errore materiale occorso nella ordinanza n. 397 del 1998;

Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

**PER QUESTI MOTIVI****LA CORTE COSTITUZIONALE**

*Dispone che nella ordinanza n. 397 del 25 novembre 1998 sia così corretto il seguente errore materiale: al termine del Considerato, il periodo «Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» è soppresso.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA*Il redattore:* ONIDA*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 361

*Ordinanza 14-22 luglio 1999***Giudizio per la correzione di errore materiale.****Correzione di errori materiali occorsi nel *Considerato in diritto* e nei capi *g)* e *h)* del dispositivo della sentenza n. 408 del 1998.****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 408 del 1998;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il giudice relatore Valerio Onida;

Ravvisata la necessità di correggere gli errori materiali occorsi nella sentenza n. 408 del 1998;

Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

**PER QUESTI MOTIVI****LA CORTE COSTITUZIONALE**

*Dispone che nella sentenza n. 408 del 10 dicembre 1998 siano così corretti i seguenti errori materiali: nel secondo periodo del punto 28 del considerato in diritto, le parole «nell'art. 20, comma 4» sono sostituite con le parole «nell'art. 20, comma 5»; nei capi g) ed h) del dispositivo, le parole «in relazione all'art. 9 della legge n. 57 del 1997» sono sostituite con le parole «in relazione all'art. 9 della legge n. 59 del 1997».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA*Il redattore:* ONIDA*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 362

*Ordinanza 14-22 luglio 1999***Giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.**

**Parlamento - Opinioni espresse dai suoi componenti - Opinioni di un deputato espresse nel corso di un programma televisivo - Procedimento penale avviato nei suoi confronti per diffamazione - Successiva deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto tra poteri del tribunale di Como, nei confronti della Camera dei deputati - Delibazione di ammissibilità - Sussistenza della legittimazione delle parti a ricorrere e a resistere nonché dell'oggetto del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Conseguente comunicazione al ricorrente, a cura della cancelleria, dell'ordinanza nonché onere di notificazione e di deposito del ricorso, a cura del ricorrente, entro i termini fissati.**

**(Deliberazione della Camera dei deputati 16 dicembre 1998).****(Cost., art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

**Presidente:** dott. Renato GRANATA;**Giudici:** prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 16 dicembre 1998 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti di Stefania Ariosto, promosso dal Tribunale di Como con ricorso depositato il 25 gennaio 1999 ed iscritto al n. 109 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione, il Tribunale di Como ha sollevato, con ordinanza emessa il 20 gennaio 1999, conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 16 dicembre 1998, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso detto procedimento riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e, come tali, insindacabili, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il Collegio ricorrente ha premesso che il deputato Sgarbi era stato tratto a giudizio con decreto del giudice per l'udienza preliminare 29 gennaio 1997, per rispondere del reato di cui agli artt. 595 cod.pen., 30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, a seguito di talune dichiarazioni rese nel corso del programma televisivo Sgarbi Quotidiani trasmesso sulla rete televisiva Canale 5 nei giorni 28 maggio, 10 e 11 giugno 1996, con le quali si riteneva che avesse offeso la reputazione di Stefania Ariosto, attribuendole una serie di fatti determinati, in particolare accusandola «di avere vissuto in maniera parassitaria, per molti anni alla corte di uomini

ricchi e potenti e di aver tratto in tal modo i mezzi per vivere senza lavorare; di aver svolto la professione di antiquario con scarse competenze, scorrettamente ed affermando il falso in relazione al valore di due inginocchiati, di una statua romana e di un libro d'ore; di essere piena di debiti e di giocare in tutti i casinò del mondo avendo rapporti con gli usurai; di avere rapporti sconvenienti con la televisione avendo beneficiato di una intervista definita marchetta del TG1; definendola inoltre con disprezzo con il termine «pentita» in relazione alla qualità di testimone assunta in un procedimento penale ed accusandola di avere, in quella sede, dichiarato il falso»; apostrofandola, inoltre, con tono ritenuto arrogante e violento accompagnato ripetutamente da frasi volgari;

che, nel corso del dibattimento, il deputato Sgarbi, dopo aver reso spontanee dichiarazioni contestando nel merito l'accusa formulata nei suoi confronti, aveva sostenuto che le opinioni da lui espresse nel corso delle trasmissioni televisive di cui si trattava dovevano considerarsi manifestazione della sua attività di parlamentare *lato sensu* considerata, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria non avrebbe potuto procedere nei suoi confronti in relazione ad esse, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, con ordinanza del 21 novembre 1997, lo stesso Tribunale ricorrente, che non condivideva l'assunto difensivo, aveva disposto la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, affinché valutasse la sussistenza della insindacabilità delle espressioni per le quali si procedeva, sulla base della procedura prevista dall'art. 2, comma 11, del d.-l. 10 maggio 1996, n. 253, in vigore all'epoca dei fatti, e da ritenersi applicabile malgrado la mancata conversione in legge, attenendo la valutazione sulla esistenza di una causa di non punibilità al diritto sostanziale. Contestualmente, lo stesso Tribunale aveva disposto la sospensione del dibattimento, in attesa della decisione della Camera, che avrebbe dovuto deliberare entro novanta giorni: peraltro, non essendo intervenuta entro detto termine la deliberazione, il procedimento era stato ripreso alle udienze del 20 ottobre 1998 e del 17 dicembre 1998. All'inizio di quest'ultima udienza, era pervenuta la comunicazione della delibera parlamentare del 16 dicembre 1998, che, respingendo la motivata, contraria proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, aveva dichiarato la insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi;

che, ad avviso del Tribunale di Como, la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, sarebbe stata illegittimamente menomata dalla predetta decisione della Camera dei deputati. Al riguardo, il Collegio ribadisce che le affermazioni contestate al deputato Sgarbi sembrano non avere contenuto politico, ma piuttosto trascendere su di un piano di mero dilleggio e di insulto personale nei confronti della Ariosto, ed essere del tutto svincolate sia da considerazioni di carattere politico, sia da connessioni con il dibattito parlamentare, anche ove si voglia ritenere che le vicende in cui è stata coinvolta la signora Ariosto abbiano avuto una notevole rilevanza pubblica;

che, infine, il Collegio ritiene che le modalità di estrinsecazione delle opinioni del deputato Sgarbi ed i termini da lui adoperati sono assolutamente estranei all'esercizio delle funzioni parlamentari, sia pure latamente intese.

Considerato che, nella presente fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, esistendo i presupposti di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che il Tribunale di Como è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate, in conformità al principio, ripetutamente affermato dalla Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti nei conflitti costituzionali di attribuzione;

che, del pari, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la Camera dei deputati, in relazione alla definizione dell'ambito di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione rispetto ad un proprio componente, è legittimata ad essere parte in un conflitto, in quanto organo cui spetta dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, quanto all'oggetto del conflitto, il Tribunale di Como lamenta, conformemente a quanto richiesto dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, da parte della Camera dei deputati, del potere di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Como nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;*

*Dispone:*

a) *che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Como, ricorrente;*

b) *che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere depositati nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente: GRANATA*

*Il redattore: CHIEPPA*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

99C0843

N. 363

*Ordinanza 14-22 luglio 1999*

**Giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.**

**Parlamento - Opinioni espresse dai suoi componenti - Procedimento penale a carico di parlamentare, per diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso del tribunale di Roma, per conflitto tra poteri - Delibazione di ammissibilità - Sussistenza della legittimazione delle parti, a ricorrere e a resistere al conflitto, e dell'oggetto del conflitto - Ammissibilità - Conseguente comunicazione dell'ordinanza, a cura della cancelleria, e onere di notificazione e di deposito del ricorso, a cura del ricorrente, nei termini fissati.**

**(Deliberazione della Camera dei deputati 30 settembre 1998).**

**(Cost., art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37):**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei Deputati del 30 settembre 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Antonio Abrami, promosso dal Tribunale di Roma, sezione 5.a penale, con ricorso depositato il 25 gennaio 1999 ed iscritto al n. 108 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico dell'on. Vittorio Sgarbi, imputato del reato di diffamazione in conseguenza delle dichiarazioni dal medesimo rilasciate nei confronti del pretore di Venezia

dott. Abrami, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 1° dicembre 1998, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 30 settembre 1998 con la quale quest'ultima ha dichiarato che le opinioni espresse dallo Sgarbi, per le quali pende il relativo procedimento penale, sono da ritenersi espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68 della Costituzione;

che il Tribunale ricorrente, dopo aver richiamato alcune sentenze di questa Corte che hanno contribuito a chiarire il contenuto della prerogativa di cui all'art. 68 Cost., osserva che la delibera della Camera è andata di contrario avviso rispetto al parere espresso dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, che aveva invece ritenuto di dover escludere l'insindacabilità in conseguenza del carattere prettamente personale della polemica intercorsa tra l'on. Sgarbi ed il giudice Abrami;

che nel caso specifico il deputato aveva espresso delle accuse nei confronti del dott. Abrami a causa di una sentenza penale di condanna da quest'ultimo emessa nei suoi confronti; ne consegue che tali dichiarazioni, profferite in ambito estraneo al Parlamento, debbono ritenersi, ad avviso del ricorrente, null'altro che una questione personale tra i due, alla quale non può ricollegarsi in alcun modo l'esercizio della funzione di deputato.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte è chiamata preliminarmente a deliberare, in assenza di contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista la materia di un conflitto devoluto alla sua competenza, impregiudicata ogni ulteriore decisione;

che il Tribunale di Roma, in ordine al giudizio del quale è investito, è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo abilitato a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate, in conformità del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti in un conflitto di attribuzione;

che, allo stesso modo, la Camera dei deputati è legittimata ad essere parte del presente conflitto, essendo organo competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere che rappresenta in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale di Roma lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo per erroneità dei presupposti, del potere, spettante alla Camera dei deputati in base all'art. 68, primo comma, Cost., di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni.

#### PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso di cui in epigrafe;*

*Dispone:*

a) *che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma;*

b) *che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione per essere depositati nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art. 26, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* SANTOSUOSSO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

99C0844

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 8/A
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 148  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 8

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 60  
GULLIVER LIBRERIE  
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via del Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONI  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Ralota, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Bogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20-23  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 168-170  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRIBUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**  
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA  
Via Fonecca, 59
- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDINFORM  
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cassari, 16
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 18-18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO  
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 18
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA TERGESTI  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA EDITALIA  
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)  
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO  
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 81/A  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68-70  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027
- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietraro  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLIBRERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENCEGGI,  
& DARIO CERIOLI  
Galleria E. Martino, 8
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA LORENZELLI  
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
LIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mantova, 16
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**  
EDITRICE CESARE NANI  
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15  
FOROBONAPARTE S.r.l.  
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA MAC  
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

**Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**MARCHE**

- ◇ ANCONA  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-8
- ◇ ASCOLI PICENO  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ MACERATA  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 8
- ◇ PESARO  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO  
LA BIBLIOPILA  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

- ◇ CAMPOBASSO  
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.  
Via Capriglione, 42-44  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◇ ALBA  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ALESSANDRIA  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ BIELLA  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ CUNEO  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ NOVARA  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ TORINO  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ VERBANA  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 65 - Intra
- ◇ VERCELLI  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◇ ALTAMURA  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 18
- ◇ BARI  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 8  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 178/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◇ BRINDISI  
LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ CERIGNOLA  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ FOGGIA  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ LECCE  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 128
- ◇ MOLFETTA  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 34
- ◇ TARANTO  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 228

**SARDEGNA**

- ◇ CAGLIARI  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ ORISTANO  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ SASSARI  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◇ ACIREALE  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8-10  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ AGRIGENTO  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ CALTANISSETTA  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ CASTELVETRANO  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 108-108
- ◇ CATANIA  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 58  
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA  
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ GIARRE  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
- ◇ MESSINA  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ PALERMO  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15-19  
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villaarmona, 28  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galletti, 225
- ◇ S. GIOVANNI LA PUNTA  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ SIRACUSA  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
- ◇ TRAPANI  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

- ◇ AREZZO  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ FIRENZE  
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-  
Via Cavour, 48/R  
LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22/R  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- NUOVA LIBRERIA  
Via Mille, 6/A
- ◇ LIVORNO  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27  
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO  
Via Firenze, 4/B
- ◇ LUCCA  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ MASSA  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ PISA  
LIBRERIA VALLERINI  
Via del Mille, 13
- ◇ PISTOIA  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macalò, 37
- ◇ PRATO  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ SIENA  
LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7
- ◇ VIAREGGIO  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ TRENTO  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ PERUGIA  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53
- ◇ TERNI  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 28

**VENETO**

- ◇ BELLUNO  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ CONEGLIANO  
LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 8/B
- ◇ PADOVA  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114
- ◇ ROVERETO  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ VENEZIA  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI  
EDITORIALI I.P.Z.S.  
S. Marco 1853/B - Campo S. Fantin
- ◇ VERONA  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adige, 43  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5
- ◇ VICENZA  
LIBRERIA GALLA 1888  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999  
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 500.000</li> <li>- semestrale ..... L. 280.000</li> </ul> <p><b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 410.000</li> <li>- semestrale ..... L. 231.000</li> </ul> <p><b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 110.000</li> <li>- semestrale ..... L. 60.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 107.000</li> <li>- semestrale ..... L. 70.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 270.000</li> <li>- semestrale ..... L. 150.000</li> </ul> | <p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 100.000</li> <li>- semestrale ..... L. 50.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 207.000</li> <li>- semestrale ..... L. 140.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 1.007.000</li> <li>- semestrale ..... L. 500.000</li> </ul> <p><b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 902.000</li> <li>- semestrale ..... L. 520.000</li> </ul> |
|--|---|

*Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

|  |          |
|--|----------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale .....  | L. 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione ..... | L. 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....                          | L. 2.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo <i>Indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione .....                    | L. 1.500 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....                    | L. 1.500 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....                         | L. 1.500 |

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

|  |            |
|--|------------|
| Abbonamento annuale .....  | L. 102.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... | L. 1.500   |

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

|  |            |
|--|------------|
| Abbonamento annuale .....                        | L. 100.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato ..... | L. 0.000   |

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

|  |              |
|--|--------------|
| Abbonamento annuo (62 spedizioni raccomandate settimanali) .....                         | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .....  | L. 1.500     |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) ..... | L. 4.000     |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

|  |            |
|--|------------|
| Abbonamento annuale .....  | L. 474.000 |
| Abbonamento semestrale .....                                       | L. 200.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... | L. 1.500   |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa faccetta di abbonamento.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Ufficio abbonamenti

☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni

☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni

☎ 06 85082146/85082189

Numero verde

☎ 167-864035



\* 4 1 1 1 1 0 0 3 0 0 9 9 \*

**L. 13.500**